REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La 1ª CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Camillo Passerini — Presidente est.
2° Renato Samek Lodovici — Giudice
3° Cola Angelo — Giudice popolare
4° Cassia Salvatore — » »
5° Codispoti Alessandro — » »
6° Bernardi Pierluigi — » »
7° Calvia Maria Andreana — » »
8° Vanoli Lucia — » »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: 1) SINDONA MICHELE - nato a Patti l'8.5.1920 - detenuto in U.S.A. - estradato il 25.9.84 - DETENUTO - PRESENTE

2) GUZZI RODOLFO - nato Livorno 13.10.1928 arr. il 17.5.84 - res. Roma via della Scrofa 64 - scarc. per dec. term. il 17.1.1986 - LIBERO - PRESENTE

3) MAGNONI PIERO ALESSANDRO - nato a Roma il 5.2.1943 - elett. dom. c/o avv. Marco De Luca P.zza S. Ambrogio 6 - MILANO - LIBERO - PRESENTE

N. 20/86 della Sentenza
N. 51/84 + 21/85 Reg. Gen.
N. ..... Camp. Gen.

UDIENZA
del giorno
18 marzo '86 19xx

CAUSA
a carico di:
SINDONA MICHELE
ed altri

Spediti estratti esecutivi a
.....
.....
il ..... 197...

Redatte schede
il ..... *197*...

IL CANCELLIERE

4) SINDONA MARIA ELISA in MAGNONI - nata a Messina 29.3.1945 elett. dom. c/o avv. Marco De Luca in Milano P.zza S. Ambrogio 6

LIBERA - CONTUMACE

5) CAVALLO LUIGI - nato a Torino il 17.5.1920 - elett. dom. in Torino c/o avv. GianVittorio Gabri via Clemente 28 - arr. in Francia il 6.12.85 estradato in Italia il 19.2.1986 -

DETENUTO - PRESENTE

6) NAVARRA WALTER - nato a Ferrara il 7.9.1919 res. Roma via Fusco 19

LIBERO - PRESENTE

7) CASTALDI ITALO - nato a Jesi il 29.5.1941 res. Guidonia(Roma) via Visentini 22 - LIBERO - PRESENTE

8) VENETUCCI ROBERT - nato a New York City il 20.5.1920 res. New York East Neorthport 61 Burr Road - già detenuto in U.S.A. estradato in Italia il 2.9.1984 - DETENUTO - PRESENTE

9) MICELI CRIMI GIUSEPPE SAVERIO (Joseph) - nato a Salemi 20.5.1920 elett. dom. in Palermo c/o Citati Giovanni via Cordova 103 -

LIBERO - PRESENTE

10) LONGO FRANCESCA PAOLA - nata Trapani il 9.7.1936 res. Palermo Piazza D. Siculo 4 - LIBERA - CONTUMACE

11) GAMBINO GIOVANNI (John)- nato Palermo 22.8.1940 res. Brooklyn 8698-26th Avenue - New York - LATITANTE - CONTUMACE

12) FAZZINO FRANCESCO - nato Palermo 18.7.1936 res. Nichelino (TO) via Cimarosa 12 -anzi via Caniolo 18 bis - TORINO - LIBERO - CONTUMACE

13) SPATOLA ROSARIO - nato Palermo 1.9.1938 ivi res. via Beato Angelico 53 - LIBERO - PRESENTE

14) SPATOLA VINCENZO - nato Palermo 27.6.1948 ivi residente via S. Isidoro 67 - LIBERO - PRESENTE

15) CARUSO ANTONIO (Anthony) - nato Licodia Eubea 14.9.1933 elett. dom. c/o avv. Sebastiano Lo Greco in Torino via della Consolata 5 - LATITANTE - CONTUMACE

16) MACALUSO GIUSEPPE (Joseph) - nato Racalmuto 7.2.1926 res. 9 Esmac Court, Staen Island, New York - LATITANTE - CONTUMACE

17) MACALUSO SALVATORE - nato Racalmuto 28.10.1921 - elett; dom. c/o avv. M. Saponara in Milano C.so P.ta Vittoria 17 LIBERO - CONTUMACE

18) MACALUSO VINCENT - nato in USA (New Jersey) il 10.2.1953 res. New York , 9 Esmac Court, Staen Island - LIBERO - CONTUMACE

19) PUCCIO IGNAZIO - nato Palermo il 12.8.1928 ivi res. via Ponte di Mare 91 - LIBERO - PRESENTE

20) FODERA' FRANCESCO - nato Mazara del Vallo 8.9.1943 - elett. dom. in Palermo via degli Emiri 57 - LIBERO - PRESENTE

21) VITALE GIACOMO - nato a Palermo 1.2.1941 res. Palermo via Pianelli 14 - LIBERO - CONTUMACE

22) CASTELNUOVO UMBERTO - nato S. Angelo di Brolo (ME) 24.4.1933 res. Roma via Nizza 154 - LIBERO - CONTUMACE

23) SANO JOSEPH - nato in Usa il 30.5.1923 res. c/o Motel Conca d'Oro - 2232 Forest Avenue Staten Island, New York -

LIBERO - CONTUMACE

24) BARRESI MICHELE - nato a Roma il 22.12.1931 res. Palermo via G. Di Marzo 2 - LIBERO - PRESENTE

25) PIAZZA GAETANO - nato a S. Cataldo 8.10.1931 res. Caltanissetta via Verga 26 - DECEDUTO in Palermo il 29.3.1985 -

26) TERRANA ANTONINO - nato Palermo il 9.11.1924 res.ivi Largo Corleone 1 - DECEDUTO in Palermo il 5.4.1984 -

PARTI CIVILI:

1) BANCA PRIVATA ITALIANA - Prof. Luigi Devoto
2) ANNA LORENZA GORLA ved. AMBROSOLI - per sè e per i figli minori Francesca, Filippo e Umberto Ambrosoli - avv. Tino Sinibaldo e avv. Giovanni Maria Dedola
3) CARLO CALVI - per proc. speciale avv. Bruno Rossini - avv. G. Bianchi
4) CLARA CANETTI CALVI - per proc. speciale avv. Bruno Rossini

I M P U T A T I

SINDONA MICHELE:

1) del delitto di cui agli artt. 110 - 112 n. 1 - 575 - 577 n. 3 C.P. per avere, con premeditazione, in concorso con Arico William Joseph (deceduto) e con Robert Venetucci e Rocco Messina, e con altre persone non ancora identificate, agendo il Sindona come mandante, Arico come esecutore materiale, Venetucci come attivo collaboratore nella progettazione e preparazione dell'omicidio e come supervisore sulla opera dell'esecutore, Messina come attivo collaboratore nella preparazione materiale dell'omicidio, concorso a cagionare la morte dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, materialmente attinto, con alcuni colpi di arma da fuoco, che ne cagionavano quasi immediatamente la morte, sparati da William J. Arcico.
Essendosi verificata la condotta di Sindona in New York e località limitrofe, la condotta di Arico in New York, località limitrofe e Milano, l'evento in Milano la notte tra l'11 e il 12 luglio 1979.

SINDONA MICHELE - GUZZI RODOLFO:

2) del delitto di cui agli artt. 110 - 336-339 C.P. - perchè, in concorso tra loro e con altri in corso di identificazione, valendosi della forza intimidatrice derivante dalla mafia, con varie telefonate annonime effettuate da persona allo stato ignota che si presentava ora come "Cuccia" ora come "Sarcinelli", minacciavano più volte di morte l'avv. Giorgio Ambrosoli per costringerlo a compiere atti contrari ai propri doveri dell'ufficio di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana in liquidazione coatta amministrativa; ed in particolare per costringerlo ad adoperarsi, garantendo l'autenticità e la vericidità di alcuni documenti non precisati, asseritamente in possesso di Sindona, davanti al magistrato di New York, perchè l'estradizione verso l'Italia dello stesso Sindona non venisse concessa dall'Autorità USA; nonchè ad attivarsi per fare in modo che la Banca d'Italia desse il proprio assenso ad un progetto

di salvataggio della B.P.I. sobbarcandosene il relativo onere, e a dare comunque la propria collaborazione perchè la liquidazione della B.P.I. si concludesse in modo favorevole a Michele Sindona.
In Milano ed altre località, nei mesi di dicembre 1978 e gennaio 1979.

3) del delitto di cui agli artt. 110 - 648 C.P. - perchè, in concorso tra loro, al fine di procurare un profitto al Sindona, ricevevano da persona allo stato non identificata una fotocopia della bozza della seconda relazione per il Giudice Istruttore, in corso di approntamento da parte del Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana avv. Giorgio Ambrosoli, relazione che sarebbe stata ufficialmente trasmessa al magistrato solo in epoca successiva; fotocopia di cui conoscevano l'illecita provenienza, essendo stata sottratta dall'ufficio del commissario liquidatore Ambrosoli senza il consenso ed all'insaputa di lui.
In Milano e altrove, in epoca anteriore e prossima al 18 ottobre '78.

SINDONA MICHELE - CAVALLO LUIGI - CASTALDI ITALO - NAVARRA WALTER MAGNONI PIETRO ALESSANDRO:

4) del delitto di cui agli artt. 110 - 112 n. 1 - 610 C.P. - perchè, in concorso tra loro, costringevano Enrico Cuccia, attraverso la minaccia di fargli rapire un figlio, ad incontrare Piersandro Magnoni (quale emissario di Sindona) in Londra il 7 luglio 1977 e ad operare per l'elaborazione di un progetto di sistemazione della situazione finanziaria dello stesso Sindona; progetto che consentisse di addivenire ad una chiusura favorevole della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana, facente capo a Michele Sindona.
Avendo tra l'altro Cavallo il compito di apparire il progettista-organizzatore del sequestro commissionato da Sindona, Navarra di apparire incaricato dell'esecuzione ma di dichiararsi contrario al progetto, Castaldi di informare, come legale di Navarra, Enrico Cuccia dell'esistenza del progetto, come per metterlo in guardia,

ma in modo tale che la minaccia apparisse allo stesso Cuccia (la cui figlia, peraltro, veniva nel frattempo pedinata da ignoti) seria ed attuale, e lo determinasse ad incontrare Magnoni e ad interessarsi ai problemi di Sindona per sfuggire alla sua attuazione. Ed avendo Magnoni il compito di curare in parte i rapporti con Cavallo e Navarra, e di presentarsi contestualmente a Cuccia come canale affidabile per il mantenimento di contatti con Sindona. Con l'ulteriore compito, per Cavallo e Navarra, di far perdurare lo stato di intimidazione di Cuccia tramite la loro presenza a Londra mentre l'incontro si verificava, presenza, della quale Cuccia era a conoscenza per esserne stato informato da Castaldi.
In varie località, tra cui Milano e Londra, dal 17 maggio 1977 al 1978.

SINDONA MICHELE - SINDONA MARIA ELISA in MAGNONI - GUZZI RODOLFO MAGNONI PIETRO ALESSANDRO - MICELI - LONGO FRANCESCA PAOLA - GAMBINO JOHN - FAZZINO FRANCESCO - NAVARRA WALTER - SPATOLA ROSARIO - SPATOLA VINCENZO - VENETUCCI ROBERT - CARUSO ANTHONY - MACALUSO JOSEPH - MACALUSO SALVATORE:

5) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 - 339, 610 C.P. - perchè, in concorso tra loro e con altri, fra cui Charles Arico e Rocco Messina, spesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla mafia, mediante minacce di morte ed intimidazioni di vario genere, costringevano Enrico Cuccia a prestare la sua collaborazione per il perfezionamento del progetto di sistemazione della situazione finanziaria di Michele Sindona, ad adoperarsi perchè il progetto trovasse l'appoggio degli ambienti politico-finanziari e della Banca d'Italia, ad attivarsi comunque per una soluzione favorevole delle pendenze di Sindona, a mantenere per questi fini costanti rapporti, da lui non liberamente voluti, con Piersandro Magnoni e con Rodolfo Guzzi (e ultimamente anche con Maria Elisa Sindona) e ad incontrare lo stesso Sindona a New York nei giorni 10 e 11 aprile 1979; le minacce essendo state rivolte a Cuccia attraverso telefonate anonime (alcune delle quali fatte da Robert Venetucci e Charles Arico), attraverso una lettera

anonima (settembre 1979), attraverso due attentati incendiari alla porta di casa (17 novembre 1978 e 5 ottobre 1979), attraverso la persona di Magnoni (che le riferiva facendosi passare per tramite incolpevole del suocero o ancora più indirettamente della comunità italo-americana di New York), attraverso la persona del Guzzi (che se ne faceva portatore indiretto nel colloquio con Cuccia del 22 novembre 1978), nonchè direttamente da Sindona nel colloquio del giorno 11 aprile 1979.
In Milano, New York, Roma, Zurigo, Lugano, Palermo ed altre località;
per Michele Sindona, Piersandro Magnoni, Robert Venetucci e Rodolfo Guzzi tra il 1978 e la primavera del 1980; per Maria Elisa Sindona fra il luglio 1979 e il marzo 1980; per gli altri coimputati fra l'agosto e l'ottobre 1979.

SINDONA MICHELE - SINDONA MARIA ELISA in MAGNONI - MICELI - LONGO FRANCESCA PAOLA - GAMBINO JOHN - FAZZINO FRANCESCO - NAVARRA WALTER - SPATOLA ROSARIO - SPATOLA VINCENZO - MAGNONI PIERSANDRO - VENETUCCI ROBERT - CARUSO ANTHONY - MACALUSO JOSEPH - MACALUSO SALVATORE:

6) del delitto di cui agli artt. 56, 110, 112 n. 1 e 629 cpv. C.P. perchè, in concorso tra loro e con altri, tra cui Charles Arico (deceduto) e Rocco Messina, spesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla mafia, mediante minacce di morte ed intimidazioni di vario genere rivolte a Cuccia attraverso telefonate anonime (alcune delle quali fatte da Robert Venetucci e Charles Arico), attraverso una lettera anonima (settembre 1979), attraverso la persona del Magnoni che le riferiva facendosi passare per tramite incolpevole del suocero o ancora più indirettamente della comunità italo-americana di New York), nonchè attraverso due attentati incendiari alla porta di casa (novembre 1978 e ottobre 1979), commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il versamento di somme di denaro a favore di Sindona e della sua famiglia al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno del Cuccia; l'evento non essendosi verificato per cause indipendenti

dalla loro volontà.
In Milano, New York, Roma, Zurigo, Lugano, Palermo ed altre località: per Michele Sindona, Robert Venetucci e Piersandro Magnoni fra l'ottobre 1978 e il marzo 1980; per Maria Elisa Sindona fra il luglio 1979 e il marzo 1980; per gli altri imputati fra l'agosto e l'ottobre 1979.
Per Fazzini Francesco nei predetti capi d'imputazione 5) e 6) assorbiti i reati di danneggiamento e minacce in danno di Cuccia Enrico di cui agli originari capi di imputazione 7) e 8).

SINDONA MICHELE - CAVALLO LUIGI - GUZZI RODOLFO:

7) del reato di cui agli artt. 110, 629 cpv., 61 n. 7 C.P. - (in relazione all'art. 620 comma 3°, n. 1 C.P.) perchè, in concorso fra loro e, quindi in più persone riunite, costringevano con minacce Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosiano, a versare a Michele Sindona la somma di $ USA 500.000, somma che veniva bonificata il 30 marzo 1978 da una società estera operante per conto di Calvi (Unovax A.G. con sede nel Liechtenstein) su un conto bancario svizzero su cui operava normalmente Michele Sindona (conto n. 461954 presso U.B.S. di Chiasso, intestato E.A.C. Consultants Europe); così procurando a Michele Sindona un ingiusto profitto con un danno di rilevante gravità per Roberto Calvi. Le minacce essendo iniziate nella seconda metà del 1977 ed essendosi svolte come segue:
a) con la diffusione (tramite il periodico "Agenzia A" di Luigi Cavallo e tramite manifesti murali e volantini distribuiti a Milano da parte dello stesso Cavallo) di notizie riguardanti operazioni finanziarie condotte da Roberto Calvi, notizie che, corredate in parte da fotocopie di documenti, prospettavano la commissione di reati patrimoniali da parte di Calvi;
b) con la diffusione, in particolare, di notizie riguardanti lo acquisto da parte di Calvi, della società Zitropo, con le relative manovre irregolari sulle azioni Credito Varesino e Pacchetti, su cui si è poi effettivamente aperto un procedimento penale;

c) con la minaccia di diffondere altre notizie e di pubblicare altri documenti ancora più pregiudizievoli per Calvi (e che Calvi sapeva essere in possesso di Sindona, avendo certe operazioni finanziarie interessato sia Calvi che Sindona). Avendo Cavallo agito per conto di Sindona al fine di premere su Calvi perchè questi si piegasse alle pretese di Sindona . Avendo Sindona e Guzzi (il secondo per conto del primo) premuto su Calvi sia direttamente sia mediante sollecitazioni su Licio Gelli, che essi sapevano essere persona legatissima a Calvi e su di lui molto influente . Avendo Guzzi, come legale di Sindona, prospettato direttamente a Calvi le pretese di Sindona (nell'incontro intervenuto a Milano il 13 dicembre 1977 e in altri incontri), presentandole come un diritto derivante da una pretesa società di fatto esistente fra Sindona e Calvi, pur sapendo che tali pretese, in realtà, venivano sostenute dalle minacce sopra menzionate, e non erano tali da poter essere fatte valere legittimamente. Avendo Cavallo ribadito le suddette pretese di Sindona in una lettera minatoria ed estorsiva a Calvi, scritta poco prima dell'affissione dei manifesti murali contro Calvi per le strade di Milano (avvenuta il 9 novembre 1977). Avendo Cavallo scritto un'ulteriore lettera minatoria ed estorsiva a Calvi, fatta pervenire a quest'ultimo nel suo ufficio presso il Banco Ambrosiano di Milano la mattina del 13 dicembre 1977, e cioè lo stesso giorno in cui era fissato il già menzionato incontro tra Calvi e Guzzi. Avendo Guzzi, a metà marzo 1978, comunicato a Calvi, per conto di Sindona, gli estremi del conto bancario n. 461954 della U.B.S. di Chiasso, su cui Calvi avrebbe poi versato la somma di $ USA 500.000. Avendo gli imputati simulato la causa di tale versamento facendolo falsamente apparire come prezzo pagato da Calvi per l'acquisto di una villa, denominata "La Giuggiola", di proprietà della moglie di Sindona, Cilio Caterina (ma intestata alla società Drei Star Wemden con sede nel Liechtenstein), villa che non è mai stata acquistata nè da Calvi nè da altri per lui, e che è sempre rimasta, almeno fino a tutto il 1981, nella disponibilità della famiglia Sindona.

In Milano ed altre località (fra cui Chiasso, Svizzera) dalla estate 1977 fino al 30 marzo 1978.

SINDONA MICHELE - CAVALLO LUIGI - MICELI - GUZZI RODOLFO:

8) del delitto di cui agli artt. 56, 61 n. 7, 110, 629 cpv. C.P. - perchè, in concorso tra loro, e quindi in più persone riunite, commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Roberto Calvi a versare a Michele Sindona ulteriori somme di denaro, fra cui la somma di un milione di dollari come contributo per spese legali. Avendo Cavallo proseguito anche nel corso del 1979 nell'attività pubblicistico-estorsiva ai danni di Calvi, descritta al capo precedente, per conto di Sindona. Avendo Miceli, per incarico di Sindona, avanzato la richiesta di denaro esternandola il 22 settembre 1979 a Licio Gelli, perchè se ne facesse portatore a Calvi. Avendo Guzzi sollecitato Calvi, per conto di Sindona, a versare somme di denaro a copertura di pretesi oneri finanziari connessi alla manuntenzione della villa di cui al capo precedente (mai acquistata da Calvi). Al fine di procurare a Sindona un ingiusto profitto con danno di rilevante gravità per Roberto Calvi, e non verificandosi lo evento (ovvero non essendo allo stato dimostrato il suo verificarsi) per cause indipendenti dalla loro volontà.
(In Milano, Palermo, Arezzo e altrove, successivamente al marzo 1978 e fino all'autunno del 1979.

SINDONA:

9) del delitto di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 11 e 61 n. 7 C.P. - perchè, in concorso con Calvi Roberto - deceduto - abusando il Calvi del rapporto di prestazione d'opera con il Gruppo Ambrosiano che lo aveva incaricato di trattare con il gruppo Sindona lo acquisto della Zitropo Holding S.A. (che possedeva n. 40.000.000 di azioni della Pacchetti Spa e che aveva altresì acquistato la disponibilità di ".200.000 azioni del Credito Varesino Spa),con artifici e raggiri consistenti nel far apparire, con la complici-

tà di Michele Sindona, la compravendita stessa essere stata concordata per un prezzo complessivo di $ USA 82.100.000, anzichè come effettivamente avvenuto di $ USA 75.400.000, si procuravano l'ingiusto profitto di $ USA 6.560.000 circa (per l'esattezza 6.557.377), con danno di particolare gravità per società del gruppo Ambrosiano e del gruppo Sindona.
In Milano nel luglio 1972 e in epoca immediatamente successiva.

BARRESI - CARUSO - CASTELNUOVO - FODERA' - FAZZINO - GAMBINO - LONGO - MACALUSO S. - MACALUSO J. - MACALUSO V. - NAVARRA - PIAZZA - PUCCIO - SPATOLA R. - SPATOLA V. - SANO - TERRANA - VITALE - MICELI:

10) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 378 C.P. - perchè, in concorso tra di loro, aiutavano Sindona Michele, latitante in quanto colpito da mandato di cattura per bancarotta fraudolenta emesso il 2.7.1975 dal G.I. di Milano, a sottrarsi alle ricerche delle Autorità, assistendolo nel suo viaggio in Europa e nel suo soggiorno clandestino in Italia.
In Milano, Palermo, Atene e altrove tra il 2 agosto e il 16 ottobre 1979.

Proc. n. 21/85 R.G.

VENETUCCI:

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 C.P. - per avere, con premeditazione, in concorso con Michele Sindona, William J. Arico ed altre persone non ancora identificate, agendo Sindona come mandante, Arico come esecutore materiale, Venetucci come attivo collaboratore nella progettazione e preparazione dell'omicidio e come supervisore sull'opera dell'esecutore, concorso a cagionare la morte dell'avv. Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, materialmente attinto con alcuni colpi di arma da fuoco, che ne cagionavano quasi immediatamente la morte, sparati da William J. Arico.
Essendosi verificata la dondotta di Sindona e Venetucci in New York e località limitrofe, la condotta di Arico in New York, località limitrofe e Milano, l'evento in Milano la notte tra l'11 e il 12 luglio 1979.

MAGNONI:

del delitto di cui all'art. 379 C.P. per avere aiutato Michele Sindona ad assicurare il profitto del reato di estorsione ai danni di Roberto Calvi facendo transitare la somma di $ 500.000 sul suo conto corrente acceso presso l'U.B.S. di Chiasso, in data 30 marzo 1978.

Capitolo I

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

1 - Premessa metodologica.

Per generali ragioni di economia, ed in particolare per le esigenze di speditezza derivanti dalla necessità di rispettare - per gli imputati detenuti - i più brevi termini di custodia cautelare introdotti dalla legge 28 luglio 1984, n.398, nella presente motivazione si daranno per noti sia tutti i fatti salienti con i quali si manifestò il crollo dell'impero finanziario di Michele SINDONA, sia gli sviluppi delle procedure amministrative e giudiziarie che ne derivarono e che costituiscono la premessa storica e logica dei delitti dei quali si tratta in questo processo.

Ci si limiterà, al riguardo, ai brevi cenni che seguono, e

in occasione dell'esame dei singoli episodi delittuosi si faranno sintetici riferimenti al contesto nel quale essi si verificarono.

Per le medesime esigenze di economia e di speditezza, nella presente esposizione si prenderanno in esame le emergenze probatorie ritenute rilevanti, dando per nota la cronistoria delle complesse vicende dell'istruzione e del dibattimento - quali risultano dagli atti e attraverso le quali si pervenne a tali acquisizioni - e si utilizzeranno, anche in modo testuale, tutte quelle parti della motivazione delle due ordinanze di rinvio a giudizio, dove si riconosca la perfetta coincidenza fra il pensiero del magistrato istruttore e quello della Corte.

Michele SINDONA decedette il 22 marzo 1986, in seguito ad assunzione di veleno avvenuta, con modalità in corso di accertamento, nel carcere di Voghera dove egli era detenuto. Tale fatto, essendosi verificato dopo la pronuncia della sentenza, non esplica alcun effetto nè sulla decisione nè sulla presente motivazione.

2 - Il crack SINDONA e le procedure conseguenti.

Fin dagli anni 1971-72 ispezioni della BANCA D'ITALIA avevano evidenziato gravi irregolarità amministrative e valutarie nella gestione della BANCA PRIVATA FINANZIARIA e della BANCA UNIONE da parte di SINDONA, il quale di detti istituti si serviva come centri motori della sua strategia tendente a costrui-

re un impero finanziario di dimensioni internazionali.

Nei due anni successivi la situazione delle due banche si era progressivamente aggravata finchè, dopo che un tentativo di salvataggio attuato attraverso il BANCO DI ROMA non aveva conseguito alcun effetto utile, e dopo che il I° agosto 1974 i due istituti si erano fusi dando origine alla BANCA PRIVATA ITALIANA, con decreto ministeriale 27 settembre 1974 tale banca venne posta in liquidazione coatta amministrativa, e fu nominato commissario liquidatore l'avvocato Giorgio AMBROSOLI. Questi negli anni seguenti, benchè sottoposto a pressioni e ad attacchi di ogni genere, culminati nel suo assassinio, espletò tale incarico con grande impegno ed assoluta integrità, svolgendo un ruolo determinante sia nel recuperare le attività dell'istituto in liquidazione sia nell'evidenziare gli illeciti commessi dai suoi amministratori.

Il 4 ottobre 1974 il Giudice Istruttore di Milano emise contro SINDONA mandato di cattura per i reati di false comunicazioni sociali ed illegale ripartizione degli utili e, dopo che con sentenza 14 ottobre 1974 il Tribunale Civile di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza della BANCA PRIVATA ITALIANA, nei confronti del predetto venne promossa azione penale anche per il reato di bancarotta fraudolenta, con ordine di cattura in data 24 ottobre 1974 poi confermato dal Giudice Istruttore, dopo la formalizzazione del procedimento, con mandato di cattura 2 luglio 1975.

Poichè nel frattempo era risultato che SINDONA si era stabil-

mente trasferito negli Stati Uniti e risiedeva all'Hotel Pierre di New York, venne avviata, con richiesta ufficiale in data I° marzo 1975, la procedura per ottenerne l'estradizione con riferimento ai citati provvedimenti restrittivi.

Tale procedura - nel cui ambito svolse un ruolo propulsore di rilievo, patrocinando l'estradabilità di SINDONA, anche il Procuratore Distrettuale di New York, KENNEY - si sviluppò con tormentate vicende per alcuni anni (fascicoli da 211 a 218).

Dapprima, con una pronuncia emessa il 18 maggio 1978 dal giudice GRIESA e confermata il 15 novembre 1978 dal giudice WERKER, venne riconosciuta l'estradabilità di SINDONA. Poi, in seguito ad impugnazione dei legali dell'imputato - nei confronti del quale, nel marzo 1979, era stata decisa dai competenti organi giudiziari statunitensi la formale incriminazione per il dissesto della FRANKLIN BANK di New York - lo stesso giudice WERKER, con pronuncia 6 luglio 1979 confermata il successivo 26 luglio, decise di porre termine al procedimento di estradizione a causa della ritenuta coincidenza fra i reati perseguiti in Italia e quelli relativi al dissesto della FRANKLIN BANK per i quali si procedeva negli Stati Uniti.

Su impugnazione del procuratore KENNEY, in sede di gravame l'estradabilità di SINDONA per il reato di bancarotta fu definitivamente affermata con decisione del 25 marzo 1980.

L'effettiva consegna dell'imputato alle autorità italiane avvenne soltanto il 25 settembre 1984, ed il procedimento per il reato di bancarotta si concluse, in primo grado, con la senten-

za emessa dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 1985.

Con tale decisione Michele SINDONA venne dichiarato responsabile di varie ipotesi di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, commesse nella sua qualità di consigliere e membro del Comitato Esecutivo della BANCA UNIONE e di presidente del Consiglio di Amministrazione della BANCA PRIVATA FINANZIARIA, e nella qualità sostanziale di amministratore effettivo di entrambe le banche, e fu condannato alla pena di anni quindici di reclusione.

In particolare, in detta sentenza si ritenne che SINDONA, in concorso con altre persone, avesse "distratto, occultato e dissimulato, nel corso degli anni 1971 - 1972 - 1973 e 1974, una enorme massa di beni monetari delle predette aziende di credito", che avesse falsificato i libri e le scritture contabili e li avesse tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari, e che allo stesso scopo avesse concorso con altri nel sottrarre documenti della BANCA PRIVATA ITALIANA.

3 - Le reazioni di SINDONA alle procedure instaurate a suo carico.

Durante gli anni successivi al crack del suo impero finanziario SINDONA, lungi dal limitarsi ad una difesa tecnica che nelle varie procedure si svolgesse con il rispetto delle diverse competenze istituzionali, adottò, per piegare il corso degli eventi in suo favore, una strategia di attacco estremamente dinamica ed aggressiva, utilizzando nel modo più spregiudicato la rete di amicizie, di compiacenze e di complicità che egli si era

costruita negli anni della potenza, ed impiegando le cospicue risorse finanziarie che, come risulta anche dalla larga disponibilità evidenziata dalle vicende ora in esame, egli era riuscito a mettere al sicuro presso banche estere.

In primo luogo, così, egli attivò ambienti della comunità italo-americana di New York ed ambienti del potere ufficiale ed occulto in Italia, al fine di impedire che venisse concessa la sua estradizione dagli Stati Uniti.

Già con un memorandum del 5 agosto 1975 il console italiano a New York aveva segnalato l'opportunità di perseguire l'estradizione con energia, dato che SINDONA stava svolgendo un'intensa attività in seno alla comunità italo-americana di quella città al fine di procurarsi appoggi (241/126).

Infatti, nell'agosto 1976 due esponenti di rilievo di quella comunità, Philip GUARINO, legato alla massoneria internazionale (fasc. 230), e l'avvocato Paul RAO, vennero in Italia per incontrare, nello stesso giorno, prima l'on. Giulio ANDREOTTI, allora Presidente del Consiglio, e poi Licio GELLI, "Maestro Venerabile" della loggia massonica "P. 2", al fine di caldeggiare la posizione di SINDONA con riferimento alla procedura di estradizione in corso (vedi interrogatorio di Rodolfo GUZZI in data 30 settembre 1981, in fasc. 76/47-49).

Poi nel dicembre dello stesso anno i legali di SINDONA, allo scopo di contrastarne l'estradizione, presentarono all'autorità giudiziaria statunitense una serie di dichiarazioni giurate ("affidavit"), sottoscritte da importanti personaggi quali Carmelo SPAGNUOLO, Edgardo SOGNO, Licio GELLI, John Mc CAFFERY, Philip

GUARINO, Flavio ORLANDI, Francesco BELLANTONIO, Stefano GULLO e Anna BONOMI, in alcune delle quali, come quelle di SPAGNUOLO e di GELLI, si sosteneva che SINDONA era perseguitato dalla giustizia italiana perchè anticomunista, e che il suo rientro in Italia avrebbe avuto come conseguenza un processo ingiusto (89/8 e segg.).

Per tale iniziativa - della quale è evidente la gravità, dato che con essa si cercò di trarre in inganno i giudici degli Stati Uniti gettando il discredito su uffici giudiziari del nostro paese, descritti come strumento di persecuzione politica - il Consiglio Superiore della Magistratura decreterà l'espulsione dall'ordine giudiziario di Carmelo SPAGNUOLO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma.

A partire dal 1976, poi, SINDONA ed i suoi legali elaborarono una serie di "progetti di sistemazione", di contenuto eminentemente tecnico, che si proponevano la chiusura indolore della liquidazione coatta amministrativa e, di conseguenza, il venir meno della dichiarazione di insolvenza, la revoca del mandato di cattura per bancarotta fraudolenta, ed infine la rivitalizzazione della BANCA PRIVATA ITALIANA. Il risultato finale di tale "sistemazione" sarebbe stato quindi quello di consentire a SINDONA di ritornare liberamente in Italia per riprendere, come se nulla fosse accaduto, le sue posizioni di grande operatore bancario e finanziario.

La complessa storia dei progetti di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA emerge dalla copiosa documentazione seque-

strata il 2 aprile 1980 dal Giudice Istruttore di Roma presso Rodolfo GUZZI (fasc. 9-E e 9-F), nonchè dai lunghi interrogatori resi dallo stesso GUZZI al Giudice Istruttore di Milano fra il 30 settembre ed il 13 ottobre 1981 (fasc. 76), e dalle sue agende di studio, acquisite nel corso dell'interrogatorio del 10 luglio 1981 (76/25 e fasc. 219).

I particolari tecnici di tali progetti di salvataggio, che si susseguirono negli anni con numerose variazioni ed aggiustamenti, qui non interessano, mentre appare significativo il giudizio globale sugli stessi.

A questo proposito, nella Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Caso Sindona si osserva:

"Per quanto riguarda gli altri progetti provenienti direttamente da SINDONA e dal suo entourage, dal punto di vista tecnico si possono fare due considerazioni. In primo luogo va sottolineato che la stima della liquidità necessaria per rimborsare al 100 per cento i creditori era legata a valutazioni ottimistiche in ordine al valore dell'attivo e, soprattutto, ad un drastico abbattimento delle multe valutarie. Già sotto questo profilo vi erano quindi elementi di incertezza e, cosa più grave, si supponeva l'eliminazione quasi totale degli effetti pecuniari di tutte le gravissime violazioni delle norme valutarie che le banche sindoniane avevano compiuto.

"La seconda considerazione, ancor più importante, è che tutti i progetti di salvataggio avevano come punto centrale l'acquisizione dal Consorzio alla BANCA PRIVATA ITALIANA dei 142 mi-

liardi di lire (250 secondo SARCINELLI) di utili rivenienti dall'impiego in buoni ordinari del tesoro delle somme ottenute con le famose anticipazioni all'1 per cento previste dal decreto ministeriale del 27 settembre 1974. L'avvocato GUZZI ha affermato che si trattava di un problema di interpretazione di certe norme del decreto ministeriale; in realtà si trattava di far accettare il principio del 'chi ha avuto ha avuto', che non è precisamente un alto concetto giuridico.

"L'elemento chiave del disegno rimaneva l'utilizzazione, per una operazione in ordine alla quale si era dimostrata la totale insussistenza di elementi di pubblico interesse, di somme erogate a carico del bilancio della BANCA d'ITALIA e quindi della collettività.

"Sotto il profilo bancario vi era però un altro problema, ancor più delicato. Come si è già detto, non vi era alcun interesse pubblico che imponesse di rimettere in vita l'azienda di credito, una volta che erano stati rimborsati subito e al 100 per cento i depositanti, che erano stati tutelati i lavoratori ed era stata assicurata la credibilità del sistema bancario nei confronti dell'estero. Al contrario, dal punto di vista dell'interesse generale, la chiusura della liquidazione e la rivitalizzazione della banca avrebbero avuto conseguenze sicuramente negative, perchè avrebbero fatto venir meno il significato esemplare del provvedimento di liquidazione; avrebbero cioè fatto perdere largamente di efficacia e di rigore alla procedura e avrebbero quindi indebolito in generale la capacità della BANCA

D'ITALIA di assicurare la correttezza e la regolarità della gestione delle banche. In altre parole, se questi progetti avessero avuto successo, si sarebbe posto nel nulla un atto delle autorità monetarie importante come la liquidazione coatta amministrativa di una banca, in cui si erano riscontrate gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali; e, per di più, ciò avrebbe comportato un onere a carico della collettività, mascherato - neanche troppo bene - da "profitto" del Consorzio. In questo caso, davvero sarebbe stato legittimo chiedersi nei confronti di quale fattispecie si sarebbe mai dovuta applicare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 67 della legge bancaria e, quindi, se non ci fosse in realtà una totale impunità per i banchieri italiani. Era questo, invero, il terreno sul quale rischiava di compromettersi la credibilità delle autorità monetarie e del nostro sistema bancario nei confronti dell'estero.

"In definitiva, quindi, i progetti erano gravemente pericolosi sul piano dell'interesse collettivo ed erano basati su presupposti tecnici estremamente fragili." (241/105 e segg.).

Così pure, giudizi variamente negativi sulla praticabilità del progetto di sistemazione, nelle sue varie stesure, furono espressi a suo tempo dal commissario liquidatore Giorgio AMBROSOLI - come risulta sia da varie annotazioni sulla sua agenda diario (fasc. 014) sia dalle deposizioni istruttorie e dibattimentali del dott. Mario SARCINELLI, dirigente del Servizio di Vigilanza della BANCA D'ITALIA - dallo stesso SARCINELLI, dal dott. Enrico CUCCIA, presidente di MEDIOBANCA (che continuò a

chiamare tali progetti con il nome di "papocchietti" - 79/23), dal dott. Francesco CINGANO, amministratore delegato della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, dal dott. CIAMPI, direttore generale della BANCA D'ITALIA, e dal dott. RONDELLI, amministratore delegato del CREDITO ITALIANO (01/12,42,46,73, e deposizioni dibattimentali dei testi CINGANO, SARCINELLI e CIAMPI).

Nonostante l'oggettiva inaccettabilità dei progetti di sistemazione - ed anzi, proprio a causa di questa - SINDONA ed i suoi collaboratori, primo fra questi l'avv. Rodolfo GUZZI, svolsero per anni un'attività instancabile diretta a promuoverne il buon esito, cercando l'appoggio degli ambienti più disparati, quali quello della loggia massonica "P. 2" facente capo a Licio GELLI, quello della finanza legata al BANCO AMBROSIANO ed al suo presidente Roberto CALVI, quello di organi di stampa disponibili per campagne di sostegno, e quello di un certo mondo politico della capitale, dove personaggi politici di primo piano, come l'on. Giulio ANDREOTTI, l'on. Gaetano STAMMATI, l'on. Franco EVANGELISTI e l'on. Amintore FANFANI vennero avvicinati al fine di coinvolgerli nel patrocinio del piano di salvataggio. Tutto ciò emerge sia dai diffusi interrogatori di Rodolfo GUZZI, sia dalla Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di Inchiesta (fasc. 241).

Nello stesso tempo - e sempre in attuazione della strategia tendente a risalire la china con ogni mezzo e facendo leva sulle vecchie amicizie e complicità - SINDONA cominciò ad esercitare pressioni via via più esplicite e ricattatorie su Roberto CALVI,

con lo scopo di ottenere dallo stesso le risorse finanziarie di cui abbisognava.

Le resistenze da lui incontrate nell'attuazione dei piani tendenti a neutralizzare in modo indolore le procedure amministrative e giudiziarie avviate nei suoi confronti indussero progressivamente SINDONA - in ciò variamente coadiuvato da numerose altre persone - a passare dal campo della scorrettezza e del malcostume a quello delle attività di sempre più grave rilevanza penale. Così nei confronti di coloro che riteneva suoi avversari egli - come più specificamente si dirà nel prosieguo della presente esposizione - non si fece scrupolo di usare, oltre alla denigrazione e alla calunnia, le più gravi forme di violenza morale, di intimidazione e di ricatto, fino ad ordinare, per mezzo di un sicario, l'uccisione dell'avvocato Giorgio AMBROSOLI, e ad organizzare, con grandiosa messa in scena di risonanza internazionale, il proprio finto rapimento ad opera di una inesistente banda terroristica.

Il presente processo ha per oggetto proprio le principali attività delittuose poste in essere da Michele SINDONA nella realizzazione della complessa strategia di attacco e di aggressione da lui concepita per reagire al corso sfavorevole degli avvenimenti successivi al crollo del suo impero finanziario. E sotto questo aspetto è chiaramente avvertibile il filo logico che lega i vari fatti criminosi ora in esame, e che ne ha giustificato la trattazione in un unico procedimento.

A questo punto, non sembra fuori luogo un'ultima osservazione.

Il genere di azioni con cui SINDONA, con una determinazione ostinata ed incrollabile attraverso gli anni, cercò di contrastare con ogni mezzo le procedure conseguenti al crollo del suo impero finanziario e di ritornare sulla cresta dell'onda, certo fu influenzato dalle vistose particolarità psicologiche dell'uomo e dalle anomalie della sua personalità, peraltro brillante e sorretta da una vivace intelligenza.

Ma il dato caratteriale, tuttavia, evidentemente non basta a spiegare tali azioni di SINDONA e, particolarmente, la lunga e tenace guerra da lui condotta contro le istituzioni e le persone che dovettero occuparsi della sua vicenda.

In tali azioni si manifesta anche, e soprattutto, una radicata concezione del potere, secondo la quale il potere, meramente formale ed apparente, che si fonda sulle leggi e si esercita attraverso le istituzioni pubbliche è destinato fatalmente, in caso di conflitto, a soccombere di fronte a quello, effettivo e reale, che promana da certe condizioni di fatto, quali le amicizie influenti, le complicità, gli appoggi politici che contano, la disponibilità di danaro e le possibilità di ricatto, di corruzione e di intimidazione.

Questa concezione essenzialmente mafiosa del potere - nella quale si rinvengono perfino connotazioni ideologiche antistatuali, come è confermato anche dalla evocazione e dalla mobilitazione dei vari poteri illegali ed occulti di Cosa Nostra, di mafia e di massoneria piduista compiute da SINDONA durante il suo finto rapimento - non era priva di un suo torvo realismo.

Se infatti nella vicenda in esame non prevalsero, come altre volte, i poteri extraistituzionali, ciò fu solo per merito di alcune persone che con imparzialità, rigore e determinazione operarono per l'affermazione della superiore civiltà delle leggi. Fra queste persone, merita di essere ricordato l'avvocato Giorgio AMBROSOLI, il quale pagò con la vita il suo ammirevole impegno.

E' infine doveroso sottolineare che la soluzione di alcuni dei più gravi misteri che si erano presentati nella vicenda di cui si tratta fu resa possibile da una preziosa collaborazione internazionale instaurata nel corso dell'istruttoria, in modo tanto nuovo e proficuo da costituire un modello esemplare per il futuro. Tale collaborazione con autorità di altri Stati, e soprattutto con uffici governativi degli Stati Uniti d'America, consentì infatti di acquisire in istruttoria, e di confermare al dibattimento, prove decisive su alcuni dei principali fatti criminosi ora in esame.

Capitolo II

L'OPERAZIONE ZITROPO E LA TRUFFA CONTESTATA AL CAPO 9).

L'estorsione ai danni di Roberto CALVI, ascritta a Michele SINDONA, a Luigi CAVALLO ed a Rodolfo GUZZI al capo 7), ha come presupposto l'operazione ZITROPO e la truffa contestata a SINDONA al capo 9), e di questa, pertanto, conviene in primo luogo occuparsi.

Sulla operazione ZITROPO-PACCHETTI-CREDITO VARESINO, e sui suoi antefatti, sono stati acquisiti importanti elementi sia attraverso l'ispezione effettuata dalla BANCA D'ITALIA presso il BANCO AMBROSIANO alla fine del 1978 (001/213 e segg. e 007), sia attraverso le relazioni del liquidatore della BANCA PRIVATA ITALIANA Giorgio AMBROSOLI (001/147 e segg.; 005/183 e segg.), sia attraverso una cospicua documentazione acquisita in copia ex art. 165 bis C.P.P. dal procedimento di bancarotta fraudolenta (fasc. da 002 a 005).

L'insieme dei dati emergenti da tali acquisizioni - anche se incompleto ed in parte contraddittorio a causa degli espedienti posti in essere dai protagonisti delle complesse operazioni finanziarie al fine di mascherare la realtà con un intreccio tortuoso di cessioni, di intermediazioni e di pagamenti per lo più effettuati attraverso le compiacenti banche svizzere controllate dai gruppi AMBROSIANO e SINDONA - ha consentito alla Guardia di Finanza di Milano di ricostruire, in termini di certezza o mediante ipotesi verosimili, i vari passaggi dell'intricata vicenda (rapporto 29 ottobre 1982, in atti nel fascicolo n.221).

Si è così accertato che a partire dal novembre 1971, fra varie società italiane ed estere controllate da noti gruppi finanziari che agivano nel nostro paese - il gruppo BONOMI, il gruppo del BANCO AMBROSIANO ed il gruppo SINDONA - e con l'intervento, a scopo di finanziamento, dell'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE, si era verificata una serie di operazioni di acquisto, di cessione, di finanziamento e di riporto, aventi per oggetto cospicui quantitativi di azioni del CREDITO VARESINO.

In esito a vari atti giuridici e convenzioni stipulate nell'aprile del 1972, ed impiegando finanziamenti ricevuti dal BANCO AMBROSIANO e dall'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE, il gruppo SINDONA, attraverso la propria controllata estera MABUSI A.G., si era trovato a disporre di 3.200.000 azioni del CREDITO VARESINO, delle quali 2.100.000 raccolte in Italia e 1.100.000 raccolte in Svizzera (221/21 e segg.).

Ulteriori operazioni compiute a partire da questo momento di-

mostrano la successiva decisione di SINDONA di cedere tali azioni al gruppo AMBROSIANO, accollando congiuntamente allo stesso anche i 40.000.000 di azioni della società PACCHETTI che in quel momento appartenevano alla STEELINVEST HOLDING S.A., anch'essa controllata dalla FASCO A.G. del gruppo SINDONA.

Le ragioni di tale decisione possono essere individuate in sopraggiunti impegni finanziari di SINDONA o, comunque, nella sopravvenuta impossibilità da parte dello stesso di condurre in porto l'operazione di acquisto del controllo del CREDITO VARESINO.

Al fine di attuare dette cessioni si escogitò un tortuoso meccanismo descritto in un documento in data 19 giugno 1972 intitolato "Operazione ZITROPO ex MABUSI" (003/338 e segg.). In sostanza, da parte del gruppo SINDONA si costituì appositamente, con un capitale interamente versato dalla BANCA PRIVATA FINANZIARIA, la ZITROPO HOLDING S.A. con sede in Lussemburgo, nella quale si fecero confluire sia i 3.200.000 azioni CREDITO VARESINO che i 40.000.000 di azioni PACCHETTI, cedute, rispettivamente, dalla MABUSI e dalla STEELINVEST, e si stipulò la cessione della ZITROPO, con tali pacchetti azionari in portafoglio, alla CIMAFIN FINANZ ANSTALT del gruppo AMBROSIANO, costituita il 29 ottobre 1971 dalla BANCA DEL GOTTARDO su istruzioni di Roberto CALVI (221/247).

Il costo di acquisizione delle azioni CREDITO VARESINO e delle azioni PACCHETTI da parte della ZITROPO venne indicato, nel documento, in complessivi 82.793.692 dollari, precisandosi che per

i 40.000.000 di azioni PACCHETTI doveva essere pagato alla STEELINVEST un prezzo di lire 700 per azione. Si previde altresì un finanziamento alla ZITROPO per tali acquisizioni, con 60 milioni di dollari posti a disposizione dalla RADOWAL FINANCIAL ETABLISSEMENT di Vaduz, società del gruppo AMBROSIANO costituita dalla BANCA DEL GOTTARDO su istruzioni di Roberto CALVI, mentre altro finanziamento appare concesso dall'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (221/40).

Dal luglio al 3 agosto 1972 la BANCA UNIONE e la BANCA PRIVATA FINANZIARIA contabilizzarono l'incasso da AMINCOR BANK, per l'operazione ZITROPO-PACCHETTI, di complessivi 82.100.000 dollari, dei quali 38.540.000 rimasero effettivamente nelle banche italiane, mentre 37.000.000 e 6.560.000 dollari vennero contestualmente restituiti ad AMINCOR BANK, rispettivamente sul conto AUGUST 26, rubrica ZITROPO, e sul conto AUGUST 26, rubrica RADOWAL. L'incasso effettivo di tali ultimi importi da parte di SINDONA e del suo gruppo si verificò solo nel successivo mese di dicembre (221/43 e segg.). Quasi tutta la somma depositata fiduciariamente sul conto AUGUST 26, rubrica RADOWAL - precisamente 6.557.377 dollari - venne contemporaneamente bonificata alla RADOWAL, presso la BANCA DEL GOTTARDO, a titolo di "restituzione prestito" (221/45 e segg.).

Si nota così come la somma di 6.557.377 dollari già dal I° agosto 1972 venne separata dall'importo complessivo contabilizzato dalle banche di SINDONA quale incasso dell'operazione ZITROPO, e ritornò nella disponibilità della parte acquirente, ossia del

gruppo AMBROSIANO.

In occasione dei pagamenti residui ricevuti dalla parte venditrice nel successivo mese di dicembre, come vedremo meglio in seguito, tale importo ricomparve quale oggetto di una voce contabile autonoma, e venne nuovamente devoluto alla parte venditrice, ma con una propria particolare destinazione.

Ora, il mattino del 9 novembre 1977 apparvero affissi ai muri delle vie centrali di Milano dei manifesti con il titolo:"Roberto CALVI in galera", nei quali si leggeva:"Il presidente e consigliere delegato del BANCO AMBROSIANO, Roberto CALVI, è colpevole di truffa, falso in bilancio, appropriazione indebita, esportazione valutaria e frode fiscale. In relazione alla vendita da società del gruppo SINDONA al BANCO AMBROSIANO dei pacchetti azionari BASTOGI, CENTRALE, CREDITO VARESINO, FINABANK, ZITROPO (PACCHETTI), ecc., Roberto CALVI si è fatto versare decine di milioni di dollari sui seguenti conti numerati svizzeri di sua personale proprietà e con firma di sua moglie ...".

Seguivano gli estremi di quattro conti bancari svizzeri, fra cui il conto "Ehrenkreuz Anstalt Vaduz" presso il CREDITO SVIZZERO di Zurigo. Seguivano poi altre righe di testo fra le quali spiccava la seguente notizia: "L'11.12.1972 Roberto CALVI ha incassato, sul conto personale EHRENKREUZ, 3.278.689,02 dollari come sovraprezzo su acquisto delle azioni ZITROPO (cioè PACCHETTI)" (001/1 e segg.).

Autore della pubblicazione dei manifesti risultò essere Luigi CAVALLO, direttore responsabile del periodico "Agenzia A", il

cui numero 5-6 (ottobre-novembre 1977), dal titolo "Inchiesta su Roberto CALVI", era interamente dedicato a costui e sviluppava gli argomenti toccati dai manifesti murali (001/19-44). L'autore degli scritti affermava, inoltre, di tenere a disposizione dell'autorità giudiziaria e della Guardia di Finanza fotocopie di atti e contabili di acquisto delle società BASTOGI, ZITROPO-PACCHETTI, CREDITO VARESINO, ecc.

Gli attacchi a CALVI, sui medesimi argomenti, continuarono con la distribuzione di volantini e con i numeri 1-2 (gennaio-febbraio 1978) e 3-4 (marzo-aprile 1978) di "Agenzia A", sui quali vennero altresì pubblicate fotocopie di documenti concernenti i rapporti finanziari fra CALVI e SINDONA, e, in particolare, l'operazione ZITROPO-PACCHETTI (001/46 e segg.).

L'accusa formulata in tali scritti da CAVALLO - secondo cui l'11.12.1972 Roberto CALVI aveva incassato, sul conto personale EHRENKREUZ, 3.278.689,02 dollari come sovraprezzo sull'acquisto delle azioni ZITROPO - appare, prima di tutto, dotata in se stessa di notevole attendibilità.

CAVALLO infatti, sentito dal PUBBLICO MINISTERO il 23 maggio 1979 (01/48), spiegò di avere ricevuto le notizie ed il materiale riguardante Roberto CALVI da Michele SINDONA, "che in quel periodo era interessato a riottenere danaro da CALVI". La stessa spiegazione egli fornì al Giudice Istruttore nel corso dell'interrogatorio reso il 28.6.1982 (100/36 e segg.), dove, in ordine all'operazione sul conto EHRENKREUZ, precisò:"... io ho dato credito a quanto mi ha riferito Michele SINDONA, sia spiegandomi

telefonicamente il contenuto delle fotocopie che mi aveva fornito, sia anche attraverso suoi appunti che costituivano note di accompagnamento alla documentazione... Presumo che SINDONA fosse animato dall'intento di esercitare in qualche modo una qualche pressione su CALVI perchè egli gli restituisse ciò che, a suo dire, gli doveva. Tuttavia questa pressione non avrebbe dovuto essere troppo manifesta, altrimenti avrebbe potuto compromettere i suoi rapporti di affari."

Si vedrà in seguito, esaminando la relativa imputazione di estorsione, come la campagna di rivelazioni compromettenti attuata da CAVALLO contro CALVI - alcune delle quali formulate compiutamente, altre solo minacciate - fosse diretta a suscitare in quest'ultimo preoccupazioni e timori, fino ad indurlo a versare a SINDONA una cospicua somma di danaro.

L'intrinseca attendibilità dell'anzidetta accusa di CAVALLO trova fondamento, dunque, sia nella sua provenienza sindoniana che nella sua destinazione estorsiva. Nessuno infatti meglio dei due protagonisti SINDONA e CALVI poteva conoscere i termini esatti della complessa operazione ZITROPO, e, d'altra parte, SINDONA nel corso della manovra estorsiva non poteva ignorare che l'efficacia intimidatrice delle sue rivelazioni nei confronti di CALVI era commisurata alla verità e alla fondatezza delle stesse.

Ma l'accusa di CAVALLO, oltre ad apparire in sè attendibile, ha trovato numerosi e chiari elementi di riscontro sia nella contabilità e nella corrispondenza della ZITROPO - prodotta dal MAGNONI nel procedimento di bancarotta ed acquisita in copia nel

presente processo (002/1 e segg.; 125/98 e segg.) - sia nei dati emersi dalle indagini bancarie effettuate in istruttoria mediante rogatoria internazionale diretta alle autorità giudiziarie di Ginevra e Zurigo.

In primo luogo, infatti, è risultata esatta al centesimo la notizia pubblicata dal CAVALLO in ordine al versamento sul conto EHRENKREUZ, essendo emerso dalla documentazione bancaria acquisita con tale rogatoria internazionale (fasc. 220), che con valuta 11 dicembre 1972 era stata accreditata la somma di dollari 3.278.689,02 sul conto intestato alla EHRENKREUZ ANSTALT presso il CREDITO SVIZZERO di Zurigo, conto del quale aveva la personale disponibilità Roberto CALVI. Si è altresì accertato che tale accredito era stato disposto da Michele SINDONA, essendo stato effettuato con un bonifico in data 7 dicembre 1972 a debito del conto MANI 1125 presso la FINABANK di Ginevra, del quale era titolare lo stesso SINDONA.

E l'esatta conoscenza da parte del CAVALLO di tale operazione evidentemente riservata (se non altro per i suoi riflessi valutari), ed il possesso, da parte sua, della relativa documentazione, confortano ulteriormente l'assunto dello stesso, secondo cui le notizie ed i documenti gli erano stati forniti dal SINDONA.

Per ciò che riguarda la provenienza di tale somma e le ragioni del versamento, si rileva che l'importo versato da SINDONA su quel conto di Roberto CALVI è la metà esatta della somma di $ 6.557.377,04, che nella corrispondenza e nella contabilità della

ZITROPO (documenti prodotti da Piersandro MAGNONI e contenuti nei fascicoli 002, 003 e 004) e nei documenti relativi alla cessione della ZITROPO da SINDONA a società del gruppo AMBROSIANO, compare ripetutamente quale oggetto di una voce contabile autonoma, indicata come "anticipazione degli azionisti a ZITROPO" (ad es. 002/155), come "rimborso dell'anticipazione degli azionisti a ZITROPO"(ad es. 003/322,330,348), come "parziale restituzione del prestito a RADOWAL" (ad es. 002/155,156), e come "premio a ZITROPO" (ad es. 003/350).

Negli stessi documenti si precisa altresì che la somma di dollari 6.557.377,04 non è altro che l'equivalente in dollari, al cambio del tempo, dell'importo di 4 miliardi di lire.

Sull'origine di tale voce contabile - indicata sia nei documenti che precisano i costi di acquisizione delle azioni PACCHETTI da parte della ZITROPO (cui furono cedute dalla STEELINVEST, anch'essa del gruppo SINDONA), sia in quelli che concernono il prezzo della successiva cessione della ZITROPO alla CIMAFIN del gruppo AMBROSIANO - appaiono illuminanti i documenti ai fogli 340, 343, 349 e 350 del fascicolo 003, dai quali si ricava che per la cessione dei 40.000.000 di azioni PACCHETTI era stato previsto un prezzo ufficiale maggiore del valore effettivo attribuito dalle parti alle azioni medesime, e che la differenza sul prezzo totale era appunto di 4 miliardi di lire. Tale maggiore importo, indicato contabilmente per lo più nel suo ammontare di dollari 6.557.377,04 fra i costi di acquisizione delle azioni PACCHETTI cedute dalla STEELINVEST alla ZITROPO, venne dalla vendi-

trice STEELINVEST restituito alla ZITROPO come "premio" per l'acquisto di quelle azioni a quel prezzo, e dalla ZITROPO devoluto ai suoi azionisti (ossia alla FASCO e dunque a SINDONA) con la giustificazione contabile del rimborso di un'anticipazione.

Tuttavia, al termine della complessa operazione - nella quale la costituzione della ZITROPO e l'acquisto da parte della stessa delle azioni PACCHETTI cedute dalla STEELINVEST e delle azioni CREDITO VARESINO cedute dalla MABUSI avevano solo una funzione preparatoria del trasferimento delle intere posizioni alla CIMAFIN del gruppo AMBROSIANO - il cosiddetto premio a ZITROPO risulterà pagato non dall'una all'altra società del gruppo SINDONA, bensì dalla CIMAFIN stessa.

Infatti, nella lettera di ZITROPO a CIMAFIN in data 28.8.72, e nella lettera di STEELINVEST a CIMAFIN in data I.9.72, sottoscritta dalla destinataria per accordo (002/14 e segg.), il debito residuo di quest'ultima società per l'acquisto della ZITROPO venne stabilito in $ 44.317.876, e, come risulta dal conteggio a foglio 17 fasc. 002, la somma di $ 6.781.614 indicata al punto 4) della lettera 28.8.72 comprendeva anche quella di dollari 6.557.377,04 del più volte nominato "premio a ZITROPO".

Il pagamento definitivo della somma di $ 43.617.876 (così ridotta di 700.000 dollari a causa del versamento anticipato) avvenne il 6 dicembre 1972 (002/18,20,85,86) mediante accredito sul conto STEELINVEST presso l'AMINCOR BANK di Zurigo di due distinte rimesse provenienti, una, dalla BANCA DEL GOTTARDO di Lugano ($ 27.110.442,96), e l'altra dalla FIRST NATIONAL CITY BANK di Lus-

semburgo ($ 16.507.433,04); quest'ultimo importo comprendeva la somma di $ 6.557.377,04, il cui versamento venne motivato come "rimborso dell'anticipazione degli azionisti a ZITROPO" (002/86; 003/367).

Con valuta dello stesso giorno la metà esatta di quest'ultima somma, pari a $ 3.278.688,52, fu trasferita presso la FINABANK di Ginevra (002/88) sul conto MANI 1125, appartenente personalmente a Michele SINDONA (fasc.220). L'11 dicembre 1972, come si è detto, la stessa somma venne bonificata sul conto personale EHRENKREUZ di Roberto CALVI presso il CREDITO SVIZZERO di Zurigo.

La perfetta coincidenza cronologica fra il pagamento, da parte della CIMAFIN al gruppo SINDONA, del "premio a ZITROPO", ed il versamento della metà esatta di tale importo a Roberto CALVI subito dopo il momentaneo transito sul conto MANI 1125 di SINDONA, smentisce l'assunto di quest'ultimo, secondo cui il versamento a CALVI nulla aveva a che vedere con l'operazione ZITROPO ma era un conferimento dello stesso imputato in un fondo comune destinato all'acquisto all'estero, in società con CALVI, di azioni del BANCO AMBROSIANO.

La documentazione acquisita avvalora invece il convincimento che per l'acquisto della ZITROPO la parte compratrice, ossia la CIMAFIN del gruppo AMBROSIANO, avesse corrisposto un sovraprezzo di 4 miliardi di lire, espresso in dollari 6.557.377,04, e che la parte venditrice, vale a dire Michele SINDONA, avesse poi disposto il versamento della metà esatta di tale somma su un conto personale di CALVI, il quale aveva trattato l'affare per conto del-

la CIMAFIN e del gruppo AMBROSIANO. Tutto questo come pubblicato nel novembre 1977 da CAVALLO, secondo cui l'11.12.1972 Roberto CALVI aveva incassato, sul conto personale EHRENKREUZ, l'importo di $ 3.278.689,02 "come sovraprezzo su acquisto delle azioni ZITROPO (cioè PACCHETTI)".

Tale ricostruzione trova ulteriore conferma anche in alcuni passi del memoriale di Carlo BORDONI, il quale, nella sua funzione di amministratore delegato della BANCA UNIONE, aveva svolto un ruolo di primo piano nelle operazioni finanziarie compiute in quell'epoca dal gruppo SINDONA, ed aveva in particolare preso parte anche all'operazione ZITROPO-PACCHETTI, come è confermato dalla sua sigla "C.B." che compare in vari documenti contabili relativi (003/350,351).

In detto memoriale (004/693 e segg.) infatti BORDONI riferì che per la cessione della ZITROPO da SINDONA al gruppo AMBROSIANO lo stesso SINDONA e CALVI - secondo una prassi più volte da essi sperimentata e che comprendeva una serie di passaggi diretti a gonfiare artificiosamente il valore delle azioni negoziate - avevano convenuto il pagamento, naturalmente a spese della società acquirente, di un sovraprezzo sulle azioni PACCHETTI ed il conseguente versamento di un "premio" su un conto estero di Roberto CALVI.

Il fatto così accertato integra tutti gli estremi del delitto di truffa contestato a Michele SINDONA al capo 9) della rubrica.

SINDONA e CALVI infatti, d'intesa fra loro, ricorrendo anche agli artifici contabili di cui si è detto, fecero apparire che il

prezzo della cessione della ZITROPO dalla FASCO (del gruppo SINDONA) alla CIMAFIN (del gruppo AMBROSIANO) fosse stato pattuito in un importo maggiore di quello realmente convenuto, e su ciò indussero in errore gli organi amministrativi del BANCO AMBROSIANO, i quali di conseguenza disposero o approvarono, per l'acquisto di detta società, l'esborso di tale maggiore importo con pari danno per la società acquirente.

La differenza - pari a 4 miliardi di lire ovvero a dollari 6.557.377,04 secondo il cambio dell'epoca - venne incassata da SINDONA, con l'ultima rata del pagamento del prezzo della ZITROPO, sul conto STEELINVEST presso l'AMINCOR BANK di Zurigo, e l'esatta metà del profitto della truffa, dopo un momentaneo transito sul conto MANI 1125 di SINDONA, fu dallo stesso versata a CALVI sul suo conto personale EHRENKREUZ presso il CREDITO SVIZZERO di Zurigo.

Sussistono entrambe le circostanze aggravanti contestate, tenuto conto dell'ingente ammontare della somma che il gruppo AMBROSIANO in tal modo sborsò indebitamente per l'acquisto, e considerato che nella consumazione della frode svolse un ruolo determinante il rapporto organico che legava Roberto CALVI al BANCO AMBROSIANO.

Capitolo III

L'ESTORSIONE CONSUMATA AI DANNI DI ROBERTO CALVI NEL MARZO 1978

1 - L'attività svolta da Rodolfo GUZZI fra il 1977 ed il 1978 al fine di ottenere da CALVI il versamento di un'ingente somma di danaro a SINDONA.

Fin dal 1974 Rodolfo GUZZI era entrato, in posizione eminente, a far parte del collegio di difesa di Michele SINDONA, e, come emerge dagli interrogatori da lui resi in istruttoria ed al dibattimento (fasc.76 e ud. dibatt. 18 e 19.9.85) nonchè dalla documentazione prodotta dallo stesso o a lui sequestrata, negli anni successivi egli assunse progressivamente un ruolo sempre più importante nella gestione degli interessi del suo cliente fino a divenirne una sorta di factotum, svolgendo per conto del medesimo sia l'attività di difesa tecnica nelle varie procedure a suo carico, sia una serie di altre attività che in tale difesa non rientravano. In particolare, egli gestì una serie di rapporti con persone che in tali procedure non svolgevano alcuna funzione istituzionale, e specificamente con uomini politici e di governo, con personaggi del mondo economico e finanziario, e

con esponenti di primo piano della loggia massonica "P. 2", al fine di promuovere il buon esito dei progetti di salvataggio della BANCA PRIVATA ITALIANA.

Nella primavera del 1977 Michele SINDONA, attraverso alcune persone a lui legate, quali Licio GELLI e Fortunato FEDERICI, aveva coinvolto Roberto CALVI, presidente del BANCO AMBROSIANO, nel progetto di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, senza che peraltro da tale intervento fossero derivati risultati di rilievo (76/62,63).

Poco dopo lo stesso SINDONA, per mezzo di suoi incaricati, intraprese una serie di azioni convergenti dirette ad ottenere da CALVI il versamento di una cospicua somma di danaro.

L'avvocato GUZZI infatti, eseguendo uno specifico incarico che nell'estate del 1977 il suo cliente gli aveva conferito, nei mesi successivi si incontrò ripetutamente con Licio GELLI - che nella qualità di "Maestro Venerabile" della loggia massonica "P. 2" godeva di particolare ascendente su CALVI - e gli comunicò il proposito di SINDONA di intraprendere un'azione legale nei confronti dello stesso CALVI al fine di far valere dei crediti derivanti dalla pretesa esistenza fra i due di una società di fatto che si sarebbe instaurata molti anni prima mediante il compimento in comune di varie operazioni finanziarie, come quella ZITROPO-PACCHETTI (76/16 e segg., 78,79,82,83; 125/116-118).

GELLI, al quale GUZZI aveva chiesto di riferire a CALVI le pretese di SINDONA, aveva assunto un ruolo di mediatore fra i due, sostenendo che una siffatta causa sarebbe stata assoluta-

mente da evitare, ed in seguito aveva riferito a GUZZI che CALVI avrebbe forse potuto acquistare, o far acquistare, la villa "La Giuggiola" che la famiglia SINDONA possedeva in località Arosio, comune di Carugo (CO).

In seguito a tale intervento mediatore di GELLI, CALVI aveva acconsentito a ricevere GUZZI, e lo svolgimento di questo colloquio - avvenuto nel pomeriggio del 13 dicembre 1977 presso la sede di Milano del BANCO AMBROSIANO - risulta sia dalle dichiarazioni di GUZZI (76/16,82-85) e di CALVI (99/4 e segg.), sia, soprattutto, da un appunto manoscritto dello stesso GUZZI, sequestrato nel suo studio il 2 aprile 1980 (9E/1-3). In tale occasione CALVI aveva mostrato di non essere minimamente preoccupato dall'eventualità di un'azione giudiziaria di SINDONA diretta a dimostrare di essere stato suo socio di fatto al 50%, ed aveva qualificato come farneticante una siffatta pretesa (76/16). Aveva peraltro manifestato una certa disponibilità ad aiutare SINDONA anche con un "apporto personale per la conclusione di alcune operazioni", ed aveva altresì chiaramente alluso alla fattibilità della vendita della villa di Arosio (9E/1-3).

Nel periodo successivo SINDONA fece pervenire a GUZZI un foglietto sul quale aveva scritto di suo pugno "E.A.C. CONSULTANT EUROPE - c/o UBS Chiasso - conto n. 461954 - att. sig. von FELTEN". Tale foglietto, evidentemente poi trasmesso a CALVI, è stato prodotto dalla parte civile CALVI all'udienza dibattimentale del 16 ottobre 1985, e nell'udienza dell'11 novembre 1985 Michele SINDONA, riconoscendo di averlo scritto di suo pugno,

ha spiegato che si trattava di un appunto diretto a fornire a CALVI gli estremi del conto corrente sul quale costui avrebbe dovuto effettuare il versamento che egli si attendeva da lui. Gli estremi dello stesso conto corrente bancario appaiono annotati sull'agenda di studio di GUZZI (219/128 e segg.), il quale ha ammesso che gli erano stati forniti da SINDONA affinchè li comunicasse a CALVI allo scopo della effettuazione dell'atteso versamento.

Nel marzo 1978 SINDONA da New York telefonò ripetutamente a GUZZI per lamentare che non fosse ancora pervenuto l'accredito bancario da parte di CALVI, e per invitare il legale a sollecitarne l'esecuzione(226/15,16), e negli stessi giorni GUZZI, come risulta dalla sua agenda di studio, telefonò più volte a CALVI per trasmettere tali sollecitazioni (219/128 e segg.). A proposito del colloquio telefonico avvenuto con CALVI il 3 aprile 1978, GUZZI spiegò che in quella circostanza CALVI lo aveva informato di avere dato disposizioni affinchè fosse accreditata a SINDONA la somma di 500.000 dollari, che a dire del legale costituiva il prezzo di acquisto della villa di Arosio (76/75).

Dalla documentazione bancaria acquisita in seguito a rogatoria internazionale (224/116 sub 19) è infatti emerso che il 30 marzo 1978 venne accreditata la somma di 500.000 dollari sul conto n. 461954 presso la UBS di Chiasso, intestato alla E.A.C. CONSULTANT EUROPE, società gestita da Pier Sandro MAGNONI, il quale al riguardo riferì che SINDONA talvolta si serviva di quel conto per movimenti di danaro di sua pertinenza, e che quell'ac-

credito era destinato allo stesso ed era stato da costui interamente utilizzato (226/145).

Il bonifico è risultato provenire dalla società UNOVAX A.G. di Eschen (Liechtenstein), la quale aveva impiegato la somma di 500.000 dollari messa a disposizione dalla UNITED TRADING CORPORATION di Panama. L'istruttoria effettuata ha dimostrato che la UNOVAX era un'emanazione della BANCA DEL GOTTARDO di Lugano, e che la UNITED TRADING CORPORATION agiva attraverso la stessa BANCA DEL GOTTARDO su istruzioni di Roberto CALVI (224/116 sub 19; 226/74-94 bis,139,163; 227/185-201; 0010/48,49).

Del resto, che attraverso queste tortuose modalità destinate evidentemente a fungere da schermo ed a celare l'identità dell'autore e del beneficiario del versamento fosse stata, in sostanza, corrisposta la somma di 500.000 dollari da parte di Roberto CALVI a SINDONA, emerge pacificamente anche dalle dichiarazioni rese in istruttoria ed al dibattimento da quest'ultimo, il quale ha ammesso che con quella operazione egli aveva ricevuto da CALVI la somma sopraindicata (3/39,86,87 - atti istruttoria stralcio a carico di VENETUCCI; ud. dibatt. 26.9.85).

2 - <u>L'attività svolta nello stesso tempo da Luigi CAVALLO al fine di ottenere che CALVI versasse del danaro a SINDONA</u>.

La ricostruzione della vicenda che forma oggetto dell'imputazione contestata al capo 4) della rubrica, e della quale si dirà fra breve, dimostra che già dalla primavera del 1977 Luigi CAVALLO - riparato all'estero nel 1976 a causa di procedimenti giudiziari italiani che lo riguardavano (memoria difensiva dal-

lo stesso prodotta al dibattimento il 15.10.85), direttore responsabile del periodico "Agenzia A" stampato a Torino - era persona legata a Michele SINDONA da un rapporto di collaborazione di natura anche criminosa, essendo disponibile a svolgere per conto dello stesso incarichi che comportavano il compimento di azioni intimidatorie e ricattatorie.

I persistenti rapporti di collaborazione fra SINDONA e CAVALLO in intrighi di vario genere sono confermati anche da numerosi documenti - fra i quali anche copie di documenti giudiziari del presente procedimento, all'epoca ancora coperti da segreto istruttorio - rinvenuti nel domicilio parigino di quest'ultimo nel corso della perquisizione effettuata il 20 dicembre 1983 (in fasc. 225).

Come risulta dalla esposizione fatta nel capitolo concernente la vicenda ZITROPO-PACCHETTI, a partire dal novembre 1977 il CAVALLO condusse una serie di attacchi di eccezionale violenza contro Roberto CALVI, facendo affiggere il 9 novembre nelle vie del centro di Milano dei manifesti murali con il titolo "Roberto CALVI in galera!" (001/1 e segg.), facendo distribuire dei volantini (001/46 e segg.; 100/63,64), e pubblicando i numeri di ottobre-novembre 1977 (001/19-44), di gennaio-febbraio 1978 (001/46 e segg.) e di marzo-aprile 1978 (001/106 e segg.) del periodico "Agenzia A", tutti scritti con i quali CALVI veniva accusato di gravi delitti e specificamente di una serie di operazioni finanziarie penalmente illecite, con la contemporanea pubblicazione di fotocopie di documenti segreti destinata ad av-

valorare le accuse, e con la minaccia di ulteriori pubblicazioni. In particolare nel numero di ottobre-novembre 1977 di "Agenzia A" il CAVALLO - in significativa sintonia con le rivendicazioni che nello stesso tempo l'avvocato GUZZI stava avanzando nei confronti di CALVI attraverso Licio GELLI - accusava CALVI di avere chiesto ed ottenuto che su suoi conti personali segreti presso banche svizzere fossero versate decine di milioni di dollari indebitamente pagati da aziende del BANCO AMBROSIANO come sovraprezzo per l'acquisto di azioni di società del gruppo SINDONA, e di essersi appropriato della parte dello stesso SINDONA che in tali operazioni aveva agito come suo socio di fatto al 50% (001/33,34).

Dopo la pubblicazione del numero di marzo-aprile 1978 di "Agenzia A" - e quindi dopo che con la telefonata del 3 aprile 1978 CALVI aveva informato l'avvocato GUZZI, e attraverso di lui lo stesso SINDONA, di avere disposto il bonifico di 500.000 dollari a favore del conto corrente n. 461954 della E.A.C. CONSULTANT EUROPE presso la UBS di Chiasso - gli attacchi di CAVALLO a CALVI cessarono per circa un anno, fino alla pubblicazione del numero di marzo-aprile 1979 della medesima rivista(001/138 e segg.).

Sulle ragioni di tali violenti attacchi il CAVALLO, sentito dal Pubblico Ministero il 23 maggio 1979 (01/48), spiegò che SINDONA, intendendo "riottenere danaro da CALVI", gli aveva trasmesso una serie di documenti che egli poi aveva utilizzato nei suoi articoli su "Agenzia A". Nel corso della medesima deposizione

produsse i documenti che gli erano stati così consegnati, e aggiunse che SINDONA aveva poi ottenuto da CALVI il danaro che pretendeva, tanto che l'avvocato GUZZI aveva desistito dall'azione intrapresa nei confronti di quest'ultimo.

Interrogato il 28 giugno 1982 dal Giudice Istruttore (100/35 e segg.), CAVALLO nella sostanza confermò che la sua campagna di stampa contro CALVI era stata effettuata per incarico di SINDONA, e utilizzando documenti, notizie e informazioni a tal fine fornitegli dal medesimo, il quale peraltro era poi rimasto scontento del suo operato perchè avrebbe preferito che il tenore delle pubblicazioni fosse stato più cauto, più indiretto e meno plateale. Confermò, in particolare, che lo scopo dell'incarico conferitogli da SINDONA era quello di "esercitare in qualche modo una qualche pressione su CALVI perchè egli gli restituisse ciò che, a suo dire, gli doveva".

Nel corso della successiva istruttoria venne acquisita la prova documentale di una ulteriore e più diretta attività intimidatoria posta in essere nello stesso periodo e con il medesimo scopo estorsivo dal CAVALLO nei confronti di CALVI.

Si tratta, in particolare, delle fotocopie di due lettere dattiloscritte indirizzate a CALVI ed a firma Luigi CAVALLO, la prima delle quali, sprovvista di data, era stata certamente spedita in epoca di poco anteriore all'affissione dei manifesti murali (9 novembre 1977). In questa infatti si faceva espresso riferimento alla prossima pubblicazione di "Agenzia A" ed all'affissione e diffusione dei manifesti, e si indicava esplicitamen-

te la finalità estorsiva dei programmati attacchi ("... Le trasmetto le bozze 'in numero unico' della prima serie di pubblicazioni che saranno diffuse per posta ed attivisticamente, nonchè della edizione integrale dei manifesti, che verranno affissi sia regolarmente sia attivisticamente. Accludo anche alcune delle fotocopie in mio possesso. L'azione sarà alimentata da altro materiale dedicato agli azionisti del BANCO e de LA CENTRALE, alla Curia, alla CISL, alle ACLI e così via, di cui Le farò successivamente avere copia. Sono avvezzo a giocare a carte scoperte. Nel caso Ella volesse mettersi in contatto con chi di dovere e riconsiderare l'opportunità di onorare gli impegni da lei liberamente assunti anni addietro con New York, ogni azione sarà definitivamente troncata. Il materiale è stato stampato in una tipografia di mia proprietà, con personale apolitico e di assoluta fiducia. Il piombo verrà rifuso e le carte della redazione e della stampa distrutte. In caso contrario, le iniziative programmate saranno moltiplicate ed intensificate sino alla loro logica conclusione...") (222/5).

La seconda lettera a CALVI era contenuta in una busta (222/14) sulla quale si nota una stampigliatura a macchina con la data del 13 dicembre 1977, ore 9,36, e dalle indagini svolte al riguardo dalla Guardia di Finanza di Milano (223/60,61,140) è risultato che tale stampigliatura era stata apposta nella portineria del BANCO AMBROSIANO con l'apparecchio, ivi esistente, destinato alla punzonatura dei plichi in arrivo. La data così stampigliata sulla busta dimostra che la lettera era pervenuta a CALVI

poche ore prima dell'incontro fissato per lo stesso giorno fra costui e l'avvocato GUZZI. In tale lettera, nella quale si richiamava il contenuto della missiva precedente e si ribadiva l'obbiettivo degli attacchi in corso, venivano espresse ulteriori e più gravi minacce nei confronti di CALVI qualora egli avesse rifiutato di "onorare gli impegni assunti" ("...Magistratura e Guardia di Finanza, carabinieri e sindacati, partiti e polizia, saranno progressivamente costretti ad intervenire ... Se ciò non avvenisse in tempi brevi, gruppi extra-parlamentari Le renderanno impossibile la vita privata e quella sociale. Dovrà scegliere: o scappare all'estero o essere rinchiuso a San Vittore. O il suicidio civile o la latitanza, più o meno dorata. Ma anche la fuga ha i suoi aspetti negativi. E, date le sue numerose radici finanziarie, non sarà difficile scovarla. Anche in Argentina, come altrove, ho amici fidati... O l'accordo e il rispetto degli impegni o la lotta ad oltranza.").

Le due lettere a firma Luigi CAVALLO, insieme ad un testo dattiloscritto di quattro pagine intitolato "Per la conversazione con Roberto CALVI" e contenente la storia del rapporto CALVI-SINDONA secondo il punto di vista di quest'ultimo nonchè l'elenco dei "tradimenti" e delle "truffe" che CALVI avrebbe commesso ai danni del "socio", e a due volantini a stampa editi dalla tipografia ESI di Luigi CAVALLO, furono prodotte al Giudice Istruttore il 7 novembre 1983 dall'avvocato Antonio DELITALA, il quale informò di avere ricevuto i documenti, con l'incarico di produrli, da Clara CANETTI ved. CALVI, che risiedeva all'estero ed

intendeva recarsi a Londra, dove era disposta a rendere deposizione(222/4 e segg.).

Costei infatti, deponendo a Londra il 28 novembre 1983 davanti al Giudice Istruttore, confermò di avere prodotto, per mezzo dell'avvocato DELITALA, gli anzidetti documenti, spiegando che si trattava di fotocopie, estratte da suo figlio Carlo CALVI, di documenti che il marito, deceduto il 17 giugno 1982, aveva personalmente depositato alla di lei presenza in una cassaforte conservata in un paese dell'America Centrale (222/21 e segg.). Produsse altresì molti altri documenti provenienti dalla stessa cassaforte, fra i quali varie fotocopie di documenti, già per altro verso acquisiti agli atti, concernenti l'operazione ZITROPO-PACCHETTI. Riferì infine (222/26) di ricordare che nel novembre 1977 erano stati affissi a Milano dei manifesti murali e distribuiti dei volantini, nei quali suo marito Roberto CALVI era accusato di gravi delitti, e che lo stesso le aveva detto di sapere che l'autore di tale campagna era Luigi CAVALLO, il quale agiva per conto di Michele SINDONA a causa delle pretese finanziarie che costui avanzava nei suoi confronti.

Luigi CAVALLO, nella fase del giudizio, ha disconosciuto la paternità delle due lettere di cui si tratta, sostenendo che tali documenti erano contraffatti. Deve invece ritenersi, come si dirà fra poco, che si tratti di fotocopie di lettere realmente inviate a CALVI dal CAVALLO, e che quindi il loro disconoscimento da parte di quest'ultimo sia mendace.

3 - La simulazione della vendita della villa di Arosio ed il vero motivo, di natura estorsiva, del pagamento eseguito da CALVI.

Rodolfo GUZZI ha sostenuto, sia in istruttoria che al dibattimento, di avere per incarico di SINDONA trattato con CALVI fra l'autunno 1977 e la primavera 1978, prima con la mediazione di GELLI e poi direttamente, da un lato per far presente all'interlocutore che SINDONA avanzava nei suoi confronti pretese finanziarie fondate sul presupposto di una società di fatto esistita fra loro, e, dall'altro, per concludere con CALVI la vendita della villa denominata "La Giuggiola" e per ottenere che di tale vendita venisse pagato il prezzo; ha spiegato, in particolare, che la somma di 500.000 dollari della quale egli aveva ripetutamente chiesto e sollecitato il pagamento da parte di CALVI, fornendogli anche gli estremi del conto corrente bancario sul quale avrebbe dovuto essere versata, e che costui aveva corrisposto il 30 marzo 1978 con un bonifico su tale conto corrente, costituiva appunto il prezzo di acquisto della villa (76/16,75,79,80,82,83; 125/116 e segg.; ud. dibatt. 18.9.85).

Le approfondite indagini effettuate in istruttoria hanno dimostrato in modo certo che tale villa non fu mai venduta da SINDONA a CALVI, o a persona designata da quest'ultimo, e rimase nell'esclusiva disponibilità della famiglia SINDONA fino al gennaio 1983, quando con regolare rogito notarile venne venduta a tale Giampiero ROSSINI.

La villa "La Giuggiola", sita in comune di Carugo (Como),

apparteneva da molti anni alla famiglia SINDONA, e mentre fino al 16 maggio 1975 era rimasta intestata a Caterina CILIO, moglie di Michele SINDONA, con rogito notarile stipulato in tale data l'immobile era stato formalmente ceduto alla "DREI STAR HEMDEN TRUST REG." di Vaduz, pur continuando, nella sostanza, a rimanere nella disponibilità della famiglia SINDONA (226/53 e segg.). Infatti la DREI STAR era una "anstalt" che non possedeva nient'altro che tale villa, ed era amministrata dalla NEUTRA FIDUCIARIA di Lugano - ossia dalla società fiduciaria che gestiva anche la E.A.C. CONSULTANT EUROPE cui facevano capo vari interessi di MAGNONI e della famiglia SINDONA - in base ad un mandato fiduciario conferito da Pier Sandro MAGNONI nella qualità di procuratore di Caterina CILIO (226/142-145,149-151,156-158,159,160,206, 207).

La "Giuggiola" era così appartenuta ininterrottamente, senza alcuna variazione, alla DREI STAR dal 1975 al 19 gennaio 1983, quando con rogito notarile la DREI STAR l'aveva venduta a Giampiero ROSSINI (226/53,58). E dalle indagini svolte in istruttoria - in particolare dalle deposizioni di Brigitte FEGER (227/195) e di Leonardo BERNASCONI (226/149), e dalle dichiarazioni del MAGNONI (226/145) - è risultato che in tutto questo periodo di tempo non erano intervenute modificazioni di sorta, tanto meno in favore di CALVI o di persona da lui designata, sia nella titolarità dei diritti sulla DREI STAR che nella attribuzione dei poteri di gestione fiduciaria della anstalt, rimasti sempre nell'ambito della famiglia SINDONA che li esercitava attraverso

il mandato fiduciario conferito da MAGNONI alla NEUTRA FIDUCIARIA, e poi da Maria Elisa SINDONA all'avvocato Pierfrancesco CAMPANA di Mendrisio.

Solo verso la metà del 1979 - come emerge dalle dichiarazioni del BERNASCONI (226/150), del MAGNONI (226/145; ud. dibatt. 26. 6.85) e di GUZZI (226/206,207) - MAGNONI aveva dato per iscritto alla NEUTRA FIDUCIARIA istruzioni affinchè mettesse a disposizione di GUZZI i certificati rappresentativi della DREI STAR, o quantomeno affinchè da quel momento seguisse le direttive di GUZZI, quale fiduciante, nella gestione della DREI STAR. Tale circostanza non solo non avvalora, ma smentisce l'assunto della vendita della villa da SINDONA a CALVI anche nella forma del trasferimento dei certificati rappresentativi della anstalt, o della sostituzione della persona del fiduciante, dato che da essa si ricava che a molta distanza di tempo dal pagamento, da parte di CALVI, della somma di 500.000 dollari quale preteso prezzo di acquisto dell'immobile, le istruzioni alla società fiduciaria continuavano ad essere date dal MAGNONI nella sua qualità di procuratore di Caterina CILIO, e per di più non a favore di CALVI ma del legale della asserita parte venditrice.

Ulteriore conferma del fatto che mai "La Giuggiola" era stata venduta da SINDONA a CALVI e che anzi era rimasta nella disponibilità della famiglia SINDONA per vari anni dopo il versamento dei 500.000 dollari, si ricava dal fatto, risultante dalle deposizioni di Luciano SPAGNOLI (226/1-3), di Amilcare MURGIA (226/4,5), di Antonio PENNESTRI' (226/6-10) e dall'interrogatorio di

Marco SINDONA (226/20), che ancora nel 1982 le spese correnti per la villa erano sostenute dai familiari di SINDONA, e le due utenze telefoniche ivi installate erano ancora intestate rispettivamente a Michele SINDONA e alla figlia Maria Elisa.

Il già chiaro quadro emergente dall'insieme degli accertamenti istruttori ha infine trovato definitiva conferma nelle dichiarazioni rese al riguardo, dopo la sua estradizione, dallo stesso Michele SINDONA sia davanti al Giudice Istruttore (3/39, 86,89 atti istruttoria stralcio a carico di VENETUCCI) che al dibattimento (Ud. 26 e 30 sett. 1985). Costui infatti ha riconosciuto che la vendita della villa a CALVI era simulata, ha affermato che quindi il versamento di 500.000 dollari effettuato da CALVI in suo favore non costituiva pagamento del prezzo dell'immobile ma parziale restituzione di ciò che questi gli doveva per operazioni finanziarie compiute in comune anni addietro, e ha spiegato che la simulazione della vendita della villa era stata decisa da lui e da CALVI, su richiesta di quest'ultimo, per creare un'apparente giustificazione formale del trasferimento della somma.

La vera ragione per la quale CALVI si risolse a corrispondere 500.000 dollari a SINDONA non può tuttavia essere neppure individuata, come pretende quest'ultimo, nel riconoscimento e nel parziale adempimento di un debito dello stesso CALVI, risalente ad operazioni finanziarie che essi avrebbero effettuato in comune anni prima.

Di questo credito infatti SINDONA non ha saputo fornire spie-

gazioni e notizie abbastanza precise da conferire al suo assunto un minimo di serietà e di attendibilità, nè, tanto meno, è stato in grado di darne un principio di prova.

Del resto, su questo punto è stato estremamente chiaro l'avvocato GUZZI, che per incarico di SINDONA aveva condotto la trattativa in seguito alla quale CALVI si era risolto ad effettuare il versamento. GUZZI infatti, sia parlando con il collega Michele STRINA, anch'egli difensore di SINDONA (226/24), sia nei suoi interrogatori, ha sempre espresso il parere che le pretese di SINDONA verso CALVI, fondate sull'assunto dell'esistenza di una società di fatto, erano sfornite di qualsiasi supporto probatorio che consentisse di farle valere in giudizio, e ha riferito che sul merito di tali pretese CALVI si era dimostrato assolutamente tranquillo, non riconoscendo alle stesse alcuna parvenza di serietà ed attribuendole anzi a farneticazioni dello stesso SINDONA (76/16,17).

Neppure può ritenersi che il cedimento di CALVI alle richieste di SINDONA potesse essere stato frutto degli interventi mediatori di Licio GELLI - evidentemente interessato ad evitare che fra i due esplodesse un conflitto con conseguenze imprevedibili - e dei suoi appelli alla comune fratellanza massonica. L'attività di mediazione di GELLI infatti, come emerge dagli interrogatori di GUZZI, aveva avuto inizio ancora nel settembre 1977 e si era protratta per tutti gli ultimi mesi dell'anno, senza peraltro approdare ad alcun risultato; mentre fu solo alla fine del marzo successivo che CALVI si decise ad effettuare il

versamento, dopo i contatti con GUZZI e le sue reiterate sollecitazioni dirette, e soprattutto dopo che SINDONA, resosi conto dell'inconcludenza della mediazione di GELLI, aveva esercitato su di lui, attraverso Luigi CAVALLO, pressioni di ben maggiore efficacia e potere coercitivo.

Ed è proprio in queste ultime pressioni che va individuata la ragione che indusse CALVI a versare i 500.000 dollari.

Tale conclusione si fonda, oltre che sull'esclusione di tutte le altre ragioni ipotizzabili e fin qui esaminate, soprattutto sulla considerazione che le descritte pressioni di CAVALLO, ordinate da SINDONA proprio al fine di costringere CALVI a pagare, ebbero un carattere francamente intimidatorio ed un'elevata attitudine a preoccupare il destinatario, nonchè sulla constatazione che dopo di esse CALVI, pur non avendone alcun obbligo legale, effettivamente versò a SINDONA un'ingente somma di danaro, con modalità clandestine evidentemente dirette ad impedire l'identificazione delle parti del pagamento, e mascherando lo stesso dietro lo schermo di una causa simulata.

Del resto, benchè CALVI nelle sue dichiarazioni istruttorie (99/1 e segg.) si fosse rifiutato di fornire qualsiasi contributo all'accertamento dei fatti ed avesse assunto un atteggiamento di totale reticenza ed omertà - e ciò al presumibile scopo di non dover dare spiegazioni sulle vicende in ordine alle quali era stato ricattato - quali fossero state le reazioni dello stesso ed il suo atteggiamento psicologico nei confronti delle azioni convergenti che SINDONA, attraverso GUZZI e CAVALLO, stava

svolgendo contro di lui, si ricava in modo abbastanza trasparente dal resoconto scritto da GUZZI sul colloquio del 13 dicembre 1977 e sequestrato, come si è detto, nello studio del legale medesimo (9E/1-3). Dell'attendibilità di tale resoconto non v'è motivo di dubitare, visto che GUZZI lo aveva scritto per proprio uso, e considerato che il suo contenuto è stato sostanzialmente confermato anche da CALVI nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore il 16 giugno 1981 (99/4 e segg.).

Il resoconto rivela, prima di tutto, come il colloquio fra GUZZI e CALVI si fosse svolto con un linguaggio allusivo ed obliquo e con scambio di messaggi indiretti ma abbastanza chiari nella loro reale sostanza: ciò consentiva a GUZZI di condurre per conto del suo mandante una trattativa di contenuto nettamente estorsivo, salvando le apparenze e mantenendo, formalmente, il tono e l'atteggiamento del professionista serio e corretto che non vuole nemmeno sentir parlare di certe brutture e che intende solo sondare con la controparte le possibilità di una composizione transattiva della controversia.

Tuttavia, al di là del carattere allusivo ed indiretto del discorso e delle preoccupazioni "formali" di GUZZI, il significato effettivo e le cadenze logiche del colloquio traspaiono chiaramente dal documento, letto alla luce dell'intero contesto di azione del quale si è sopra parlato e di tutte le circostanze esterne di cui entrambi gli interlocutori erano perfettamente consapevoli.

GUZZI, pur sapendo che le pretese di SINDONA fondate sull'e-

sistenza di una società di fatto non avevano alcuna seria consistenza, esordì esponendole a CALVI. Costui percepì il reale contenuto del messaggio - ossia che SINDONA voleva da lui del danaro in cambio della cessazione degli attacchi di CAVALLO - e,dopo avere sgombrato il campo dai paraventi dietro i quali GUZZI si nascondeva per mantenere un'apparenza di rispettabilità alle richieste che stava formulando, portò bruscamente il discorso sull'oggetto effettivo della trattativa, dicendo di essere disposto ad aiutare SINDONA purchè lo stesso facesse cessare la campagna di stampa che aveva ispirato ai suoi danni. Alla fine del colloquio, e per rendere ancora più chiara la natura finanziaria dell'aiuto che era disposto a prestare a SINDONA, fece intendere che si poteva concludere l'operazione della villa di Arosio.

Il chiaro messaggio di CALVI a GUZZI venne evidentemente da costui trasmesso a SINDONA, e, come si è detto, nei mesi successivi vi furono, da un lato, le ripetute telefonate di quest'ultimo al legale per lamentare che il pagamento da parte di CALVI tardava ad essere effettuato, e, dall'altro, i reiterati contatti telefonici di GUZZI con CALVI per concordare le modalità del versamento e per sollecitarne l'esecuzione. Finchè, in precisa attuazione dell'accordo raggiunto, CALVI il 30 marzo 1978 versò 500.000 dollari sull'indicato conto corrente bancario dandone notizia a GUZZI nei giorni successivi, e CAVALLO dopo il numero di marzo-aprile 1978 di "Agenzia A" interruppe la sua campagna contro CALVI.

Gli attacchi di CAVALLO a CALVI ripresero dopo un anno, ma

in un contesto del tutto diverso del quale si parlerà più avanti.

4 - Il collegamento finalistico fra l'attività di CAVALLO e quella di GUZZI, ed il concorso di entrambi con SINDONA nel reato di estorsione.

Che l'attività apertamente intimidatoria svolta da CAVALLO contro CALVI fra l'autunno del 1977 e la primavera del 1978 fosse strumentalmente connessa con quella svolta da GUZZI emerge con certezza sia da considerazioni logiche che da precise circostanze di fatto.

In primo luogo, l'attività di CAVALLO ebbe inizio nel novembre 1977 - dopo che i primi interventi mediatori di Licio GELLI, sollecitati da GUZZI, non avevano ottenuto alcun risultato, e quando perciò SINDONA si era evidentemente convinto che tali interventi andassero accompagnati da pressioni ben più risolute - e cessò nella primavera del 1978, subito dopo che CALVI, versando la somma richiestagli, aveva ceduto alle pretese di SINDONA, insistentemente patrocinate e fatte valere nei suoi confronti dall'avvocato GUZZI.

GUZZI e CAVALLO poi, oltre ad agire nello stesso periodo di tempo, nei confronti della stessa persona e per conto dello stesso mandante, tendevano dichiaratamente al medesimo risultato, ossia ad ottenere che CALVI versasse del danaro a SINDONA, ed a sostegno delle loro richieste adducevano la medesima pretestuosa motivazione, facendo espresso riferimento all'assunto di una posizione creditoria di SINDONA derivante da una società di fatto con CALVI.

L'avvocato Agostino GAMBINO di Roma, facente parte del collegio di difesa di SINDONA, riferì al Giudice Istruttore (226/14) che, probabilmente nel 1977, Luigi CAVALLO si era presentato nel suo studio per parlargli dello stesso SINDONA, e gli aveva mostrato un opuscolo che lo riguardava.

L'avvocato Michele STRINA, collega di studio di GUZZI e anche lui difensore di SINDONA, deponendo in istruttoria (226/22) riferì che nell'autunno del 1977 SINDONA gli aveva telefonato da New York preannunciandogli la visita del giornalista Luigi CAVALLO, il quale gli avrebbe sottoposto degli elementi in suo possesso e che potevano tornare utili. Egli verso l'ottobre-novembre di quell'anno aveva così ricevuto il CAVALLO, il quale gli aveva mostrato una copia dell'opuscolo "Agenzia A" interamente dedicato a Roberto CALVI e contenente riferimenti a conti correnti svizzeri e ad operazioni finanziarie irregolari, fra cui quella concernente la società ZITROPO. Convintosi che si trattasse di materiale ricattatorio, aveva licenziato il CAVALLO e in seguito aveva invitato SINDONA a non mandare più nel suo studio individui del genere. Aggiunse il teste di avere parlato a GUZZI della visita di CAVALLO, e che il collega lo aveva informato di avere anch'egli incontrato tale persona, traendone l'impressione che si trattasse di individuo torbido dal quale occorreva guardarsi. In sede di confronto con GUZZI - il quale ha sempre negato di avere avuto con CAVALLO contatti di sorta - STRINA, nel confermare tutti gli altri fatti prima riferiti, attenuò la sua affermazione concernente l'incontro GUZZI-CAVALLO, limitandosi a

dichiarare di avere saputo, in un modo che non ricordava, che CAVALLO aveva preso contatto con i difensori romani di SINDONA (tali erano GUZZI e GAMBINO, mentre STRINA, benchè associato con GUZZI, aveva lo studio a Milano), e che in seguito a ciò si era in lui radicata la convinzione che lo stesso si fosse incontrato con GUZZI (226/209).

All'udienza dibattimentale del 9.10.85 STRINA ha modificato alcune delle precedenti affermazioni, dichiarando di avere avuto due visite del CAVALLO nel 1976 per colloqui che concernevano SINDONA, il quale gli aveva preannunciato telefonicamente la prima di tali visite. Ha sostenuto che dopo le sue deposizioni istruttorie aveva appurato, parlandone con i colleghi, che il difensore romano di SINDONA con il quale CAVALLO si era incontrato non era GUZZI, come da lui in un primo tempo erroneamente creduto, ma GAMBINO. Ha in sostanza confermato le altre circostanze riferite in istruttoria, compresa quella della visita fattagli da CAVALLO nell'autunno del 1977, precisando che tale visita era avvenuta dopo che a Milano erano stati affissi i manifesti murali contro Roberto CALVI.

Il contrasto fra le originarie affermazioni di STRINA e quelle di GUZZI su un eventuale incontro fra quest'ultimo e CAVALLO non può essere risolto in base a risultanze probatorie di assoluta certezza. Non può tuttavia non rilevarsi, da un lato, quanto poco sia convincente l'assunto di STRINA di essere incorso in errore con la prima, precisa e specifica affermazione sull'incontro GUZZI-CAVALLO, e, dall'altro, quanto sia improbabile la te-

si che CAVALLO, intendendo consultarsi con i legali di SINDONA sugli attacchi che stava svolgendo contro CALVI, non avesse incontrato proprio l'avvocato GUZZI, ossia l'unico di questi legali che per incarico di SINDONA stava in quei mesi conducendo con CALVI la trattativa diretta al conseguimento del medesimo risultato al quale erano finalizzati quegli attacchi.

Quale che fosse la verità su questo particolare, le dichiarazioni di STRINA, comunque, forniscono un'ulteriore conferma del fatto che CAVALLO nella sua attività ricattatoria contro CALVI operava per incarico di SINDONA, e dimostrano che secondo i propositi di quest'ultimo, CAVALLO avrebbe dovuto agire di concerto con i legali.

In sostanza SINDONA, secondo un modo di agire per lui abituale e che nel presente processo, come emergerà dall'esposizione che segue, trova altri esempi nelle attività intimidatorie ai danni di Enrico CUCCIA, di Giorgio AMBROSOLI e di Nicola BIASE, intendendo estorcere del danaro a CALVI, operò su due piani distinti ma convergenti verso il medesimo risultato. Da un lato, infatti, pose in essere attività apertamente ricattatorie rivolte a spaventare la vittima in modo da renderla arrendevole alle sue richieste, e ciò servendosi di persona adatta a svolgere il lavoro "sporco", dall'altro lato, condusse per mezzo del suo legale una trattativa apparentemente corretta, della quale tuttavia la vittima doveva percepire, e percepì, il collegamento strumentale con la contemporanea attività intimidatoria.

L'importante funzione di questa trattativa apparentemente

corretta era quella di offrire la possibilità di uno sbocco concreto a tale attività intimidatoria, attraverso il raggiungimento di una intesa del cui rispetto GUZZI con la sua personale autorevolezza si rendeva garante nei confronti di CALVI, e con la quale si dovevano raccogliere i frutti del ricatto mediante una operazione finanziaria di cui occorreva concordare i termini e le modalità.

Una chiara dimostrazione ulteriore della funzione di sostegno che l'attività minatoria di CAVALLO svolgeva nei riguardi dell'azione di GUZZI si desume dalla busta della seconda lettera estorsiva inviata da CAVALLO a CALVI e prodotta, come si è detto, da Clara CANETTI (222/14,15).

Tale busta infatti contiene due distinti elementi che collegano la lettera minatoria alla persona dell'avvocato GUZZI: il primo di essi è costituito dalla stampigliatura con la data e l'ora della consegna, impressa sulla busta con l'apposito apparecchio usato nella portineria della sede di Milano del BANCO AMBROSIANO, dove evidentemente la lettera era stata recapitata a CALVI (223/60,61,140). Questa stampigliatura dimostra che la lettera estorsiva venne recapitata il 13 dicembre 1977, quindi lo stesso giorno nel quale era fissato, e avvenne, l'importante colloquio di GUZZI con CALVI, e poche ore prima del colloquio medesimo. E poichè è difficile pensare che si fosse trattato di una pura coincidenza, deve logicamente concludersi che quella lettera aveva proprio il compito di suscitare in CALVI ulteriori preoccupazioni e timori in modo da prepararlo psicologicamente all'in-

contro con GUZZI.

Il secondo elemento consiste nel fatto che quella busta, come risulta dalla relativa intestazione, proveniva dall'Hotel Hilton di Zurigo, dove l'avvocato GUZZI aveva soggiornato il 12 dicembre 1977, ossia il giorno precedente a quello in cui la lettera estorsiva venne recapitata a mano nella portineria del BANCO AMBROSIANO (223/6,8,59,84).

Quindi, anche se le relative modalità di fatto non si sono potute accertare, un legame fra quella lettera estorsiva di CAVALLO e l'avvocato GUZZI sicuramente vi fu, non potendosi certo ritenere che contro costui il caso si fosse così diabolicamente accanito da porre in essere, per mera coincidenza, due distinti elementi che in modo del tutto autonomo l'uno dall'altro ricollegano questa missiva alla sua persona.

o o o

Con memorie difensive da lui trasmesse alla Corte durante il dibattimento, e dopo la sua estradizione anche con dichiarazioni rese personalmente, Luigi CAVALLO - approfittando del fatto che Clara CANETTI era stata in grado di produrre solo fotocopie, e non gli originali, delle due lettere estorsive dirette a CALVI - ha disconosciuto la paternità delle due missive, assumendo che si trattava di contraffazioni, eseguite probabilmente mediante fotomontaggi.

Ritiene la Corte che tale disconoscimento, da parte del CAVALLO, sia mendace, e che proprio lui avesse invece formato, sottoscritto ed inviato a CALVI le lettere di cui si tratta.

Prima di tutto, infatti, l'assunto del CAVALLO non trova sostegno, sul piano probatorio, nel fatto che delle due missive fossero state prodotte solo delle copie fotostatiche, essendo ben possibile che Clara CANETTI, come da lei dichiarato, dopo la morte del marito avesse rinvenuto fra le sue carte soltanto delle fotocopie di tali documenti, e non gli originali che forse CALVI aveva riposto altrove o aveva distrutto.

Vari elementi, poi, concorrono nel confortare la convinzione dell'autenticità delle due lettere.

Si rileva, al riguardo, che tali messaggi estorsivi, per il loro contenuto, la loro finalità ed il tempo in cui vennero inviati, si inserivano perfettamente nella campagna di attacco a CALVI che in quel periodo CAVALLO stava conducendo per incarico di SINDONA, e della quale egli stesso, nelle dichiarazioni rese in istruttoria, ammise in sostanza la destinazione ricattatoria. Inoltre lo stile, efficace, preciso e tagliente, con il quale le due missive sono scritte, richiama chiaramente quello di CAVALLO, quale si nota nei numerosi documenti di sua provenienza esistenti in atti.

Significativa è poi la circostanza che altre fotocopie delle stesse lettere, nonchè del testo dattiloscritto allegato alla prima lettera e della busta della seconda, erano inserite in una cartella intestata a Roberto CALVI, rinvenuta nell'archivio segreto che Licio GELLI conservava in Uruguay (119/30-33). Non si vede infatti per quali ragioni l'ipotetico falsario, dopo avere contraffatto con oscure finalità le due lettere a firma CA-

VALLO ed averne fatto pervenire una fotocopia fra le carte di CALVI in modo da consentirne la produzione, avrebbe dovuto farne inserire un'altra copia anche nell'archivio di GELLI; mentre da parte di quest'ultimo poteva avere un senso, a fine di documentazione della vicenda, conservare una copia delle lettere estorsive autentiche.

Ma nemmeno sotto il profilo dello scopo della falsificazione, e dell'interesse ad eseguirla, si riesce a vedere un minimo di plausibilità nell'assunto della contraffazione delle due lettere.

Non può infatti ipotizzarsi che le missive fossero state falsificate al fine di costruire una prova spuria a carico di Luigi CAVALLO, dato che quando queste vennero prodotte la partecipazione di costui all'operazione estorsiva di cui si tratta era già esaurientemente dimostrata dal contenuto dei suoi attacchi di stampa a CALVI, interpretati alla luce delle sue stesse ammissioni istruttorie, nelle quali aveva riconosciuto di avere agito per incarico di SINDONA e per ottenere che al medesimo venisse versato del danaro da CALVI.

Queste lettere - e specificamente la busta in cui era contenuta la missiva recapitata il 13 dicembre 1977 - costituiscono invece, come si è detto, un importante elemento di prova a carico di Rodolfo GUZZI. Ma l'ipotesi che questo fosse stato il fine dell'asserita contraffazione non può, francamente, essere presa in seria considerazione. Non può infatti credersi che qualcuno, intendendo rafforzare il quadro probatorio a sostegno del concor-

so di GUZZI nell'operazione estorsiva, fosse ricorso all'infernale macchinazione di costruire due lettere ricattatorie apocrife facendole apparire come inviate a CALVI non dallo stesso GUZZI bensì da CAVALLO, ma facendo in modo che sulla busta di una di queste figurassero degli elementi che collegavano le missive alla persona del legale di SINDONA. Tanto più che l'ipotetico falsario avrebbe dovuto sapere che il colloquio GUZZI-CALVI era avvenuto proprio il 13 dicembre 1977, e avrebbe dovuto prevedere che in seguito ad indagini istruttorie eseguite all'estero sulla base di generiche indicazioni desunte dall'agenda di GUZZI, sarebbe emerso che costui il giorno precedente aveva soggiornato all'Hotel Hilton di Zurigo.

o o o

Del tutto manifesta è la partecipazione di SINDONA e di CAVALLO all'estorsione di cui si tratta. Il primo infatti fu l'ideatore, il regista ed il beneficiario dell'operazione criminosa, mentre il secondo fu colui che, per incarico dell'altro, esercitò nei confronti di CALVI gravi e persistenti pressioni ricattatorie - attraverso una campagna di stampa e con lettere nelle quali si minacciavano ulteriori e sempre più compromettenti rivelazioni - tanto da costringere lo stesso, il quale evidentemente aveva molto da nascondere come si è visto anche trattando dell'operazione ZITROPO, a versare a SINDONA la somma di 500.000 dollari in cambio di una tregua in tali attacchi.

Rodolfo GUZZI, il cui contributo materiale allo svolgimento e alla consumazione dell'operazione estorsiva emerge dalla espo-

sizione che precede, si è sempre difeso sostenendo di avere agito in buona fede, e di essersi limitato a trattare con CALVI, attraverso Licio GELLI e direttamente, per far valere il credito di SINDONA derivante dalla società di fatto e per concludere la vendita della villa di Arosio e ottenere il pagamento del relativo prezzo.

L'esame della posizione difensiva di GUZZI non può prescindere, evidentemente, dalla considerazione della figura e della personalità professionale dello stesso, e del ruolo generale da lui svolto nell'intera vicenda di SINDONA, quali emergono dai suoi lunghi interrogatori, dalla sua agenda di studio e da tutta la documentazione a lui sequestrata.

Si rileva, così, che GUZZI era un avvocato civilista di elevato livello professionale, il quale svolgeva prevalentemente la sua attività trattando affari di grande rilievo e muovendosi con abilità e disinvoltura fra le stanze romane degli uomini politici e di governo, le sedi delle società e delle banche svizzere e gli uffici degli uomini di affari di New York. A un professionista del genere, quindi, si possono riconoscere tutte le qualità, ma non certo quelle della ingenuità, del candore e della sprovvedutezza.

Fino dal 1974 poi GUZZI aveva assunto, oltre al ruolo di difensore tecnico di SINDONA, progressivamente anche quello di gestore generale dei suoi interessi e delle molteplici manovre e trattative dirette al suo salvataggio, acquisendo in tal modo un'approfondita conoscenza dell'intera situazione in cui versava il

suo cliente, e delle sue pretese e dei metodi per realizzarle.

E' poi risultato che nella lunga azione svolta nei confronti di CALVI fra l'autunno 1977 e la primavera 1978, e culminata nel versamento di 500.000 dollari da parte di quest'ultimo, SINDONA si servì di GUZZI quale suo unico tramite nella trattativa con CALVI. CAVALLO infatti svolse soltanto incarichi di azioni intimidatorie, e GELLI intervenne quale mediatore solo perchè attivato da GUZZI ed operando in contatto con lo stesso.

Ora, non è assolutamente pensabile che SINDONA avesse gestito fino all'esito sperato questa delicata operazione, di natura estorsiva, servendosi di un proprio emissario che non sapeva di cosa stesse trattando, ed è ancora meno pensabile che un professionista navigato come GUZZI avesse condotto tutta la trattativa estorsiva senza rendersi conto di quale ne fosse l'oggetto effettivo, e ritenendo erroneamente di trattare la vendita di una villa.

Appare quindi logico concludere che GUZZI fosse perfettamente consapevole dell'intera operazione ricattatoria e del ruolo decisivo che egli vi stava svolgendo.

Tale conclusione trova conforto in ulteriori elementi e considerazioni.

Il teste STRINA, collega di studio di GUZZI, non solo riferì dei tentativi di CAVALLO di prendere contatto con i legali di SINDONA in modo da agire di concerto con loro, ma aggiunse che il CAVALLO gli aveva dato una copia del numero di ottobre-novembre di "Agenzia A", e che egli, resosi conto della natura ricat-

tatoria dell'attività in corso ad opera di costui, aveva sconsigliato GUZZI dal continuare a trattare con CALVI. GUZZI tuttavia, pur avendo convenuto con lui sulla natura ricattatoria dell'attività di CAVALLO, e pur avendogli detto che "non vedeva le possibili evidenze probatorie" per un'azione civile diretta a far valere le pretese di SINDONA fondate sulla società di fatto, si era ugualmente recato a parlare di questo con CALVI il 13 dicembre 1977.

D'altra parte, la completa infondatezza delle pretese finanziarie di SINDONA verso CALVI risultava chiaramente dal contenuto di tale numero del periodico "Agenzia A", ispirato dallo stesso SINDONA, dove dette pretese venivano motivate con l'asserita appropriazione, da parte di CALVI, dei proventi di operazioni irregolari e truffaldine, come quella relativa alla società ZITROPO, poste in essere ai danni del BANCO AMBROSIANO da costui e da SINDONA in concorso fra loro (001/33,34). E l'esperto civilista GUZZI non poteva non essere pienamente consapevole di questo.

Inoltre, se il rappresentare a CALVI, in concomitanza dell'azione ricattatoria di CAVALLO, queste pretese finanziarie pretestuose di SINDONA, era servito a GUZZI per trasmettere al destinatario un messaggio estorsivo avallandolo con la propria autorità, anche il versamento da parte di CALVI della somma di 500.000 dollari a lui estorta avvenne in un tale contesto, e con modalità tali, che l'avvocato GUZZI - quando chiese ed ottenne tale pagamento, indicandone i modi - non potè non essere stato

consapevole della sua reale motivazione e del fatto che la storia della vendita della villa di Arosio costituiva una mera copertura dell'estorsione.

E' vero che, come hanno osservato GUZZI ed i suoi difensori, essendo la villa di Arosio intestata ad una anstalt a sua volta amministrata da una società fiduciaria estera, il suo trasferimento avrebbe potuto avvenire non solo con un formale contratto di compravendita intervenuto fra la stessa anstalt e l'acquirente, ma anche con forme più pratiche e semplici, ossia attraverso la consegna al compratore dei certificati rappresentativi della DREI STAR, oppure mediante una dichiarazione scritta diretta alla NEUTRA FIDUCIARIA, con la quale il precedente fiduciante Pier Sandro MAGNONI, in qualità di procuratore di Caterina CILIO, avesse sostituito a sè, nella veste e nei poteri di fiduciante, l'acquirente dell'immobile.

Ma è altrettanto vero che, come è emerso dalle indagini istruttorie e in particolare dalle dichiarazioni del BERNASCONI e del MAGNONI (fasc.226), quando GUZZI sollecitò e ottenne, da parte di CALVI, il versamento integrale a SINDONA della somma che a suo dire avrebbe dovuto costituire il prezzo di acquisto dell'immobile, questo non era entrato nella disponibilità di CALVI nemmeno con tali forme semplificate, nè vi entrò in seguito.

E di ciò GUZZI era certamente a conoscenza. Se infatti in quel periodo la villa, o la DREI STAR, fossero state trasferite da SINDONA a CALVI, proprio GUZZI avrebbe dovuto occuparsi delle relative formalità, dato che egli era l'unico tramite fra i

due e, come da lui sostenuto, era stato incaricato proprio dell'esecuzione di questa operazione.

Del resto, che GUZZI fosse a conoscenza della simulazione della vendita era talmente risaputo nell'ambito della famiglia SINDONA che oltre un anno dopo, quando MAGNONI decise di dismettere il mandato ad operare come fiduciante della DREI STAR, diede alla NEUTRA FIDUCIARIA istruzioni scritte indicando il nuovo fiduciante proprio nell'avvocato GUZZI (226/145,150,207), ossia nel legale della parte che oltre un anno prima aveva simulato la vendita dell'immobile. E GUZZI, invece di restare stupito e preoccupato dal fatto che la villa, a distanza di tanto tempo dalla vendita e dall'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, fosse ancora nella disponibilità della parte venditrice, si limitò a declinare l'incarico perchè in contrasto con la vigente normativa valutaria.

Da tutto ciò si desume che quando GUZZI - che nella sua qualità di avvocato civilista certo sapeva che nessuno al mondo pagherebbe il prezzo integrale di acquisto di un immobile senza avere ottenuto l'adempimento della prestazione del venditore, o quantomeno sicure garanzie di tale adempimento - sollecitò ripetutamente a CALVI, e così procurò a SINDONA, il versamento integrale dell'asserito prezzo di acquisto della villa "La Giuggiola", era a conoscenza che CALVI non aveva conseguito alcunchè di fronte a tale prestazione. Non solo infatti CALVI non aveva ottenuto il trasferimento della proprietà della villa con un formale contratto di compravendita o con l'acquisto del potere di di-

sporre della anstalt proprietaria dell'immobile, ma non aveva stipulato con la controparte nemmeno un contratto preliminare che obbligasse il venditore ad effettuare tale trasferimento.

Ma v'è di più. GUZZI chiese ed ottenne il versamento senza che a CALVI fosse rilasciata nemmeno una ricevuta comprovante l'adempimento della sua prestazione; e l'accredito, anche in base alle istruzioni di GUZZI, venne effettuato in modo che di esso non risultasse alcuna traccia idonea a far individuare le parti di tale cospicuo trasferimento di danaro. La somma infatti, come si è detto, venne bonificata su un conto corrente svizzero intestato ad una società estera, la E.A.C. CONSULTANT EUROPE, gestita da una società fiduciaria estera, ed il bonifico fu disposto da una certa società UNOVAX A.G. del Liechtenstein, con danaro messo a disposizione dalla UNITED TRADING CORPORATION di Panama che solo in seguito a laboriose indagini istruttorie ha potuto essere riferita alla persona di Roberto CALVI.

Quindi, se veramente si fosse trattato del pagamento del prezzo di acquisto di un immobile, l'acquirente, non avendo ottenuto il trasferimento del bene e non avendo alcuna possibilità di dimostrare l'adempimento della propria prestazione, non avrebbe nemmeno potuto agire in giudizio contro il venditore per vedersi riconoscere il suo diritto. E per altro verso SINDONA, se davvero avesse trasferito a CALVI la villa come sostiene di avere allora creduto l'avvocato GUZZI, dopo avere incassato quei 500.000 dollari avrebbe potuto agire in giudizio contro CALVI per costringerlo a corrispondergli una seconda volta il prezzo dell'im-

mobile, dato che quel primo versamento non risultava nè da una ricevuta nè da una qualsiasi traccia utilizzabile come prova dell'adempimento della prestazione dell'acquirente.

Di conseguenza, poichè nessun acquirente di immobili si sarebbe mai comportato come nella specie si comportò CALVI - il quale pure era persona esperta in affari e prudente - e poichè nessun venditore di immobili, nè un suo rappresentante, avrebbe mai avuto l'ardire di chiedere al compratore ciò che GUZZI chiese ed ottenne da CALVI, ne risulta ulteriormente confortata la conclusione secondo la quale il legale di SINDONA ben sapeva che non di compravendita della villa si trattava, ma dell'epilogo consumativo dell'operazione ricattatoria per la quale egli e CAVALLO, con ruoli diversi e convergenti, stavano lavorando da alcuni mesi.

Anche GUZZI quindi, avendo agito con la piena conoscenza dell'intera operazione estorsiva e del ruolo assuntovi dagli altri compartecipi, avendo acconsentito a svolgervi una parte importante consistita nell'esercitare anch'egli pressioni su CALVI e nel concordare con lui le modalità del versamento a SINDONA del profitto del reato, ed avendo così accettato e fatte proprie anche le condotte degli altri concorrenti e specificamente di CAVALLO, in base alle norme ed ai principi che regolano il concorso di persone nel reato dev'essere ritenuto responsabile del reato di estorsione contestato al capo 7) della rubrica.

L'ingente ammontare del danno cagionato alla persona offesa rende manifesta la sussistenza della circostanza aggravante con-

testata a norma dell'art. 61 n.7 C.P.

Ritiene invece la Corte che debba essere esclusa l'aggravante della minaccia esercitata da più persone riunite, contestata ai sensi del 2° comma dell'art. 629 C.P. con riferimento all'ultimo capoverso, n.1, dell'art. 628.

E' vero che - come ripetutamente affermato in decisioni della Suprema Corte (fra le altre, Cass. sez. II, I° gennaio 1980, n. 5575, Quagliariello) - perchè sussista tale aggravante non occorre la contemporanea presenza di più correi quando viene manifestata la minaccia, ma basta che il soggetto passivo la percepisca come proveniente da più persone. Tuttavia, affinchè non si finisca per far coincidere l'aggravante stessa con il concorso di persone nel delitto di estorsione, occorre intendere tale principio nel senso che la minaccia, anche se esercitata da una sola persona, deve fare riferimento ad un danno, ad un male che se portato ad esecuzione verrebbe attuato da più persone operanti congiuntamente. Solo con questa interpretazione, infatti, da un lato si rispetta la lettera della norma che parla di "più persone riunite" e non, come sarebbe avvenuto se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, di "più persone in concorso fra loro", e, dall'altro, si giustifica il sensibile aumento di pena con la maggiore efficacia intimidatrice di una minaccia che si prospetta come realizzabile da più persone che agiscano insieme.

Tale requisito della minaccia non si ravvisa nel caso in esame, dato che il male prospettato a CALVI nel caso che non si

fosse piegato alle pretese di SINDONA consisteva nella prosecuzione degli attacchi e della campagna di stampa ad opera del CAVALLO, il quale nell'ambito della compartecipazione criminosa era la sola persona cui era affidato il ruolo sia della manifestazione delle minacce che della attuazione del male minacciato.

5 - Il reato di favoreggiamento reale ascritto a Pier Sandro MAGNONI.

In seguito alla richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, necessaria trattandosi di reato commesso all'estero, si procedette penalmente contro Pier Sandro MAGNONI il quale, con l'ordinanza conclusiva dell'istruttoria stralcio a carico dello stesso e di Robert VENETUCCI, venne rinviato a giudizio per rispondere del delitto di favoreggiamento reale.

Con provvedimento presidenziale emesso nella fase degli atti preliminari al dibattimento, i due procedimenti sono stati riuniti.

I fatti materiali sui quali si fonda tale imputazione sono stati esaminati nell'esposizione che precede.

Si è visto invero che SINDONA, per ricevere il provento della estorsione attuata ai danni di CALVI, aveva trasmesso allo stesso, attraverso GUZZI, gli estremi del conto corrente bancario n. 461954 intestato alla E.A.C. CONSULTANT EUROPE presso la UBS di Chiasso, società che essendo amministrata dalla NEUTRA FIDUCIARIA di Lugano su disposizioni di MAGNONI, rientrava nell'ambito di disponibilità dello stesso.

Il MAGNONI, avendo preso visione della copiosa documenta-

zione relativa a tale conto, acquisita in istruttoria per mezzo di rogatoria estera, ed in particolare della contabile bancaria da cui risultava il versamento in questione (224/116 sub.19), ammise che la somma di 500.000 dollari così versata su quel conto era destinata a SINDONA e sostenne di avergliela poi trasmessa (226/142 e segg.). Affermò che per quanto riguardava la provenienza di quella somma aveva saputo soltanto che SINDONA si aspettava del danaro da CALVI, ma che suo suocero non l'aveva informato nè della identità di colui che aveva disposto il bonifico nè delle ragioni dell'operazione.

In ordine alla consapevolezza da parte di MAGNONI della provenienza delittuosa di tale somma e, quindi, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento reale, sono stati acquisiti soltanto elementi di sospetto.

Tali sono, in particolare, il fatto - del quale si dirà più oltre - che pochi mesi prima MAGNONI, per incarico di SINDONA, aveva cooperato con CAVALLO in un'altra azione criminosa, anche essa di natura intimidatoria e coercitiva, posta in essere ai danni di altra persona; il fatto che il versamento di cui si tratta fosse stato eseguito con modalità tali da celarne la provenienza ed il beneficiario, e la circostanza che MAGNONI certo sapeva che la villa "La Giuggiola" non era mai stata venduta a CALVI, dato che egli stesso era la persona abilitata ad impartire alla NEUTRA FIDUCIARIA ogni istruzione su eventuali trasferimenti dei diritti sulla DREI STAR o della proprietà dell'immobile.

Oltre a questi indizi, di carattere generico e di significato non univoco, non sono emersi elementi più specifici in base ai quali possa affermarsi con fondamento che al momento del fatto MAGNONI sapesse che la somma di 500.000 dollari proveniva da Roberto CALVI, e che costui si era risolto a versarla a SINDONA a causa delle minacce e delle pressioni ricattatorie esercitate nei suoi confronti per incarico dello stesso.

Di conseguenza, mancando la prova dell'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento reale ascritto al MAGNONI, costui deve essere assolto da tale imputazione con ampia formula.

Capitolo IV

LE PRIME ATTIVITA' CRIMINALI AI DANNI DI ENRICO CUCCIA: LA VIOLENZA PRIVATA CONSUMATA NELL'ESTATE DEL 1977.

La ricostruzione dell'intera vicenda di Michele SINDONA dimostra che lo stesso, nella speranza di superare in tal modo le difficoltà nelle quali si stava dibattendo, ad un certo punto adottò comportamenti apertamente intimidatori nei confronti di diverse persone, al fine di coartarne la volontà e di costringerle a piegarsi al suo volere.

Enrico CUCCIA, presidente e amministratore delegato di MEDIOBANCA, fu la persona che per prima in ordine di tempo, e per un più lungo periodo svoltosi attraverso vari anni, dovette subire ad opera di SINDONA siffatte pressioni criminose.

Da vari anni SINDONA nutriva un odio implacabile contro CUCCIA, che egli considerava la causa principale della sua rovina. Riteneva, in particolare, che ai suoi suggerimenti si dovesse attribuire la decisione dell'allora Ministro del Tesoro, on.

Ugo LA MALFA, di non autorizzare l'aumento di capitale della società FINAMBRO, con cui SINDONA nel 1973 aveva progettato di far affluire ingenti capitali alle sue banche, ormai in dissesto, mediante un ricorso ai risparmiatori (76/67 e segg.; 79/30; 80/4, 14; 241/25-32).

SINDONA inoltre, come risulta fra l'altro dai numerosi interrogatori di GUZZI e dalle deposizioni dello stesso CUCCIA, era convinto che questi, se fosse stato persuaso a collaborare, avrebbe potuto svolgere un ruolo decisivo per il successo dei progetti di salvataggio: ciò a causa del suo prestigio e della sua autorevolezza nell'ambiente finanziario italiano, e particolarmente della sua influenza negli ambienti della BANCA D'ITALIA e delle Banche di Interesse Nazionale le quali, costituitesi in consorzio, avevano provveduto a rimborsare i depositi ai clienti della BANCA PRIVATA ITALIANA.

Il 17 maggio 1977 Enrico CUCCIA ricevette una comunicazione telefonica dall'avvocato Italo CASTALDI di Roma, il quale chiedeva di incontrarlo: fu così che nelle settimane successive si verificarono fra CASTALDI e CUCCIA tre colloqui, il cui contenuto ha potuto essere ricostruito attraverso le dichiarazioni di entrambi i partecipanti, e soprattutto attraverso la registrazione e la relativa trascrizione del secondo e del terzo colloquio, effettuate da CUCCIA e dallo stesso prodotte al Giudice Istruttore (79/3; 80/1-114).

Al riguardo, nella deposizione testimoniale del 9 gennaio 1980 (01/55) CUCCIA riferì: "Dai colloqui avuti con lui (CASTAL-

DI) il 25 maggio, il 6 giugno e il 24 giugno emerse che un suo cliente, Walter NAVARRA, gli aveva parlato di un progetto di rapimento di uno dei miei figli; che questo rapimento doveva essere organizzato da un tale Gigi CAVALLO, latitante in Francia, con il quale il NAVARRA era in rapporto; che il rapimento era promosso da Michele SINDONA, nella convinzione che io fossi il responsabile di tutti i suoi guai, dai quali, peraltro, avrei potuto collaborare a tirarlo fuori; che al NAVARRA ripugnava partecipare a questa azione criminosa e si era consigliato con lui (CASTALDI), ricevendone l'invito a tirarsene fuori; che il NAVARRA era disponibile per controllare le azioni di CAVALLO. Dato che in quei giorni una mia figlia aveva notato, recandosi al lavoro, che la sua automobile era seguita da un'altra vettura con a bordo alcuni tipi sospetti, non potei fare a meno di dare un qualche peso alla dichiarazione dell'avv. CASTALDI, ... e venne deciso di promuovere un mio incontro con Piersandro MAGNONI, genero di Michele SINDONA, per chiarire la mia assoluta estraneità ai fatti che il SINDONA mi imputava e l'impossibilità dei miei interventi per sistemare faccende che non riguardavano in alcun modo nè MEDIOBANCA nè me".

Nell'interrogatorio reso in istruttoria il 16 novembre 1981 (85/18 e segg.) e in quello svoltosi all'udienza dibattimentale del 17 giugno 1985, Italo CASTALDI, pur sostenendo la propria estraneità alla manovra minatoria, confermò i fatti riferiti da CUCCIA e riconobbe la corrispondenza al vero delle trascrizioni dei due colloqui registrati, dallo stesso prodotte.

Anche CAVALLO, nel verbale di istruzione sommaria del 23 maggio 1979 (01/48), confermò di essersi sentito esporre da SINDONA il progetto di rapire un figlio di CUCCIA, sia pure aggiungendo di non averlo preso sul serio e di averlo riferito a NAVARRA "come una barzelletta".

Lo stesso CAVALLO, nell'interrogatorio del 28 giugno 1982, dichiarò: "Per quanto riguarda la questione del sequestro di un figlio di CUCCIA, devo dire che non fu progettato nulla del genere da parte mia. Mi ricordo che in occasione di un mio viaggio a New York SINDONA aveva fatto un accenno alla possibilità di rapire un figlio di CUCCIA per poi aiutare lo stesso a ritrovare il figlio, ottenere la sua gratitudine e convincerlo ad intervenire a favore di SINDONA per la soluzione delle sue questioni. Questo io riferii a NAVARRA dopo aver detto a SINDONA che questo progetto era del tutto folle perchè CUCCIA si sarebbe subito accorto che il rapimento proveniva da SINDONA. SINDONA rispose alle mie obiezioni dicendo che comunque questa era una cosa che non si poteva provare e che quindi il progetto gli sembrava praticabile. Quando io ho riferito la notizia a NAVARRA evidentemente questi ne ha approfittato strumentalizzandola per ottenere danaro da CUCCIA". (100/40).

NAVARRA, infine, nell'interrogatorio istruttorio del 14 ottobre 1981, confermò di avere riferito la cosa a CASTALDI, aggiungendo che a suo parere il rapimento non era destinato ad essere realizzato, ma "doveva più che altro servire a convincere CUCCIA ad avere un incontro con SINDONA" (87/44).

Del resto, dalla registrazione del colloquio CUCCIA-CASTALDI del 6 giugno 1977 risulta che CASTALDI disse a CUCCIA che un incontro con SINDONA o con un suo emissario sarebbe stata l'unica possibilità per evitare il minacciato rapimento, progettato come "l'ultima ratio" per l'eventualità che si fosse rifiutato di collaborare nel salvataggio di SINDONA (80/4,26,27,63).

Dopo che, nei colloqui con CASTALDI, CUCCIA aveva acconsentito ad incontrare un emissario di SINDONA, Piersandro MAGNONI prese contatto con lo stesso CUCCIA e l'incontro venne fissato per il 7 luglio presso l'Hotel Claridge di Londra. Ma il 4 luglio CASTALDI ritelefonò a CUCCIA per comunicargli che il NAVARRA era stato convocato a Londra dal MAGNONI, che voleva vederlo prima dell'incontro (79/63). CUCCIA mandò immediatamente un telex a MAGNONI per disdire l'incontro "a causa inammissibili interferenze estranei", e MAGNONI gli telefonò il 5 luglio, manifestando la propria sorpresa, garantendogli la più assoluta correttezza, ed assicurando di non aver parlato con nessuno dell'incontro e di non aver convocato nessuno a Londra (79/64,65).

L'incontro ebbe così luogo il 7 luglio, ed il relativo colloquio è stato consacrato in un lungo resoconto scritto da CUCCIA e da lui prodotto in istruttoria (79/5): "MAGNONI apre la conversazione esprimendomi il suo stupore per quanto gli avevo detto nel mio telex del 4 luglio e nella conversazione telefonica del giorno successivo. Egli non sapeva nulla delle minacce ventilate contro di me; mirava soltanto a ricucire quanto gli altri avevano strappato; il suocero si era limitato a dirgli di te-

lefonarmi per fissare un appuntamento ...". Il resoconto proseguiva precisando che il colloquio fra i due aveva poi avuto come oggetto un "progetto di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA" consegnato da MAGNONI a CUCCIA, e in ordine al quale CUCCIA domandò a MAGNONI quale ruolo avrebbe dovuto avere MEDIOBANCA; nel resoconto la risposta era così riportata: "MAGNONI precisa che non di MEDIOBANCA si dovrebbe trattare, ma di me personalmente per l'influenza che io potevo esercitare collaborando alla elaborazione del progetto" (79/6).

Nonostante le assicurazioni che MAGNONI aveva dato a CUCCIA con la telefonata del 5 luglio, si è accertato che lo stesso giorno in cui i due si erano incontrati a Londra, in quella città si trovavano anche NAVARRA e CAVALLO, e che MAGNONI subito dopo l'incontro all'Hotel Claridge con CUCCIA aveva raggiunto costoro al Park Hotel intrattenendosi a colloquio con CAVALLO: ciò è emerso dagli interrogatori di NAVARRA del 6 dicembre 1979 (01/52) e del 14 ottobre 1981 (87/45), e dall'interrogatorio di CAVALLO del 28 giugno 1982 (100/35), oltre che dal sequestro nello studio di CASTALDI della documentazione relativa al viaggio di NAVARRA a Londra (85/44).

Dopo l'incontro avvenuto a Londra il 7 luglio 1977, CUCCIA ebbe ripetuti contatti, sempre per discutere dei progetti di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, sia con MAGNONI che con l'ing. Fortunato FEDERICI, consigliere del BANCO DI ROMA e amico di SINDONA. Ciò finchè il 7 febbraio 1978, dopo che CUCCIA aveva rifiutato un ulteriore incontro con MAGNONI, quest'ultimo inviò

al presidente di MEDIOBANCA una lettera con la quale rinunciava al proseguimento dei contatti, rimproverandogli "il suo sostanziale disinteresse a collaborare attivamente alla sistemazione della complessa vicenda" (01/56; 79/70). A causa della malattia e della successiva morte dell'ing. FEDERICI, a partire dal marzo 1978 subentrò l'avvocato GUZZI nei rapporti intrattenuti con CUCCIA nell'interesse di SINDONA.

Che la manovra minatoria - con la quale si costrinse CUCCIA a recarsi a Londra per incontrare MAGNONI e per discutere con lui dei progetti di salvataggio - provenisse da SINDONA, è chiaramente dimostrato, oltre che dalle finalità stesse dell'operazione, dalle dichiarazioni del CASTALDI, del CAVALLO e del NAVARRA.

Altre specifiche emergenze, tuttavia, confortano ulteriormente tale conclusione.

Infatti in un colloquio avvenuto a Zurigo il 18 ottobre 1978, e del quale si parlerà fra poco, MAGNONI lesse a CUCCIA una lunga nota di SINDONA, il quale nello scritto ammetteva implicitamente che CAVALLO e NAVARRA avevano agito per incarico suo, precisando peraltro che essi avevano svolto soltanto "azioni di propaganda", ma che non avevano mai avuto "incarichi di azioni fisiche" (79/27).

Inoltre è emerso che in data 12 luglio 1977, e cioè cinque giorni dopo l'incontro di Londra, NAVARRA ricevette, da parte di SINDONA e tramite il suo legale avvocato GUZZI, la somma di dieci milioni di lire, che anche sulla base delle prime parziali ammissioni dello stesso NAVARRA (87/44), deve ritenersi rappresen-

tare il compenso per l'attività svolta nei confronti di CUCCIA: ciò è confermato dalle annotazioni rilevabili, in corrispondenza della data del 12 luglio, sull'agendina del NAVARRA (86/255) e sull'agenda di studio di GUZZI (219/91), e dalle dichiarazioni rese dallo stesso GUZZI nell'interrogatorio del 5 ottobre 1981, dove spiegò di avere versato quel danaro a NAVARRA per incarico di SINDONA (76/65,66,68,85).

o o o

Non v'è dubbio che il fatto così accertato rivesta tutti gli estremi del delitto di violenza privata contestato a SINDONA, a MAGNONI, a CAVALLO, a NAVARRA ed a CASTALDI al capo 4) della rubrica. Gli elementi acquisiti consentono infatti di affermare con certezza che fu solo a causa della grave intimidazione ricevuta che CUCCIA si risolse a recarsi a Londra il 7 luglio 1977 per incontrarsi con MAGNONI e discutere con lui - al di fuori di ogni competenza istituzionale inerente alla sua funzione di presidente a amministratore delegato di MEDIOBANCA - dei problemi di SINDONA e dei progetti di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, e che sempre in conseguenza di tali minacce egli accettò i successivi incontri con MAGNONI, quale emissario di SINDONA, fino al febbraio del 1978.

I rapporti fra CUCCIA e SINDONA in quel periodo - ben descritti dall'avvocato GUZZI il quale parlò dell'odio profondo di quest'ultimo per il presidente di MEDIOBANCA e addirittura delle denunce penali sporte contro di lui (76/67 e segg.) - e l'assoluta estraneità di MEDIOBANCA e di CUCCIA ai progetti di sistemazione di

cui si trattava, erano infatti tali da rendere del tutto anomala, inutilmente compromettente e non altrimenti spiegabile e giustificabile la sua partecipazione a questi incontri ed a queste discussioni. Tanto è vero che lo stesso GUZZI riferì di avere appreso con grande sorpresa, "come un fulmine a ciel sereno", il fatto che CUCCIA avesse acconsentito ad incontrarsi con MAGNONI per discutere di quei progetti (76/68).

E CUCCIA, da parte sua, ha ripetutamente indicato nelle minacce ricevute la sola ragione che lo aveva spinto ad accettare quei colloqui ("Certamente la minaccia di sequestrare mia figlia ha giocato un ruolo determinante nella mia decisione di incontrare MAGNONI, nel senso che se non ci fossero state le minacce io non mi sarei nemmeno sognato di pensare di incontrarmi con MAGNONI. D'altra parte le minacce hanno svolto un ruolo determinante in tutta la storia del rapporto che io ho avuto dal 1977 in avanti con l'ambiente di SINDONA. Ritenevo infatti che tenendo aperto un discorso con questa gente avrei potuto, non dico controllare, ma mantenere un contatto con le persone che svolgevano attività criminosa. In altri termini io ho sempre cercato di evitare che queste minacce potessero essere messe in opera senza preavviso nei confronti dei miei figli, e proprio perchè esistevano queste minacce ed io volevo evitare danni ai miei figli ho mantenuto i contatti con l'ambiente di Michele SINDONA... Ribadisco che esiste un rapporto etiologico di causa-effetto tra le minacce che io ho subito nel corso del tempo e le mie conversazioni con SINDONA e i suoi amici, parenti e affini") (79/86).

Lo svolgimento dei fatti, così ricostruito, rende palese il concorso di SINDONA, di CAVALLO e di NAVARRA nel delitto di violenza privata contestato.

SINDONA infatti è colui che ideò il piano di costringere CUCCIA ad incontrarsi con MAGNONI e ad occuparsi dei progetti di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, e ciò facendogli pervenire la minaccia del rapimento di un suo figlio. Tale rapimento, fin dall'inizio, era destinato a non essere attuato ma soltanto impiegato come spauracchio per intimorire CUCCIA e indurlo a cedere alla pretesa di SINDONA. Questi, poi, dopo avere discusso il progetto con CAVALLO, diede allo stesso le opportune direttive per la sua realizzazione, puntualmente avvenuta secondo i piani, come dimostrato dall'incontro di Londra e dai successivi colloqui di CUCCIA con MAGNONI, nonchè dalla remunerazione fatta pervenire da SINDONA a NAVARRA.

CAVALLO accettò di apparire, di fronte a CUCCIA, come colui che avrebbe dovuto organizzare ed eseguire il rapimento, trasmise a NAVARRA le opportune istruzioni concernenti la comunicazione della minaccia a CUCCIA, e il giorno dell'incontro si portò anch'egli a Londra, con NAVARRA, all'evidente scopo di apprendere da MAGNONI se tutto si fosse svolto secondo le previsioni, e quali fossero state le risposte e l'atteggiamento di CUCCIA.

NAVARRA assunse e svolse l'incarico di trasmettere a CUCCIA il messaggio intimidatorio, e ciò fece usando il proprio legale avvocato CASTALDI, che indusse a giustificare i propri ambigui contatti con CUCCIA mediante la proposta allo stesso di trarre

vantaggio dalla disponibilità di esso NAVARRA a fare il doppio gioco ed a tenere informata la vittima sugli sviluppi del progetto di rapimento. E che il NAVARRA si fosse limitato a svolgere fedelmente l'incarico affidatogli è confermato anche dalla remunerazione che pochi giorni dopo SINDONA gli fece pervenire.

Pienamente dimostrato è anche il concorso di MAGNONI, il quale, appena apprese da SINDONA che CUCCIA era disponibile a trattare, gli telefonò concordando l'incontro a Londra, e nei mesi successivi ebbe ripetuti colloqui con lo stesso per discutere sui progetti di sistemazione che stavano a cuore a SINDONA. Che MAGNONI fosse pienamente a conoscenza dell'intera operazione intimidatoria e si fosse ugualmente prestato a raccoglierne i frutti è dimostrato in modo evidente dal suo incontro a Londra con CAVALLO e con NAVARRA subito dopo il colloquio con CUCCIA, al quale due giorni prima, mentendo, aveva per telefono offerto ampie garanzie assicurando che non vi sarebbero state interferenze di estranei, e, particolarmente, di questi due personaggi.

Qui si rileva, per la prima volta, l'atteggiamento di doppiezza di MAGNONI il quale, da un lato, trattava con CUCCIA nella veste di persona corretta e affidabile, e, dall'altro, agiva invece in pieno accordo con SINDONA sulle pressioni intimidatorie da esercitare nei confronti dell'interlocutore, dal quale si riprometteva di conseguire i risultati di tali pressioni.

Questo atteggiamento di doppiezza di MAGNONI nei rapporti con CUCCIA, come si vedrà in seguito, continuò anche negli anni successivi - nei quali il presidente di MEDIOBANCA venne sottoposto

a ulteriori e continue azioni intimidatorie - e di esso emersero altre prove evidenti, una delle quali consacrata addirittura in uno scritto redatto nel settembre 1979 da SINDONA, con il quale lo stesso informava il genero sulle attività minatorie in corso ai danni di CUCCIA e gli dava istruzioni in ordine alle richieste da rivolgere al medesimo.

Italo CASTALDI, facendo pervenire a CUCCIA, nel corso di ripetuti colloqui, il messaggio intimidatorio di SINDONA, e comunicando poi a NAVARRA - il quale ne informò immediatamente gli altri compartecipi - che CUCCIA era disposto ad incontrarsi ed a trattare con un emissario di SINDONA, fece esattamente ciò che SINDONA, CAVALLO e NAVARRA si aspettavano da lui, e diede con il proprio comportamento un contributo decisivo alla consumazione del piano criminoso.

CASTALDI peraltro, sia in istruttoria che al dibattimento, ha sempre sostenuto una versione tendente ad escludere, sotto il profilo soggettivo, il suo concorso nel reato commesso dagli altri responsabili.

Ha dichiarato che nella primavera del 1977 il suo cliente Walter NAVARRA - buon conoscente di SINDONA con il quale si era ripetutamente incontrato a New York (ud. dibatt. 17.6.85) - gli aveva riferito di avere ricevuto da Luigi CAVALLO la proposta di partecipare al progetto di sequestrare un figlio di CUCCIA per incarico di SINDONA, e gli aveva chiesto consiglio sul da farsi, affermando di essere contrario a prendere parte all'operazione. Egli aveva ritenuto suo dovere informare CUCCIA del pericolo, e

nel corso di un primo colloquio avvenuto a Milano CUCCIA gli aveva chiesto di seguire gli sviluppi della situazione, attraverso il NAVARRA, e di tenerlo informato. Egli così aveva fatto, ed a tal fine si era portato altre due volte a Milano per riferire a CUCCIA quanto aveva appreso da NAVARRA, e per questa sua attività il presidente di MEDIOBANCA gli aveva liquidato la parcella di circa 12 milioni di lire, sequestrata in seguito nel suo studio (85/36).

Ora, posto che la fonte di prova fondamentale per ricostruire l'atteggiamento psicologico del CASTALDI e per comprendere le finalità per le quali egli svolse la sua azione nei confronti di CUCCIA è costituita dalla trascrizione dei colloqui del 6 e del 24 giugno 1977, si rileva che dall'esame di tali trascrizioni emergono elementi difficilmente conciliabili con la versione del prevenuto.

In primo luogo infatti, se veramente il solo fine del CASTALDI fosse stato quello di informare CUCCIA del pericolo, e poi di riferirgli gli ulteriori sviluppi della situazione, il suo discorso avrebbe dovuto essere assolutamente chiaro e lineare, dato anche che dalle parole di CUCCIA traspariva l'ansia dello stesso di sapere e di conoscere tutti gli aspetti della situazione. In quei colloqui, invece, CASTALDI continuò ad impiegare un linguaggio tortuoso, allusivo e indiretto, proprio di chi adempie un incarico imbarazzante e non di chi intende soltanto riferire fatti a sua conoscenza.

Inoltre CASTALDI si mostrava assai informato su quelli che

a suo dire erano i propositi ed i piani di SINDONA, sul fatto che costui premeva su CAVALLO e su NAVARRA perchè il progetto del rapimento venisse al più presto portato ad esecuzione (80/76,77, 82-84), sulla circostanza che l'unico modo per evitare il rapimento era il consenso di CUCCIA a trattare con un emissario di SINDONA (80/4,26,63,79), e sul fatto che tale emissario sarebbe stato il MAGNONI (80/85,89,109).

Ripetutamente poi egli descrisse CAVALLO - che ammise di avere personalmente incontrato (80/8,21) - come persona assai pericolosa e perfino legata ad una donna appartenente alle Brigate Rosse (80/9,38,78,93), e ciò come se intendesse accrescere le preoccupazioni di CUCCIA per spingerlo ad adottare il comportamento voluto da SINDONA.

Infine nel colloquio del 24 giugno CASTALDI accettò l'incarico conferitogli da CUCCIA di far sapere a SINDONA, attraverso NAVARRA, che egli si piegava alla pretesa della controparte ed era disposto ad incontrarsi con il suo emissario MAGNONI per trattare (80/91,101,109), e tale messaggio venne immediatamente trasmesso ai destinatari, tanto che dopo pochi giorni MAGNONI telefonò a CUCCIA per concordare l'incontro.

In sostanza, l'atteggiamento tenuto da CASTALDI in tali colloqui appare quello di chi persegue un interesse personale, o dei suoi mandanti, diretto a promuovere una certa soluzione della vicenda, piuttosto che quello di chi intende soltanto rendere un servigio all'interlocutore portando a sua conoscenza certi fatti. E tale interesse personale era probabilmente quello di adempiere

l'incarico che NAVARRA, di concerto con CAVALLO e con SINDONA, gli aveva conferito, come sembra confermato anche dal fatto che nel colloquio del 6 giugno CASTALDI si era lasciato sfuggire l'affermazione che egli svolgeva quella attività come "una specie di ambasciatore" (80/14).

Ritiene peraltro la Corte che un'attenta lettura della trascrizione dei due colloqui introduca un'ipotesi alternativa sulle ragioni del comportamento di CASTALDI, ipotesi che, per quanto assai meno probabile, non può essere esclusa con assoluta certezza.

Poichè infatti nel corso dei colloqui CASTALDI ripetutamente alluse in modo chiaro al fatto che NAVARRA era disposto, per compenso, a fare il doppio gioco (80/15,16,25,29,32), da un lato fingendo di partecipare al progetto del rapimento e dall'altro accettando invece di seguire l'operazione per tenere informato CUCCIA, non può escludersi che l'interesse personale per il quale CASTALDI agì fosse stato proprio questo, ossia quello di approfittare della situazione per ottenere la gratitudine del potente banchiere CUCCIA, e la sua remunerazione, in cambio del doppio gioco di NAVARRA.

E' chiaro che NAVARRA non fece alcun doppio gioco ma soltanto il gioco di SINDONA e di CAVALLO, come si è detto e come è dimostrato anche dal compenso corrispostogli e dai buoni rapporti da lui intrattenuti in seguito con SINDONA, per il quale svolse ulteriori incarichi di fiducia. Egli tuttavia potrebbe avere fatto credere a CASTALDI di essere disposto a lavorare in segreto per

CUCCIA - e ciò allo scopo di indurre il legale a prendere contatto con quest'ultimo ed a parlargli del progettato rapimento - e CASTALDI potrebbe avergli creduto lasciandosi convincere a svolgere la descritta attività nei confronti di CUCCIA, con il proposito e nella convinzione di sfruttare la situazione mediante la vendita al presidente di MEDIOBANCA di quello che egli riteneva "il tradimento" di NAVARRA nei riguardi dei complici.

L'ipotesi ora formulata escluderebbe, sotto il profilo psicologico, il concorso di CASTALDI nel reato, dato che in tal caso egli avrebbe agito per un fine, ed in vista di un risultato, diversi e perfino contrastanti con quelli che egli riteneva fossero perseguiti dai compartecipi nell'operazione criminosa.

La descritta situazione di perplessità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo indispensabile per poter qualificare l'azione di CASTALDI come concorsuale rispetto al delitto di violenza privata di cui si tratta, impone di mandare assolto tale imputato con formula dubitativa dall'addebito contestato al capo 4) della rubrica.

Poichè l'esclusione di CASTALDI dal numero dei concorrenti in tale delitto di violenza privata determina il venir meno della circostanza aggravante contestata a norma dell'art. 112, n.1, C.P., il reato medesimo dev'essere dichiarato estinto nei confronti degli altri imputati, essendo ormai decorso il tempo previsto per la prescrizione.

anche in base alle obiezioni di CUCCIA - l'appoggio di influenti uomini politici, facendosi ricevere il 5 ed il 25 luglio 1978 dal Presidente del Consiglio on. Giulio ANDREOTTI, il 3 agosto 1978 dal Ministro Gaetano STAMMATI, e interessando nei primi giorni di settembre l'on. Franco EVANGELISTI, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (76/101,102; 01/43,46,12,73).

Nell'autunno del 1978 SINDONA ed i suoi collaboratori avevano tuttavia buone ragioni per ritenersi del tutto insoddisfatti del corso degli eventi e dei risultati, pressochè nulli, dei loro sforzi per promuovere i progetti di salvataggio, i quali non riuscivano ad ottenere valutazioni favorevoli da parte degli ambienti tecnici e bancari interpellati nè, in particolare, a superare lo scoglio dell'opposizione da parte della BANCA D'ITALIA e del commissario liquidatore avv. Giorgio AMBROSOLI.

Infatti il dott. Francesco CINGANO, amministratore delegato della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, il dott. Carlo CIAMPI, direttore generale della BANCA D'ITALIA, il dott. RONDELLI, amministratore delegato del CREDITO ITALIANO, e il dott. Mario SARCINELLI, dirigente del Servizio di Vigilanza della BANCA D'ITALIA, richiesti di un parere tecnico in seguito all'interessamento degli anzidetti uomini politici, giudicarono impraticabile il progetto di sistemazione loro sottoposto (01/4;11,12,42,43,46,73; ud. dibatt. 8.10 e 16.10.85).

Uguale giudizio negativo venne espresso ripetutamente dal commissario liquidatore avv. AMBROSOLI, come risulta dalle annotazioni rinvenute sulla sua agenda-diario (014), dalla deposizione

Capitolo V

IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' CRIMINALI AI DANNI DI ENRICO CUCCIA FRA L'OTTOBRE 1978 E L'APRILE 1979.

Dopo l'incontro di Londra fra MAGNONI e CUCCIA ed il coinvolgimento di quest'ultimo, con le pressioni minatorie di cui si è parlato nel capitolo precedente, nella valutazione dei progetti di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, Michele SINDONA e le persone del suo entourage si attivarono in modo instancabile, e in direzioni diverse, al fine di promuovere il buon esito di tali progetti.

Vi furono numerosi colloqui con il presidente di MEDIOBANCA, intrattenuti per conto di SINDONA da Piersandro MAGNONI e da Fortunato FEDERICI fino al febbraio 1978, e nei mesi successivi da Rodolfo GUZZI, il quale, secondo le sue stesse dichiarazioni, ebbe diciotto colloqui con CUCCIA, sempre sul tema dei progetti di sistemazione, fra il marzo e l'ottobre del 1978.

Nello stesso tempo GUZZI si mosse per ottenere al piano di salvataggio - che egli andava via via modificando e perfezionando

da lui resa il 23 gennaio 1979 al Pubblico Ministero (01/4), e dalle deposizioni istruttorie (01/12) e dibattimentali (ud. 16. 10.85) del teste SARCINELLI.

CUCCIA, per parte sua, continuava a giudicare con scetticismo i vari progetti di sistemazione che gli venivano sottoposti e che egli chiamava "papocchietti" (79/23), e dell'insoddisfazione dell'ambiente di SINDONA per questo suo atteggiamento si trovano tracce anche scritte in documenti provenienti da quell'ambiente e acquisiti al processo. Infatti nell'agenda di studio di GUZZI, alla data del 18 ottobre 1977 (219/105) si rinviene l'annotazione: "FEDERICI: ... linea dura nei confronti di Ermanno...", dove con "Ermanno" si intendeva appunto indicare CUCCIA, essendo questo il nome in codice con il quale egli veniva chiamato da SINDONA e dai suoi stretti collaboratori (79/24). Inoltre, su un cartoncino intestato all'Hotel Pierre di New York, sequestrato nello studio di GUZZI e contenente appunti riferibili al viaggio effettuato dal legale in quella città nel gennaio 1978, figura l'annotazione: "CUCCIA: chiusura intermediazione di P. e atteggiamento rigido" (9E/10,11). E infatti il 7 febbraio 1978 Piersandro MAGNONI inviò a CUCCIA una lettera nella quale dichiarava di rinunciare ad ulteriori incontri e rimproverava al presidente di MEDIOBANCA "il suo sostanziale disinteresse a collaborare attivamente alla sistemazione della complessa vicenda" (01/56; 79/70).

Le cose stavano a questo punto quando, nell'ottobre 1978, ebbe inizio una nuova, pesante offensiva minatoria nei confronti di Enrico CUCCIA, che evidentemente si intendeva costringere ad una

collaborazione più fattiva nella speranza che la sua autorevolezza ed il suo prestigio negli ambiente bancari e finanziari permettessero di superare quella situazione di stallo.

La principale fonte di prova delle azioni minatorie ed estorsive poste in essere ai danni di CUCCIA in questo periodo, e nei periodi successivi dei quali si parlerà in seguito, è costituita dalle numerose deposizioni testimoniali rese dallo stesso CUCCIA nel corso dell'istruttoria e confermate al dibattimento, e dai resoconti scritti da lui redatti e prodotti al Giudice Istruttore. Tali deposizioni appaiono dotate di intrinseca attendibilità, non essendo emerso alcun elemento che consenta di prendere seriamente in considerazione l'ipotesi della insincerità del teste, tanto più che lo stesso ha sempre dimostrato uno scarsissimo interesse a portare a conoscenza delle autorità le azioni criminose delle quali era vittima, e si risolse a parlarne, ed a rivelare a poco a poco i fatti, solo dopo che il Pubblico Ministero lo aveva convocato il 24 gennaio 1979 per sentirlo in ordine alle minacce di morte pervenute nei giorni precedenti all'avvocato AMBROSOLI, ad opera di uno sconosciuto telefonista che si era qualificato come "CUCCIA" (01/9).

Particolare attendibilità e rilievo probatorio deve poi riconoscersi ai precisi resoconti scritti che CUCCIA, attraverso gli anni, aveva formato per documentare i suoi rapporti con SINDONA e con persone del suo ambiente. Tali resoconti invero venivano di volta in volta da lui redatti subito dopo l'avvenimento documentato, e quindi mentre la memoria dell'accaduto era ancora

viva, ed erano formati e conservati da CUCCIA per proprio uso personale - quindi senza alcun interesse ad inserirvi circostanze non vere - tanto che egli si risolse a produrli, con riluttanza e su esplicito invito dell'ufficio procedente, soltanto nel settembre del 1981 (79/1 e segg.).

Le dichiarazioni di CUCCIA sulle attività minatorie ed estorsive da lui subite fino al 1980 hanno poi trovato innumerevoli elementi di riscontro nel corso dell'istruttoria, in particolare negli interrogatori di GUZZI - con il quale egli era in costante contatto ed al quale riferiva, protestando, le minacce e le intimidazioni di cui era oggetto - nel sequestro di documenti e nella acquisizione di intercettazioni telefoniche concernenti tali attività criminose, e nell'esito delle indagini, delle quali si parlerà nei capitoli che seguono, su alcuni degli esecutori materiali di talune azioni intimidatorie, quali Francesco FAZZINO, Giovanni GAMBINO, Charles ARICO, William ARICO, Gino CANTAFIO, Giuseppe SCUCCIMARRI, Robert VENETUCCI.

o o o

Il 9 ottobre 1978, e la notte fra il 9 e il 10 ottobre, CUCCIA ricevette due telefonate anonime minatorie, con le quali gli si chiedeva di assecondare le richieste della persona che avrebbe incontrato: la mattina del 10 ottobre, infatti, gli pervenne una telefonata dell'avvocato GUZZI, che gli chiese un appuntamento ottenendolo per le ore 16 del 12 ottobre. La mattina del 12 ottobre la moglie di CUCCIA ricevette una nuova telefonata anonima da uno sconosciuto che le lasciò il seguente messaggio: "Dica a

suo marito che non faccia lo stronzo oggi alla riunione delle ore 16 perchè ha rotto le palle a tutti e ci penseremo noi". Alla riunione del 12 ottobre CUCCIA fece le proprie rimostranze a GUZZI (il quale spiegò di avere sempre tenuto al corrente SINDONA delle sue iniziative e anche dell'appuntamento con CUCCIA del giorno 12) e i due decisero di incontrarsi a Zurigo il 18 ottobre con Piersandro MAGNONI, perchè questi desse "le più ampie assicurazioni che simili episodi non si sarebbero più verificati" (76/109; 79/24 e segg.).

Nella riunione di Zurigo fra MAGNONI, GUZZI e CUCCIA, MAGNONI, come si è accennato nel capitolo precedente, lesse a CUCCIA una lunga nota di SINDONA, piena di minacce, nella quale si voleva far credere che le telefonate anonime dei giorni precedenti fossero una iniziativa autonoma degli ambienti mafiosi italo-americani amici di SINDONA, ambienti che sarebbero stati propensi ad uccidere CUCCIA, e per rabbonire i quali sarebbe stato necessario molto danaro; nella nota si intimava comunque a CUCCIA di provvedere ad iniziative che "integrassero nei suoi averi" il SINDONA e che "facessero cadere il mandato di cattura" (76/109; 01/56; 79/27). Nel corso della riunione, inoltre, GUZZI fornì a CUCCIA una versione non veritiera sulla posizione della BANCA D'ITALIA, con la quale sosteneva essersi rivelata "possibile l'apertura di un discorso" (79/28,29).

In tale clima di intimidazione, CUCCIA ebbe altri incontri con GUZZI, il 21 e il 25 ottobre 1978, nel corso dei quali, tuttavia, egli non esitò a dire schiettamente quel che pensava del

progetto di sistemazione messo a punto da GUZZI, osservando che a suo avviso la BANCA D'ITALIA non lo avrebbe mai approvato (79/30-32). Ma cominciava ad essere chiaro, ormai, che ciò che si voleva da Enrico CUCCIA non era tanto un contributo tecnico alla elaborazione del progetto, quanto un autorevole intervento per influire sulle decisioni della BANCA D'ITALIA, intervento al quale CUCCIA tuttavia, nonostante le minacce, non si prestò: "L'11 novembre 1978 - ammise GUZZI in sede di interrogatorio - ho un colloquio telefonico con il dottor CUCCIA, al quale chiedo se non fosse per caso possibile una sua telefonata alla BANCA D'ITALIA per potermi consentire di parlare del progetto ... Il dottor CUCCIA mi risponde facendo conto di non aver compreso la mia richiesta ..." (76/111).

Nei giorni immediatamente successivi si intensificarono i tentativi di GUZZI per ottenere un incontro con dirigenti della BANCA D'ITALIA, ed è in questo contesto che nella notte fra il 16 e il 17 novembre giunse a CUCCIA una nuova telefonata minatoria con la quale gli si ordinava di aiutare "l'uomo di New York", e contemporaneamente venne effettuato un attentato incendiario al portone della casa un cui abitava, in via Maggiolini 2 (147/12): di nuovo GUZZI riferì di avere detto a SINDONA, il giorno 15, che egli avrebbe avuto un prossimo colloquio con CUCCIA il giorno 18 (01/56; 79/34).

I successivi incontri fra CUCCIA e GUZZI si verificarono il 22 ed il 29 novembre 1978. Il colloquio del 22 novembre si svolse come risulta dal resoconto redatto da CUCCIA e che è opportu-

no qui riportare:

"L'avv. GUZZI mi riassume i contatti telefonci che ha avuto con SINDONA dopo il nostro precedente incontro. SINDONA lo aveva sollecitato affinchè EVANGELISTI prendesse contatti con me: l'avv. GUZZI, per calmare le irrequietezze del SINDONA, gli aveva detto di un suo colloquio interlocutorio con me (che naturalmente non è mai avvenuto) ed il giorno 15 gli aveva fatto sapere che si riservava di contattarmi il sabato 18.

"Durante questo periodo, il SINDONA avrebbe avuto un contatto telefonico diretto con ANDREOTTI ed è previsto un incontro tra l'avv. GUZZI e ANDREOTTI per il giorno 4 dicembre. Dopo la mia comunicazione a GUZZI della nuova iniziativa minatoria da parte di SINDONA, GUZZI ha parlato con Piersandro MAGNONI e per due giorni si è rifiutato di parlare con SINDONA, che lo ha raggiunto telefonicamente soltanto domenica mattina alle h. 5. La tesi di SINDONA è che l'iniziativa minatoria non parte da lui ma dall'ambiente italo-americano di New York.

"Dico all'avv. GUZZI che egli mi ha portato la prova che l'iniziativa viene da SINDONA, in quanto, come già è accaduto la volta precedente, l'iniziativa minatoria del SINDONA ha avuto luogo nella notte tra il giovendì e il venerdì, ossia il giorno dopo che SINDONA aveva saputo (ciò che io non sapevo) del proposito dell'avv. GUZZI di prendere contatto con me il sabato mattina.

"L'avv. GUZZI mi dice che SINDONA - il quale è in una situazione particolarmente tesa per l'andamento delle procedure giudiziarie in America, tutte a lui sfavorevoli - ha chiesto all'avv.

GUZZI di organizzare un incontro con me a New York, presente naturalmente lo stesso avv. GUZZI.

"Dico all'avv. GUZZI che non riesco a capire che utilità può avere questo incontro. Il SINDONA può desiderare di rileggermi quel "cahier de doléances" che l'avv. GUZZI e io avevamo letto a Zurigo ed io non ho nessuna voglia di riascoltare questo "cahier de doléances" o di recitare il mio per tutte quelle iniziative facinorose che il SINDONA ha assunto contro di me.

"Ad un certo punto l'avv. GUZZI si lascia sfuggire che il SINDONA voleva studiare con me il modo di contrastare eventuali iniziative criminali nei riguardi miei o di membri della mia famiglia. Dico all'avv. GUZZI che con questa sua comunicazione egli si è reso tramite di una nuova minaccia del SINDONA nei miei riguardi.

"Ciò costituisce una ragione di più per non andare a vederlo. (... omissis)"(79/35,36).

Nell'incontro del 29 novembre GUZZI cercò ancora di convincere CUCCIA ad accettare un incontro con SINDONA, e tentò di fargli credere, contrariamente al vero, che AMBROSOLI fosse sostanzialmente d'accordo sul progetto di sistemazione (79/37). In realtà GUZZI, che sull'argomento aveva ripetutamente discusso con AMBROSOLI, sapeva per certo che il commissario liquidatore era fermamente contrario a quella soluzione.

Il 5 gennaio 1979, proprio nei giorni in cui anche AMBROSOLI, come si dirà, era oggetto di pesanti minacce telefoniche, giunse a CUCCIA un'altra telefonata minatoria (79/38), nella quale l'i-

gnoto interlocutore accennava, fra l'altro, ad un viaggio a New York effettuato alcuni giorni prima da GUZZI, il quale nell'occasione avrebbe raccontato a SINDONA "delle bugie". Anche questa telefonata minatoria, come quasi tutte le altre, era effettuata da una voce maschile che parlava in inglese con accento italiano meridionale (147/13).

In seguito ad una telefonata di MAGNONI che affermava di avere un'importante comunicazione per lui, CUCCIA accondiscese ad incontrare nuovamente lo stesso a Zurigo il 22 marzo 1979, e su questo colloquio CUCCIA (01/57; 79/39) scrisse nel proprio resoconto:

"MAGNONI ricorda che nel nostro ultimo incontro presente l'avv. GUZZI egli si era assunto l'impegno di far cessare le telefonate minatorie: il che, dice lui, è avvenuto. Lo smentisco. Non ricordavo del suo impegno, certo però che le telefonate minatorie sono continuate fino al gennaio scorso. MAGNONI si dichiara sorpreso; è stato informato da AMBROSOLI (che gli ha fatto ascoltare la registrazione) delle telefonate ricevute dal liquidatore della BANCA PRIVATA; ritiene che le due cose siano collegate. Si tratterebbe di un "picciotto" che ha agito di sua iniziativa per poter vantare dei meriti agli occhi di SINDONA. MAGNONI aggiunge che la situazione di SINDONA è divenuta particolarmente grave; nei giorni scorsi ha avuto una riunione con l'avvocato che tiene i contatti con la mafia italo-americana, il quale gli ha detto che SINDONA è da considerarsi un uomo morto; e, di conseguenza, anche CUCCIA ed i suoi familiari dovranno essere uccisi.

"Dico a MAGNONI la mia indignazione che egli abbia potuto rendersi messaggero di un tale avviso mafioso, divenendone complice. MAGNONI si giustifica dicendo che ha ritenuto suo dovere mettermi in guardia in quanto la cosa non riguardava solo me, ma anche i miei familiari ...(omissis) ... a proposito dei rapporti di SINDONA con gli ambienti mafiosi, il MAGNONI aggiunge che in pochi giorni la mafia americana ha raccolto 500.000 dollari, che ha messo a disposizione di SINDONA per fornire la cauzione.

"Alla fine della conversazione MAGNONI riprende l'argomento del mio incontro con SINDONA. Rispondo che il signor SINDONA si può togliere dalla mente che io vada a vederlo sotto la spinta di messaggi mafiosi... (omissis) ...

"... mi chiede se io posso spendere una parola con quest'ultimo (LA MALFA). Glie lo escludo nel modo più categorico ed assoluto: non parlo con l'on. LA MALFA di cose che riguardino direttamente o indirettamente il signor SINDONA ...".

Nonostante i suoi precedenti rifiuti, CUCCIA, dopo avere ricevuto una telefonata da SINDONA, accettò di incontrarlo a New York (01/57). L'incontro si svolse con due colloqui avvenuti, il primo, il giorno 10 aprile 1979 alla presenza anche di GUZZI e di MAGNONI, e il secondo l'II aprile fra i soli CUCCIA e SINDONA (79/42 e segg.).

Nel primo colloquio si discusse dello stato dei progetti di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, e SINDONA a proposito della sua ostilità verso CUCCIA confermò di ritenerlo responsa-

bile della mancata autorizzazione all'aumento di capitale della FINAMBRO, ascrivendogli di avere consigliato in tal senso il Ministro Ugo LA MALFA; si vantò inoltre di avere "rubato" nell'ufficio del Giudice Istruttore URBISCI delle copie di documenti, e di essere in grado di procurarsi le copie di qualsiasi altro documento, a lui utile, dagli uffici dei magistrati italiani e americani che si occupavano delle sue vicende; si dimostrò particolarmente violento nei riguardi dell'avvocato AMBROSOLI, che accusava di doppio gioco e di voler mantenere in essere la liquidazione il più a lungo possibile. Al termine del colloquio SINDONA disse improvvisamente a CUCCIA che loro due avevano in comune due cose: "un disprezzo personale del pericolo" e "un vivo amore per la famiglia".

Sullo svolgimento del colloquio avvenuto l'11 aprile, CUCCIA scrisse nel resoconto:

"Nel colloquio a quattr'occhi, SINDONA premette che mi deve fare un discorso molto duro e mi chiede di lasciarlo parlare senza interromperlo. Premette che ha un figlio che ogni notte si sveglia di soprassalto urlando che stanno uccidendo suo padre; un altro figlio ha deciso di fare politica con un orientamento che dovrebbe consentirgli iniziative a favore di suo padre; sua figlia è in uno stato di depressione nervosa gravissimo e si è ridotta a pesare 40 chili. Tra gli amici dei suoi figlioli erano Giorgio CEFIS, Eugenio FAINA e il figlio di PIRELLI: i quali li tenevano al corrente di tutte le mie dichiarazioni e le mie iniziative contro di lui. Quando avvenne il "crack", i due figli decisero di

uccidermi. Egli riuscì a farli fermare a Ginevra dove erano arrivati, diretti in Italia, per eseguire la loro vendetta. Successivamente, egli si preoccupò di attuare una serie di prese di contatto con le comunità italiane negli Stati Uniti, facendosi accompagnare dai figli, in modo da esporre la verità sulle mie malefatte contro di lui; e a seguito di questa propaganda io fui dichiarato "miserabile", termine applicato a coloro che la mafia condannava a morte. Nel frattempo la mafia aveva completato le informazioni sui miei figli; aveva fatto seguire in macchina una delle mie figliole; aveva accertato che mio figlio si era trasferito in Germania.

"SINDONA aveva dichiarato che io potevo essergli più utile da vivo che non da morto, e aveva quindi fatto sospendere specifiche iniziative nei miei confronti. Invece, SINDONA riteneva di doversi assumere la responsabilità morale di fare "scomparire" AMBROSOLI, senza lasciare alcuna traccia ..."(omissis) (79/45).

o o o

I ripetuti episodi di intimidazione fin qui esaminati integrano sicuramente gli estremi dei delitti di violenza privata e di tentata estorsione contestati ai capi 5) e 6) della rubrica.

Si è già visto nel precedente capitolo come CUCCIA avesse acconsentito a discutere con gli emissari di SINDONA in ordine ai progetti di salvataggio, unicamente a causa delle minacce ricevute. Ciò deve ritenersi anche per il periodo ora in esame, nel quale le minacce e le azioni intimidatorie nei confronti di CUCCIA e della sua famiglia si susseguirono con crescente gravità, e

nel quale CUCCIA, per mantenere aperto un contatto ed un canale di comunicazione con l'ambiente da cui proveniva il pericolo, fu costretto ad accettare una serie di incontri e di colloqui, anche all'estero, con persone di quell'ambiente.

Inoltre, con il messaggio scritto di SINDONA, letto a CUCCIA da MAGNONI nel corso del colloquio avvenuto a Zurigo il 18 ottobre 1978, per la prima volta l'attività intimidatoria venne accompagnata da una richiesta di versamento di somme di danaro: le intimazioni di pagamento a CUCCIA divennero sempre più esplicite in occasione delle attività intimidatorie poste in essere ai suoi danni nei periodi successivi, come si dirà più oltre.

L'efficacia intimidatrice di tali azioni, e la loro idoneità a coartare la volontà della vittima, sono di piena evidenza, e risultano dalla gravità stessa del male minacciato, dal chiaro legame di continuità fra queste minacce ed il progetto di sequestrare un figlio di CUCCIA, portato a conoscenza dello stesso un anno prima, dalle modalità delle intimidazioni che compresero un attentato incendiario alla casa del presidente di MEDIOBANCA, e, soprattutto, dai ripetuti riferimenti alla mafia siculo-americana indicata come un'organizzazione che aveva a cuore le sorti di SINDONA e che avrebbe provveduto a porre in atto terribili vendette contro CUCCIA ed i suoi familiari.

Questi chiari e continui riferimenti alla mafia siculo-americana comportano, per il delitto di violenza privata, la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal capoverso dell'art. 610 C.P. in relazione al I° comma dell'art. 339, e, per il delit-

to di tentata estorsione, la sussistenza dell'aggravante della minaccia proveniente da più persone riunite, prevista dal capoverso dell'art. 629 C.P. in relazione all'art. 628, ultimo comma, n. 1.

Che tutte le azioni minatorie ed estorsive compiute in questo periodo ai danni di CUCCIA, anche con telefonate anonime e con un attentato incendiario, provenissero da SINDONA il quale ne era il regista ed il mandante, è sicuramente dimostrato da varie risultanze e considerazioni logiche.

Infatti:

- le minacce rivolte a CUCCIA fra l'autunno 1978 e la primavera 1979 erano una continuazione della manovra intimidatoria posta in essere ai danni dello stesso nell'estate del 1977, manovra che, come risultato dalle dichiarazioni di CAVALLO, di NAVARRA e di CASTALDI, era stata ideata e ordinata da SINDONA;
- tali minacce erano poste in essere nell'esclusivo interesse di SINDONA, ed erano dirette al conseguimento di quel risultato per il quale egli ed i suoi collaboratori si stavano attivando;
- alcune di queste minacce vennero rivolte a CUCCIA non da ignoti telefonisti o attentatori, bensì da un emissario e portavoce dichiarato di SINDONA, qual'era il MAGNONI, e addirittura dallo stesso SINDONA personalmente nei colloqui del 10 e dell'11 aprile 1979;
- l'autore delle telefonate anonime minatorie si metteva sempre in contatto con CUCCIA in concomitanza con gli incontri che

questi aveva in programma con GUZZI, facendo spesso riferimento a tali incontri e mostrandosi comunque a conoscenza di circostanze che poteva avere saputo solo da SINDONA;

- analoghe attività intimidatorie nei confronti di CUCCIA furono poste in essere, come si dirà più avanti, anche nei periodi successivi, e la provenienza sindoniana di queste ultime attività venne confermata anche da acquisizioni probatorie di natura documentale;
- le indagini successive, delle quali si parlerà più oltre, portarono all'identificazione di alcuni degli autori materiali di azioni intimidatorie compiute in questo periodo e nei periodi seguenti ai danni di CUCCIA, in William ARICO, Gino CANTAFIO, Giuseppe SCUCCIMARRI, Robert VENETUCCI, Charles ARICO, Francesco FAZZINO, Giovanni GAMBINO: tutti costoro, sia che risiedessero in Italia sia che invece fossero residenti negli Stati Uniti, sono risultati direttamente o indirettamente collegati a Michele SINDONA, e alcuni di loro, specificamente William e Charles ARICO, dichiararono, nel modo di cui si parlerà diffusamente, che l'incarico di quelle azioni proveniva da SINDONA per il tramite di Robert VENETUCCI;
- Nino SINDONA, figlio di Michele SINDONA, nel corso di conversazioni avute con il giornalista americano Luigi DI FONZO il 18 e il 19 marzo 1983 e delle quali DI FONZO produsse le registrazioni, ammise che il padre, per mezzo di Robert VENETUCCI, aveva dato incarico a William ARICO di minacciare CUCCIA (159/83-153): anche su questa risultanza si dovrà tornare più dif-

fusamente trattando dell'omicidio di Giorgio AMBROSOLI.

Enrico CUCCIA non fu tuttavia la sola persona a dover subire, in quei mesi, le criminose pressioni intimidatorie di Michele SINDONA e dei suoi incaricati: anche Giorgio AMBROSOLI, infatti, fra il dicembre 1978 ed il gennaio 1979 fu oggetto di una pesante manovra intimidatoria, ed il collegamento fra le due azioni emerge chiaramente, oltre che dal contenuto dei messaggi di minaccia, anche dal fatto che l'autore delle telefonate anonime effettuate nei medesimi giorni si qualificava, parlando con CUCCIA, come "AMBROSOLI", e, parlando con AMBROSOLI, come "CUCCIA" (01/1,9).

Nello stesso arco di tempo, inoltre, Michele SINDONA negli Stati Uniti portò ad esecuzione una grave azione intimidatoria ai danni di Nicola BIASE, il quale, già dirigente dell'Ufficio Estero della BANCA PRIVATA FINANZIARIA, aveva reso importanti deposizioni a carico di SINDONA nell'istruttoria del procedimento per bancarotta fraudolenta pendente a Milano nei confronti di quest'ultimo e di altri, e si era poi trasferito a New York aprendovi un ufficio.

In tale ufficio SINDONA nel novembre 1978 aveva inviato due pregiudicati - poi identificati in Luigi RONSISVALLE e Bruce MC DOWALL, assoldati per suo incarico da Mario MAIMONE - i quali minacciarono il BIASE di ucciderlo e di rapire i suoi bambini, al fine di costringerlo a ritrattare le deposizioni da lui rese in Italia a carico dello stesso SINDONA nel procedimento di bancarotta.

La vicenda di Nicola BIASE - che è stato possibile ricostruire

nelle linee generali attraverso le deposizioni dello stesso BIASE (01/14 e segg. e ud. dibatt. 11.11.85) e di Mario MAIMONE (151/163 e segg.), e soprattutto attraverso gli atti dell'indagine effettuata negli Stati Uniti dall'F.B.I. (fasc. 04), confermati al dibattimento (ud. 14.11.85) dall'agente speciale John TRAHON - non è oggetto del presente procedimento, ma è significativa in quanto conferma ulteriormente che in quell'epoca SINDONA aveva adottato una generale strategia di aggressione e di intimidazione nei confronti delle persone che intendeva piegare al suo volere, ed era solito a tal fine utilizzare le prestazioni criminali di individui appartenenti al sottobosco della malavita italo-americana.

Pienamente provato è il concorso di Piersandro MAGNONI nella manovra intimidatoria ed estorsiva con la quale, nel periodo ora considerato, si costrinse CUCCIA a continuare ad incontrarsi con emissari di SINDONA per trattare dei progetti di sistemazione, e si tentò di costringerlo a versare somme di danaro al cui pagamento egli non era minimamente tenuto.

MAGNONI, avendo preso parte all'azione minatoria attuata nell'estate 1977 per costringere CUCCIA ad incontrarlo a Londra e ad acconsentire ai colloqui successivi aventi per oggetto l'esame dei progetti di sistemazione, sapeva perfettamente che fin dall'inizio CUCCIA era stato portato ad occuparsi di tali progetti mediante una grave coercizione morale.

A partire dall'ottobre 1978 MAGNONI, informato della nuova offensiva minatoria contro CUCCIA, non soltanto acconsentì ad in-

contrarlo ripetutamente - dando solo con questo il proprio contributo al verificarsi dell'evento del nuovo delitto di violenza privata - ma partecipò attivamente all'azione esecutiva tipica di tale delitto e di quello di tentata estorsione, comunicando egli stesso alla vittima alcuni dei messaggi intimidatori ed estorsivi. Egli infatti, nell'incontro di Zurigo del 18 ottobre 1978, lesse a CUCCIA la nota di SINDONA con la quale, attraverso chiare minacce mafiose, gli si intimava di assumere iniziative volte ad "integrare" lo stesso SINDONA "nei suoi averi". Inoltre, nel colloquio del 22 marzo 1979, vantò a CUCCIA i rapporti privilegiati di SINDONA con la mafia italo-americana, e gli disse che secondo un certo avvocato che teneva i rapporti con la mafia, egli ed i suoi familiari dovevano essere uccisi.

Infine in tali colloqui egli cercò di accreditare il falso assunto di SINDONA, secondo cui le minacce a CUCCIA provenivano da iniziative autonome di ambienti mafiosi italo-americani vicini allo stesso SINDONA, e con ciò non fece che accrescere l'effetto intimidatorio delle minacce, lasciando intendere che dietro a quest'ultimo vi fosse una potente e segreta organizzazione criminale che premeva affinchè nei confronti del presidente di MEDIOBANCA e dei suoi familiari venisse attuata una terribile vendetta.

Che questo assunto fosse falso e destinato a rendere più temibili le minacce, e che MAGNONI fosse partecipe di questa simulazione, risulta - oltre che dall'intero quadro probatorio e dai rapporti di mandato criminale in seguito accertati fra SINDONA e

alcuni degli esecutori delle azioni intimidatorie - perfino da un documento segreto redatto dallo stesso SINDONA nel settembre 1979, durante il suo finto rapimento, e indirizzato a MAGNONI (104/12). In tale documento, del quale si parlerà in seguito, SINDONA, dopo avere ragguagliato il genero sulle azioni intimidatorie in corso nei confronti di CUCCIA e dopo averlo istruito sulle richieste da rivolgere allo stesso durante i loro periodici contatti, scriveva, riferendosi evidentemente alla sua situazione di simulata prigionia: "Se (CUCCIA) tratterà o si lamenterà, quale migliore occasione per voi e per l'avvocato di Roma (se sarà da lui avvertito) per confermare che la tesi dell'intervento degli amici di loro iniziativa era vera? ... (CUCCIA) operi, e quando si saranno ottenuti i risultati gli amici lo sapranno ufficialmente (o voi potrete pubblicizzarlo nei vari club locali) e non avrà più nulla da temere."

E' qui interessante rilevare, per inciso, come il medesimo meccanismo coercitivo fosse stato adottato nel novembre 1978 nei confronti di Nicola BIASE. Costui infatti, dopo avere ricevuto gravi minacce da Luigi RONSISVALLE e da Bruce MC DONALL - i quali in seguito ammisero di avere agito per conto di SINDONA che pretendeva da BIASE la ritrattazione delle sue precedenti deposizioni - si era recato ad un incontro con SINDONA ed aveva registrato l'intero colloquio d'intesa con gli agenti dell'F.B.I. ai quali aveva denunciato il fatto. In questo colloquio SINDONA da un lato aveva anch'egli rivolto a BIASE la richiesta di ritrattazione delle sue precedenti dichiarazioni, e dall'altro aveva negato

di avergli inviato delle persone a minacciarlo, lasciando intendere che poteva essersi trattato di amici che avevano agito di loro iniziativa per difenderlo. Aveva poi esortato BIASE ad accettare la sua richiesta, dicendogli che poi egli avrebbe organizzato una cena nella quale avrebbe fatto sapere a tutti che c'era stato un errore e che BIASE si era comportato in buona fede, tanto che aveva corretto la sua precedente posizione (04/81 e passim).

L'imputazione di concorso nei reati di cui ai capi 5) e 6) della rubrica, contestata a Robert VENETUCCI anche con riferimento al periodo ora in esame, si fonda su un complesso di risultanze dalle quali emerge che lo stesso, fin dall'ottobre 1978, aveva fatto da tramite fra Michele SINDONA e William ARICO, al quale era stato conferito l'incarico di venire ripetutamente dagli Stati Uniti in Italia per compiere azioni intimidatorie nei confronti di CUCCIA. In tal modo, VENETUCCI fin dall'epoca anzidetta aveva preso parte alla progettazione ed alla preparazione delle attività criminose che poi per alcuni anni vennero attuate ai danni di CUCCIA, rendendosi così responsabile, in applicazione dei principi generali sul concorso di persone nel reato, dei delitti di cui si tratta.

Poichè tali risultanze sono in gran parte coincidenti con quelle sulle quali si fonda l'imputazione di concorso nell'omicidio di Giorgio AMBROSOLI, ascritta allo stesso VENETUCCI, esse verranno più diffusamente esaminate trattando di quest'ultima imputazione.

o o o

L'avvocato Rodolfo GUZZI diede un contributo importante alla verificazione dell'evento del reato di violenza privata ai danni di Enrico CUCCIA, anche a lui contestato al capo 5) della rubrica. Tale evento infatti è consistito nell'essersi CUCCIA, per effetto di costrizione, prestato ad incontrarsi ripetutamente con emissari di SINDONA, e una volta con lo stesso SINDONA, al fine di esaminare, valutare e perfezionare i progetti di sistemazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, e GUZZI fu la persona che più di ogni altra cooperò al verificarsi di detto evento, partecipando per conto di SINDONA a quasi tutti questi incontri con CUCCIA, tanto da divenirne l'interlocutore principale.

GUZZI, sia in istruttoria che al dibattimento, ha risolutamente respinto l'accusa di concorso in tale reato di violenza privata, affermando di essersi limitato a trattare con CUCCIA, in attuazione del mandato professionale conferitogli e in un clima di correttezza e di reciproco rispetto, dei progetti di sistemazione che venivano via via elaborati, e ha sostenuto di avere sempre energicamente disapprovato e deprecato, non solo di fronte a CUCCIA ma anche di fronte a SINDONA, le azioni intimidatorie che venivano attuate in danno del presidente di MEDIOBANCA specie in concomitanza con i suoi incontri con lui, azioni delle quali quest'ultimo puntualmente lo informava e che entrambi, nei loro colloqui, concordemente giudicavano di provenienza sindoniana.

Poichè l'attività svolta da GUZZI nei confronti di CUCCIA non era quella minatoria e coercitiva tipica del reato di violenza

privata bensì un'attività in se stessa lecita e rientrante nel suo mandato professionale, e poichè, d'altro canto, l'attività minatoria e coercitiva parallelamente posta in essere da altri aveva un'evidente funzione strumentale rispetto al buon esito della trattativa condotta dallo stesso GUZZI, si presenta particolarmente delicata, e decisiva, l'indagine sulla sussistenza in quest'ultimo dell'elemento soggettivo proprio del concorso di persona nel reato.

E' certo, come risulta dalle sue stesse ammissioni, che GUZZI sapeva delle attività minatorie di cui CUCCIA era ripetutamente vittima e delle quali lo stesso puntualmente lo informava, ed è altresì certo che egli era consapevole della loro provenienza da SINDONA. Del resto, egli era presente a Zurigo il 18 ottobre 1978, quando MAGNONI aveva letto a CUCCIA la nota di SINDONA, piena di minacce mafiose e contenente una chiara richiesta estorsiva. Inoltre, benchè nel colloquio del 22 novembre 1978 egli si fosse lasciato sfuggire che SINDONA voleva incontrarsi con CUCCIA anche per studiare il modo di contrastare eventuali iniziative criminose ai suoi danni, nello stesso periodo non fece mistero con lo stesso CUCCIA di non prestare alcun credito alla favola dell'iniziativa autonoma della "comunità italo-americana (76/112 e deposizione dibattimentale di CUCCIA).

E' pacifico, poi, che nonostante tutto questo, GUZZI continuò per anni ad incontrarsi ed a trattare con CUCCIA per conto di SINDONA, finchè soltanto nel giugno del 1980 - dopo l'omicidio di Giorgio AMBROSOLI, dopo la vicenda del finto rapimento di SIN-

DONA nella quale il legale era stato coinvolto suo malgrado, e dopo che SINDONA era stato incarcerato negli Stati Uniti per il fallimento della FRANKLIN BANK - egli si risolse a rinunciare al mandato, saltando finalmente dalla barca di SINDONA solo quando essa ormai stava irrimediabilmente affondando.

Su tali elementi e considerazioni si fonda la tesi di accusa, secondo cui fra SINDONA e gli autori delle azioni intimidatorie da un lato, e l'avvocato GUZZI dall'altro, era in atto una specie di gioco delle parti, di concertata suddivisione di ruoli, in base alla quale quest'ultimo nei confronti di CUCCIA svolgeva il compito di interlocutore tecnico apparentemente corretto, al fine di conseguire attraverso tale trattativa quei risultati che costituivano il fine e la ragion d'essere dell'attività minatoria, alla quale, pertanto, anche il legale era del tutto consenziente.

Questa tesi di accusa, a giudizio della Corte, costituisce la spiegazione più plausibile e più probabile dell'accaduto e della parte che vi ebbe Rodolfo GUZZI.

Se infatti costui davvero dissentiva dalle iniziative criminose con le quali SINDONA intendeva appoggiare la trattativa che egli stava conducendo con CUCCIA, il legale aveva a disposizione il mezzo più logico e naturale per esplicitare e rendere operante questo suo dissenso su una questione tanto importante: avrebbe potuto rinunciare al mandato, o quantomeno rifiutarsi di proseguire questa trattativa fino a quando il suo cliente non avesse desistito da tali iniziative criminose. Questo avrebbe fatto, in

quella situazione, ogni avvocato di media sensibilità morale. Il non avere GUZZI adottato questa soluzione costituisce grave indizio di una sua sostanziale concordanza con il cliente, sia nei fini perseguiti che nei metodi adottati per raggiungerli, e di un suo atteggiamento di doppiezza nei rapporti con CUCCIA, simile a quello di MAGNONI. Tale tesi di accusa trova ulteriore conforto nel fatto che circa un anno prima GUZZI, nell'interesse di SINDONA, si era prestato ad un analogo gioco delle parti nei confronti di Roberto CALVI, consentendo al suo cliente di portare a compimento un'operazione estorsiva ai danni di quest'ultimo.

Questa interpretazione delle ragioni per le quali GUZZI avesse per molto tempo proseguito la trattativa con CUCCIA mentre lo stesso era oggetto di pesanti intimidazioni ad opera di SINDONA, non è tuttavia la sola che si può ipotizzare in ordine al suo comportamento e all'atteggiamento psicologico che lo sorreggeva.

Appare infatti possibile che GUZZI, realmente dissentendo dalle attività minatorie poste in essere da SINDONA nei confronti di CUCCIA, e pur cercando di dissuadere il suo cliente dal proseguirle - e ciò non per considerazioni morali e di correttezza, ma perchè riteneva inopportune e controproducenti iniziative del genere verso una persona come CUCCIA - avesse continuato a svolgere il suo mandato per una ragione più prosaica e banale ma non meno plausibile, ossia per l'interesse a non perdere un cliente importante come SINDONA ed i cospicui proventi che gli derivavano dallo svolgimento di quel mandato.

Vari elementi, nel processo, confortano questa ipotesi.

CUCCIA, anzitutto, ha riferito che dopo ogni azione intimidatoria posta in essere contro di lui, egli si rivolgeva a GUZZI per fargli le sue rimostranze che dovevano essere trasmesse dal legale al suo cliente, e per dirgli che se le minacce non fossero subito cessate egli avrebbe interrotto ogni ulteriore contatto con l'ambiente di SINDONA e ogni ulteriore interessamento ai progetti di sistemazione. Ora, in seguito a quanto spiegato da CUCCIA nelle sue deposizioni, si è appreso che la verità era ben diversa da quella che egli allora prospettava a GUZZI, e che in realtà il presidente di MEDIOBANCA continuava ad accettare quei contatti solo perchè minacciato: è probabile tuttavia che GUZZI gli credesse e quindi pensasse che le minacce di SINDONA fossero inopportune e controproducenti, in quanto rischiavano di irrigidire CUCCIA e di vanificare tutto il lavoro che nei confronti dello stesso egli stava svolgendo.

GUZZI ha dichiarato che in precise e specifiche occasioni aveva energicamente protestato con SINDONA per le azioni intimidatorie contro CUCCIA, e di questa sua visione del problema dei metodi da seguire nei rapporti con il presidente di MEDIOBANCA vi è una conferma scritta nella sua agenda di studio, dove alla data del 18 ottobre 1977 si legge l'annotazione: "FEDERICI: ... linea dura nei confronti di Ermanno da me non condivisa" (219/105).

CUCCIA poi, nelle deposizioni rese in istruttoria, non solo non accusò mai l'avvocato GUZZI di complicità nelle azioni intimidatorie, ma pose in evidenza il carattere sostanzialmente corretto dei suoi rapporti con il legale, ed il suo interesse a man-

tenere questi rapporti nei quali vedeva un opportuno canale di comunicazione e di conoscenza, a suo parere affidabile, verso l'ambiente di SINDONA dal quale gli provenivano le minacce. Al dibattimento (ud. 3.10.85) egli, esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva del ruolo svolto da GUZZI nei suoi confronti, ha altresì descritto le reazioni di indignazione con le quali il legale apprendeva da lui le azioni minatorie che di volta in volta aveva subito, e ha confermato che al riguardo lo stesso esprimeva la certezza che tali azioni provenissero dal suo cliente. E con questo GUZZI, di fronte a CUCCIA, smentiva la tesi dell'iniziativa autonoma di ambienti mafiosi vicini a SINDONA, tesi che quest'ultimo invece voleva fosse accreditata nei riguardi del presidente di MEDIOBANCA.

Del resto, che anche SINDONA si fosse reso conto della non disponibilità di GUZZI a collaborare ad attività criminose ai danni di CUCCIA sembra potersi desumere pure dal documento segreto di istruzioni trasmesso a MAGNONI nel settembre 1979, dove a proposito dell'operazione estorsiva in atto nei confronti del presidente di MEDIOBANCA SINDONA raccomandava: "...il prezzo o qualsiasi intervento deve trattarlo riservatamente con voi e non con l'avvocato" (104/12).

Anche l'ordinanza istruttoria di rinvio a giudizio, d'altra parte, pur accogliendo la tesi di accusa secondo cui GUZZI avrebbe concorso nelle minacce a CUCCIA svolgendo il ruolo descritto secondo un concertato gioco delle parti, implicitamente riconobbe la peculiarità della posizione del legale ed il grado minore

del suo coinvolgimento nelle attività criminali di SINDONA ai danni di CUCCIA, tanto è vero che lo rinviò a giudizio solo per rispondere del reato di violenza privata e non di quello di tentata estorsione. Ciò quantunque i messaggi intimidatori di SINDONA a CUCCIA, e quelli apertamente estorsivi, fossero il più delle volte contestuali e comunque difficilmente separabili gli uni dagli altri.

Ora, se veramente GUZZI dissentiva dalle attività minatorie con le quali SINDONA accompagnava la trattativa con CUCCIA, se veramente aveva cercato di dissuadere il suo cliente dal proseguirle, e se pertanto il suo persistere nella trattativa con CUCCIA era dovuto non ad una sua adesione alle iniziative criminose di SINDONA, ma soltanto al proposito di non rinunciare ad una cospicua fonte di onorari accompagnato dalla convinzione di potere in quel contesto circoscrivere il proprio ruolo professionale entro limiti penalmente leciti, il suo comportamento non potrebbe qualificarsi come concorsuale rispetto al delitto di violenza privata, facendo difetto l'elemento soggettivo di un tale concorso.

Si ritiene infatti che l'elemento soggettivo necessario per qualificare come concorrente nel reato il comportamento di persona che abbia svolto un'attività diversa da quella tipica del modello legale, richieda, oltre alla conoscenza dei ruoli criminosi svolti dagli altri compartecipi in vista del risultato comune, anche la sussistenza di una componente volitiva intesa come l'adesione della volontà dell'agente all'intera azione concorsuale e specificamente a quella tipica della fattispecie criminosa.

E poichè l'ambiguità degli elementi indiziari emersi a carico di GUZZI, e la conseguente incertezza del significato da attribuire alla sua condotta nell'ambito dell'indagine sul suo atteggiamento psicologico, non consentono di concludere che egli, oltre a conoscere le attività intimidatorie poste in essere da altri nei confronti di CUCCIA, le avesse anche accettate sul piano della volontà come comportamenti convergenti verso un comune risultato criminoso, deve pronunciarsi nei riguardi dello stesso piena assoluzione dal reato di violenza privata contestato al capo 5) della rubrica.

Capitolo VI

LE PRIME ATTIVITA' CRIMINALI NEI CONFRONTI DI GIORGIO AMBROSOLI.

1 - Le premesse.

Giorgio AMBROSOLI, nominato commissario liquidatore della BANCA PRIVATA ITALIANA con decreto 29 settembre 1974 del Ministro del Tesoro, iniziò subito con grande impegno e rigore la sua attività diretta a recuperare alla liquidazione i cespiti che erano stati distratti nelle più diverse forme, e ben presto si rese conto che per adempiere il compito affidatogli avrebbe dovuto incidere sugli interessi di persone potenti e capaci di tutto.

Comprese, in particolare, che per ostacolare il suo lavoro queste persone, oltre a ricorrere alle pressioni, alla denigrazione e alla calunnia, non avrebbero arretrato neppure di fronte alla prospettiva di doverlo sopprimere.

Questa consapevolezza da parte di AMBROSOLI risulta chiaramente da una sorta di testamento morale da lui scritto, sotto

forma di lettera alla moglie Anna, già in data 25 febbraio 1975, e da quest'ultima prodotto il 29 luglio 1983 (151/69). Nella parte finale di tale documento infatti AMBROSOLI, dopo avere fatto riferimento ai nemici con i quali avrebbe dovuto scontrarsi svolgendo con onestà e imparzialità il suo compito, scriveva: "Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo che saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto ... Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa ... Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre..."

La sequenza degli avvenimenti degli anni successivi ha dimostrato quanto fosse fondato il giudizio di AMBROSOLI sull'ambiente con il quale doveva fare i conti, e quanto fossero giustificate le sue previsioni sulle reazioni di quell'ambiente.

Michele SINDONA percepì ben presto che l'avvocato AMBROSOLI, quale liquidatore della BANCA PRIVATA ITALIANA, era per lui estremamente pericoloso, sia perchè stava ricostruendo tutta la contabilità delle sue banche, facendone emergere le molteplici irregolarità, sia perchè era di ostacolo alla sistemazione dell'intera vicenda.

SINDONA entrò particolarmente in allarme verso la fine del 1975, quando il commissario liquidatore, nell'ambito della sua attività recuperatoria, riuscì ad entrare in possesso di 4.000 azioni al portatore costituenti l'intero capitale sociale della FASCO A.G., società capogruppo del suo impero e, come emergerà in

seguito, beneficiaria di fondi distratti dalla BANCA UNIONE e dalla BANCA PRIVATA FINANZIARIA.

Infatti il 15 gennaio 1976 la difesa di SINDONA presentò alla Questura di Milano una denuncia diretta al Procuratore della Repubblica di Milano, contro l'avvocato Giorgio AMBROSOLI, accusandolo di essersi indebitamente appropriato delle azioni FASCO (137/4). Poco più di un mese dopo SINDONA pubblicizzò adeguatamente la denuncia con un'intervista rilasciata al giornale "Il Fiorino", nella quale, tra l'altro, il commissario liquidatore era definito un incapace. La denuncia contro AMBROSOLI venne poi archiviata il 15 giugno 1976 (137/17).

Successivamente si intensificarono i tentativi volti ad ottenere la rimozione di AMBROSOLI dal suo incarico, tentativi che culminarono in due esposti indirizzati da SINDONA, rispettivamente in data 17 marzo e 18 luglio 1977, al Governatore della BANCA D'ITALIA (9F/421 e segg.). Nei due esposti, di una notevole violenza verbale, SINDONA chiedeva che AMBROSOLI venisse messo sotto inchiesta e destituito, accusandolo di incompetenza, scorrettezza, malafede, faziosità, partigianeria, disonestà, sostenendo che lo stesso era al servizio di centri di potere a lui contrari, e prospettando minacciosamente al Governatore la possibilità che anch'egli potesse, un domani, essere accusato di complicità nelle "malefatte" di AMBROSOLI.

AMBROSOLI si rese evidentemente conto del clima che gli si stava creando intorno, tanto che proprio in quel periodo decise di rinnovare la polizza di assicurazione sulla vita, lasciandone

annotazione in una postilla alla lettera alla moglie Anna, della quale si è parlato (151/69).

L'atteggiamento dell'entourage di SINDONA nei confronti di AMBROSOLI risulta anche dall'annotazione di pugno di GUZZI:"Sbarrare la strada ad AMBROSOLI", rinvenuta fra gli appunti presi dal legale durante un viaggio da lui compiuto a New York nel gennaio 1978 per conferire con SINDONA, e sequestrati nel suo studio (9E/10,11).

Dopo i grossolani attacchi con i quali SINDONA aveva cercato di aggredire AMBROSOLI anche sul piano della correttezza e capacità professionale, nel corso del 1978 si tentò, attraverso una serie di incontri con l'avvocato GUZZI, e mediante una visita di Walter NAVARRA che l'11 maggio 1978 aveva consegnato al liquidatore un appunto di SINDONA (07/3), di ottenere dal predetto un atteggiamento più flessibile e condiscendente verso i progetti di sistemazione e verso le soluzioni che lo stesso SINDONA suggeriva.

Il giudizio di AMBROSOLI su tali progetti e su tali soluzioni rimase tuttavia nettamente negativo, come confermato anche dal teste SARCINELLI in istruttoria e al dibattimento e come si desume dalle annotazioni rinvenute (fasc. 014), alle rispettive date, sulla agenda-diario del commissario liquidatore: "GUZZI insiste nel suo piano di chiusura con pagamento al 100%: non vedo come" (17 maggio 1978); "GUZZI insiste su concordato: proposta folle perchè BANCA D'ITALIA dovrebbe rinunziare a chiedere rimborso a B.I.N. e Min. Tesoro dovrebbe rinunziare a multa" (9 giugno 1978);

"GUZZI studia soluzione globale ma pazzesca per la quale BANCA D'ITALIA paga tutto!" (13 luglio 1978); "Viene Walter NAVARRA, ex partigiano espulso dal P.S.I., con memoria di Michele SINDONA. Follie!" (11 maggio 1978).

Nel novembre del 1978, come si è accennato nel capitolo precedente, si intensificarono gli sforzi di GUZZI diretti ad instaurare una trattativa diretta con dirigenti della BANCA D'ITALIA, e CUCCIA, sollecitato in tal senso da GUZZI, rifiutò categoricamente di fornire una qualsiasi collaborazione al riguardo.

GUZZI allora si risolse a telefonare direttamente a SARCINELLI per ottenere un appuntamento, ma questi il 4 dicembre 1978 gli mandò a dire dalla propria segretaria che il Servizio di Vigilanza poteva avere rapporti solo con i commissari liquidatori e non con i legali di parte (76/114,115).

A questo punto GUZZI - come si ricava dalle sue dichiarazioni (76/114,115) oltre che dalle deposizioni di STAMMATI (01/73) e di SARCINELLI (01/12) - prese nuovamente contatto con STAMMATI, ricorrendo anche alla intercessione di Licio GELLI, affinchè fosse organizzato un incontro a tre fra lui stesso, AMBROSOLI e SARCINELLI. Così verso il 20 dicembre 1978 STAMMATI si rivolse di nuovo a CIAMPI pregandolo di ricevere congiuntamente GUZZI e AMBROSOLI per valutare assieme il progetto di sistemazione, ma CIAMPI e SARCINELLI, d'accordo con il Governatore, ritennero inutile l'incontro, essendo stato il progetto già bocciato, e decisero soltanto di interpellare il commissario liquidatore dopo le feste di fine anno.

Infatti, AMBROSOLI l'11 gennaio 1979 si recò a Roma per conferire con SARCINELLI, e in quell'occasione gli riferì delle minacce di morte che nei giorni precedenti gli erano pervenute attraverso telefonate anonime. Gli disse inoltre di non essere assolutamente interessato ad un incontro a tre con la presenza dell'avvocato GUZZI, gli confermò la sua precedente posizione di netta contrarietà ad ipotesi di soluzione della liquidazione che non fossero pienamente rispettose degli interessi pubblici in gioco, e aggiunse che qualora la BANCA D'ITALIA avesse accettato una soluzione del genere egli avrebbe subito rinunciato all'incarico di liquidatore (deposizione di SARCINELLI in istruttoria: 01/12; 161/1; davanti alla Commissione Parlamentare: 102/219 e segg.; e al dibattimento: ud. 16.10.85). SARCINELLI lo aveva rassicurato, dicendogli che in questo caso anch'egli avrebbe dato le dimissioni.

Il giorno precedente a quello di tale incontro, e proprio mentre era in corso l'offensiva minatoria nei confronti di AMBROSOLI, lo studio dell'avvocato GUZZI aveva curato l'inoltro per raccomandata di una lettera di SINDONA diretta al "Corriere della Sera" e per conoscenza all'Ordine degli Avvocati ed al Governatore della BANCA D'ITALIA, nella quale il commissario liquidatore veniva insultato pesantemente e perfino qualificato come ladro (9F/377-380).

2 - <u>L'illecita acquisizione, da parte di SINDONA e del suo entourage, della bozza della seconda relazione di AMBROSOLI al Giudice Istruttore e alla BANCA D'ITALIA.</u>

Nel corso del 1978 l'avvocato AMBROSOLI aveva lavorato alla stesura della seconda relazione diretta alla BANCA D'ITALIA ed al Giudice Istruttore che procedeva per il reato di bancarotta fraudolenta. Tale relazione (fasc. da 152 a 157) fu inoltrata agli uffici destinatari, e nel maggio 1979 venne dal Giudice Istruttore depositata per la difesa di SINDONA e per i periti incaricati della perizia contabile: fino a quel momento si era trattato di un documento riservato, coperto da segreto di ufficio e da segreto istruttorio.

Si è accertato che molti mesi prima di tale deposito, e mentre la relazione si trovava ancora allo stadio di bozza impiegata per la redazione della stesura definitiva, SINDONA ne venne in possesso e la utilizzò facendola oggetto di studio e di discussione con i suoi collaboratori.

Infatti sull'agenda dell'avvocato GUZZI, alla data del 21 dicembre 1978, appare l'annotazione: "Studio relazione AMBROSOLI" (219/169). GUZZI al riguardo spiegò (76/115) che quella annotazione si riferiva alla bozza della relazione di AMBROSOLI che SINDONA gli aveva inviato per posta, e che era stata depositata dal Giudice Istruttore, nella stesura definitiva, solo molto tempo dopo. Aggiunse che la bozza era stata ribattuta a macchina in America perchè, a dire di SINDONA, sulla copia venuta in suo possesso apparivano delle annotazioni a mano. Affermò che SINDONA non aveva mai voluto dire da chi e come avesse ricevuto quella bozza.

Anche l'avvocato STRINA, deponendo come teste il 16 luglio

1983, confermò che la bozza della relazione di AMBROSOLI era venuta in possesso di SINDONA molto tempo prima del deposito della relazione nella stesura definitiva (151/136).

Una fotocopia di questa ribattitura della bozza venne prodotta al giudice istruttore da Enrico CUCCIA (22/28-215), il quale affermò di averla avuta da GUZZI e ricordò di averla vista in possesso dello stesso GUZZI e di MAGNONI in occasione del colloquio avuto con loro a Zurigo il 18 ottobre 1978 (22/19 e segg.). Aggiunse che durante l'incontro avvenuto a New York l'11 aprile 1979, SINDONA - il quale si era vantato di poter venire in possesso di qualsiasi documento riservato - commentando la relazione di AMBROSOLI si era mostrato preoccupato e irritato perchè dalla stessa risultava che i fondi da lui utilizzati per l'acquisto della FRANKLIN BANK non erano suoi.

La circostanza della ribattitura dell'intera bozza - destinata evidentemente ad evitare che le annotazioni a mano tradissero la provenienza del documento - trova conferma nella deposizione di Xenia VAGO, ex segretaria di SINDONA a New York, la quale riconobbe la relazione prodotta da CUCCIA come una fotocopia di quella battuta a macchina personalmente da lei per ordine di SINDONA, e spiegò che costui le aveva consegnato la bozza chiedendole appunto di ribatterla integralmente, senza peraltro indicargliene il motivo (151/144).

Fu in seguito ad un colloquio avvenuto con Piersandro MAGNONI il 16 gennaio 1979 che AMBROSOLI apprese che SINDONA ed i suoi collaboratori erano in possesso della bozza della sua relazione,

e ne rimase profondamente turbato, tanto che annotò sulla sua agenda: "Masochismo il mio - hanno la mia 2^ relazione al G.I., ma ribattuta" (014/155). Al riguardo il teste Giuseppe GUSMAROLI, collaboratore di AMBROSOLI, riferì che all'indomani dell'incontro con MAGNONI il commissario liquidatore era venuto in ufficio visibilmente alterato, e gli aveva detto: "Si verificano cose incredibili: hanno in mano la relazione" (151/148). Dopo pochi giorni, e precisamente il 25 gennaio 1979, nel corso di una telefonata avvenuta fra GUZZI e AMBROSOLI mentre l'utenza di quest'ultimo era ancora sottoposta ad intercettazione a causa delle minacce di morte pervenutegli per telefono nei giorni precedenti, il commissario liquidatore apertamente accusò SINDONA ed il suo entourage di "metodi mafiosi", e ciò con esplicito riferimento al possesso della bozza della sua relazione ancora coperta da segreto istruttorio (02/234).

Le indagini svolte non hanno consentito di accertare in che modo SINDONA fosse venuto in possesso della bozza. Peraltro, dalle deposizioni testimoniali rese da persone addette all'ufficio di AMBROSOLI presso la BANCA PRIVATA ITALIANA in liquidazione, e specificamente dalle deposizioni di Walter ORLANDINI (151/141) e di Giuseppe GUSMAROLI (151/147 e segg.), è emerso che la bozza, fino alla stesura definitiva della relazione, si trovava in quell'ufficio in un solo esemplare o in un numero limitatissimo di esemplari, e che nessuno di questi fu sottratto, dal momento che la sparizione di uno di tali documenti sarebbe stata immediatamente rilevata. Quindi, poichè la bozza pervenuta a SINDONA era

una fotocopia - tanto che fu ritenuta necessaria la sua ribattitura affinchè non vi apparissero le annotazioni a mano - deve presumersi che tale fotocopia fosse stata abusivamente formata negli stessi uffici della liquidazione della BANCA PRIVATA ITALIANA, utilizzando l'unico o uno dei pochi esemplari della bozza che vi si trovavano.

Ora, se la bozza pervenuta a SINDONA non fu un documento sottratto dagli uffici della liquidazione ma una fotocopia estratta abusivamente da uno di quegli esemplari, e se la bozza trasmessa da SINDONA a GUZZI fu una ribattitura di quella fotocopia, il fatto, a giudizio della Corte, non rientra nel modello legale del delitto di ricettazione bensì in quello del reato previsto dall'art. 621 C.P., che appunto punisce la condotta di chi, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di un documento segreto, lo riveli o lo impieghi a proprio profitto.

Si ritiene infatti che la "cosa" che può formare oggetto del delitto di ricettazione debba essere una cosa materiale, mentre i prodotti immateriali del pensiero possono venire in considerazione quali oggetti di ricettazione solo quando siano incorporati in una cosa materiale, come una massa cartacea, la quale nella sua medesima identità fisica sia stata oggetto anche del delitto presupposto. Solo così infatti si realizza la previsione contenuta nella norma incriminatrice, la quale punisce il fatto di chi acquista, riceve od occulta la stessa cosa che abbia formato oggetto di un precedente delitto.

Nel caso in esame, invece, la violazione originaria della se-

gretezza della bozza ebbe per oggetto soltanto questa, intesa come prodotto immateriale del pensiero, mentre la massa cartacea in cui venne trasfusa e con cui venne poi trasmessa a SINDONA non fu oggetto di alcun delitto. SINDONA poi, a sua volta, trasmise a GUZZI l'elaborato di AMBROSOLI dopo averlo ribattuto e quindi trasfuso in una nuova entità materiale.

Se d'altra parte, dopo che è stato consumato un delitto contro la segretezza di un documento, il reato di ricettazione potesse essere commesso con la pura e semplice comunicazione, da una persona ad un'altra, di quel contenuto segreto inteso come bene immateriale, prescindendo dalla provenienza delittuosa della cosa materiale in cui è incorporato, ne deriverebbe che il fatto descritto dall'art. 621 C.P., nella forma alternativa della rivelazione del segreto, integrerebbe di regola, da parte del destinatario della rivelazione, il delitto di ricettazione. E non sembra corrispondere all'intenzione del legislatore una siffatta soluzione, per effetto della quale l'autore della rivelazione risponderebbe soltanto del reato di cui all'art. 621 C.P., mentre il destinatario della stessa commetterebbe il più grave reato di ricettazione, eventualmente in concorso con l'ipotesi di cui all'art. 621 C.P. nel caso avesse successivamente impiegato a fine di profitto la rivelazione ricevuta.

Deve di conseguenza ritenersi che il fatto contestato agli imputati Michele SINDONA e Rodolfo GUZZI al capo 3) della rubrica, nei limiti in cui è stato accertato, integri solo la minore ipotesi criminosa prevista dall'art. 621 C.P.. E non essendo sta-

ta sporta querela contro i responsabili, va dichiarata, in relazione a detto reato, l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di tale condizione.

3 - Le telefonate anonime di minaccia a Giorgio AMBROSOLI.

Le minacce contro Giorgio AMBROSOLI risultano dalla denuncia particolareggiata presentata dallo stesso alla Procura della Repubblica di Milano in data 8 gennaio 1979 (01/1), dal supplemento di denuncia del 19 gennaio 1979 (01/5), dalla deposizione testimoniale resa dal denunziante il 23 gennaio 1979 (01/4), nonchè dalla intercettazione telefonica disposta dal Pubblico Ministero sull'utenza della BANCA PRIVATA ITALIANA, che consentì l'ascolto e la registrazione di cinque telefonate anonime ricevute da AMBROSOLI fra il 9 e il 12 gennaio 1979 (01/92-107).

Altre telefonate minatorie pervenute nei giorni precedenti erano state registrate personalmente da AMBROSOLI, e le relative registrazioni vennero sequestrate presso la BANCA PRIVATA ITALIANA il 30 luglio 1979, dopo l'uccisione del commissario liquidatore (03/520-525; 02/228-250). Tali registrazioni, e le relative trascrizioni, sono state riconosciute dal teste Silvio NOVEMBRE (151/39-60).

L'avvocato AMBROSOLI ricevette una prima telefonata minatoria il 28 dicembre 1978, da un uomo che si qualificò con il nome di "CUCCIA", elemento questo che conferma come le intimidazioni rivolte ad AMBROSOLI e quelle rivolte a CUCCIA provenissero dalla stessa fonte, tanto più che proprio in quello stesso periodo Enrico CUCCIA ricevette una telefonata minatoria da parte di uno

sconosciuto che si qualificò come "AMBROSOLI" (01/9; 22/21; 147/13). Nella telefonata del 28 dicembre 1978 il sedicente "CUCCIA" disse ad AMBROSOLI: "Lei è stato in America ed ha detto cose false. Deve tornare a New York entro il 4 gennaio con i documenti veri perchè se viene concessa l'estradizione tu non camperai" (01/1). AMBROSOLI infatti era stato a New York per conferire con il sostituto Procuratore Distrettuale KENNEY che si occupava sia della pratica di estradizione che del dissesto della FRANKLIN BANK e del relativo procedimento penale contro SINDONA (014/140). Si è visto, inoltre, come nella bozza della relazione di AMBROSOLI, giunta in possesso di SINDONA, vi fossero considerazioni rilevanti per il processo americano (22/21).

Lo sconosciuto ritelefonò ad AMBROSOLI il 5 gennaio 1979 dopo averlo cercato invano il giorno 2, e questa volta, come nelle telefonate successive, si qualificò con il nome di "SARCINELLI". Anche l'assunzione di tale nome appare significativa al fine di collocare in un certo ambiente la provenienza delle telefonate minatorie ad AMBROSOLI, dato che proprio in quel periodo l'avvocato GUZZI, per conto di SINDONA, si stava attivando per ottenere di essere autorevolmente introdotto negli ambienti della BANCA D'ITALIA. Nella telefonata del 5 gennaio e nella successiva dell'8 gennaio l'anonimo svolse più o meno gli stessi concetti della prima telefonata. AMBROSOLI si liberò dello sconosciuto invitandolo a richiamare la mattina del 10 gennaio, e cioè dopo che il liquidatore avrebbe incontrato il legale di SINDONA (01/2; 151/42,43,57-60).

L'anonimo richiamò AMBROSOLI, per due volte di seguito, già nel tardo pomeriggio del 9 gennaio: ormai era in atto il controllo telefonico dell'apparecchio della BANCA PRIVATA ITALIANA, e le comunicazioni venivano registrate (01/97; 151/49). Il discorso dello sconosciuto fu così riassunto dallo stesso AMBROSOLI nella sua denunzia: "Oggetto delle telefonate ancora il viaggio a New York per depositare documenti di cui disporrebbe Michele SINDONA, ma soprattutto l'avvertimento che ambienti di Roma imputavano al sottoscritto la mancata chiusura della vicenda SINDONA. In particolare l'anonimo affermava che l'on. ANDREOTTI aveva telefonato direttamente a New York dicendo a Michele SINDONA che il sottoscritto non voleva collaborare alla sistemazione del caso. Ha affermato pure che il Direttore Generale della BANCA D'ITALIA - dr. CIAMPI - avrebbe dovuto telefonare al sottoscritto, e si meravigliava che tale telefonata non fosse qui pervenuta. Concludeva ripetendo che a Roma e Milano diversi amici di Michele SINDONA - compreso il dr. CUCCIA - attribuivano al sottoscritto la colpa della mancata definizione del caso SINDONA, ed aggiungeva che - fosse stata sistemata la cosa - si sarebbe presentato con una bella busta" (01/5).

Il 10 gennaio 1979, verso mezzogiorno, AMBROSOLI ricevette nel suo ufficio l'avvocato GUZZI, il quale gli domandò se non gli era arrivata una telefonata del dr. CIAMPI. AMBROSOLI, naturalmente, rimase sorpreso e contestò a GUZZI che la stessa domanda gli era stata fatta il giorno precedente dallo sconosciuto autore delle telefonate anonime, da lui chiamato "picciotto". Il colloquio

con GUZZI fu così riassunto da AMBROSOLI nella sua agenda-diario alla data del 10 gennaio (014): "Viene GUZZI e dice: le ha telefonato CIAMPI? Allora mi secco e gli faccio sentire la telefonata del picciotto. E' a terra. Dice di aver detto a SINDONA che STAMMATI gli aveva assicurato che CIAMPI mi avrebbe chiamato per parlare con SARCINELLI e GUZZI: evidentemente - dice - SINDONA l'ha detto al picciotto. Iniziativa che deplora. Oggi telefonerà a SINDONA ...". Mentre era in corso il colloquio del 10 gennaio con GUZZI giunsero due altre telefonate dello sconosciuto, che AMBROSOLI, sempre alla presenza di GUZZI, provvide a registrare (01/5,6; 151/52-56).

Il mattino del 12 gennaio lo sconosciuto telefonò per l'ultima volta, e fra lui ed il commissario liquidatore si svolse il seguente dialogo:

Sconosciuto : Pronto, avvocato!

AMBROSOLI : Buon giorno.

Sconosciuto : Buon giorno. L'altro giorno ha voluto fare il furbo, ha fatto registrare tutta la telefonata!

AMBROSOLI : Chi glie lo ha detto?

Sconosciuto : Eh, sono fatti miei chi me lo ha detto. Io la volevo salvare, ma da questo momento non la salvo più.

AMBROSOLI : Non mi salva più?

Sconosciuto : Non la salvo più, perchè lei è degno solo di morire ammazzato come un cornuto! Lei è un cornuto e bastardo!